



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE

XXXVIII CICLO
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

*Il bene energia e la tutela del consumatore
“vulnerabile”*

(Settore scientifico disciplinare: GIUR-01/A - Diritto Privato)

Dottorando

Dott. Alberto Jaci

Coordinatore

**Chiar.mo Prof.
Francesco Martines**

Tutor

**Chiar.ma Prof.ssa
Maria Francesca Tommasini**

Anno Accademico 2024/2025

Indice

Introduzione.....	p. 1
-------------------	------

Capitolo I

I beni e le energie

1. Qualificazione giuridica del bene	p. 4
2. Classificazione dei beni	p. 7
3. I beni comuni.....	p. 14
4. <u>Segue</u> . Beni comuni e servizi pubblici essenziali	p. 18
5. Le energie naturali aventi valore economico	p. 20
6. Tipi di energie e rapporti nascenti dal loro sfruttamento	p. 23

Capitolo II

Dalla crisi energetica degli anni '70 a oggi.

1. La crisi energetica degli anni '70.....	p. 29
2. La crisi energetica dopo lo scoppio della guerra in Ucraina	p. 31
3. Il fenomeno del <i>rising energy price</i>	p. 34
4. La situazione globale.....	p. 38

5. La situazione italiana	p. 45
---------------------------------	-------

Capitolo III

La normativa interna a tutela del consumatore

1. Nascita ed evoluzione normativa del diritto dei consumatori.....	p. 53
2. La figura del consumatore e le sue declinazioni	p. 60
3. I contratti aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica: obblighi del soggetto fornitore e profili di responsabilità.....	p. 67
4. Le clausole vessatorie.....	p. 74
5. Mezzi di tutela	p. 78

Capitolo IV

Consumatore e pubblicità.

1. <i>Green claims</i> e PCS: la tutela euro-unitaria	p. 86
2. <u>Segue</u> : la tutela interna	p. 94
3. Azioni, condotte e omissioni ingannevoli	p. 102
4. Funzioni dell'AGCM nelle pratiche commerciali scorrette	p. 106
5. Nuove prospettive civilistiche in materia di sostenibilità contrattuale.....	p. 111

Capitolo V

Misure a tutela del consumatore in altre esperienze europee

1. L'esperienza spagnola: 1.1 El Estatuto de los consumidores.....p. 116
1.2 Segue: Las acciones colectivas.....p. 122
2. L'esperienza francese: 2.1 Il Code de la consommationp. 126
2.2 Segue: Les recours collectifsp. 129
3. L'esperienza tedesca: 3.1 La riforma del Bürgerliches Gesetzbuch ..p. 133
3.2 Segue: La Gemeinschaftsklagep. 135

Conclusioni

Possibili misure risolutive alla crisi energetica attuale e nuove proposte di tutela per il consumatore “vulnerabile”p. 138

Bibliografiap. 142

Giurisprudenzap. 185

Introduzione

Il tema dell'energia e della tutela del consumatore vulnerabile si colloca in un ambito di primaria rilevanza giuridica ed economica.

L'energia, intesa come bene essenziale per il funzionamento della società moderna, assume una connotazione peculiare nell'ordinamento giuridico, in quanto si pone all'intersezione tra principi di diritto pubblico e privato, con implicazioni che spaziano dalla regolamentazione dei mercati alla tutela dei diritti fondamentali degli utenti. La disciplina dell'energia, infatti, coinvolge una molteplicità di attori, tra cui lo Stato, le autorità di regolazione, le imprese fornitrici e i consumatori finali, creando un sistema complesso in cui l'equilibrio tra interessi economici e sociali è di cruciale importanza.

Uno degli aspetti preliminari della ricerca riguarda la natura giuridica del bene energia e il suo inquadramento normativo. L'energia, sebbene avente natura immateriale, viene qualificata giuridicamente come un bene mobile avente valore economico, soggetto a un regime regolatorio specifico. La sua commercializzazione, distribuzione e fornitura rientrano nell'ambito della regolamentazione dei servizi pubblici essenziali, con obblighi stringenti in termini di continuità del servizio, trasparenza tariffaria e tutela del consumatore. L'evoluzione normativa ha portato a

una progressiva liberalizzazione del settore, imponendo un ripensamento delle tradizionali categorie giuridiche applicabili, specialmente in relazione alla disciplina contrattuale e ai rapporti tra fornitori e utenti.

Le crisi energetiche che hanno segnato la storia economica e politica recente, ed in particolare quella degli anni '70 e quella più attuale legata alle tensioni geopolitiche e al conflitto russo-ucraino, hanno evidenziato la vulnerabilità del sistema energetico globale, ponendo in rilievo la necessità di adottare politiche di diversificazione delle fonti di approvvigionamento e di transizione verso un modello più sostenibile. La crisi energetica ha un impatto diretto sui consumatori, con aumenti dei prezzi e difficoltà di accesso alle forniture, sollevando interrogativi sulla capacità degli ordinamenti giuridici di garantire una protezione adeguata ai consumatori.

L'analisi della normativa nazionale ed europea permette di evidenziare le misure adottate per proteggere i consumatori vulnerabili, con particolare attenzione alle clausole contrattuali, agli obblighi di informazione e alle pratiche commerciali scorrette. Il Codice del Consumo, insieme alle direttive europee in materia, ha introdotto una serie di strumenti volti a riequilibrare il rapporto tra fornitori di energia e utenti finali, garantendo trasparenza, equità e accessibilità nei contratti di fornitura. Tuttavia,

persistono criticità legate all'effettività delle tutele e alla necessità di rafforzare le misure di sostegno per le fasce più deboli della popolazione.

L'analisi comparata con altri ordinamenti europei, quali quelli francesi, spagnoli e tedeschi, consente di individuare modelli di intervento normativo che potrebbero essere adottati anche nel contesto italiano. Le esperienze straniere offrono spunti significativi per comprendere come diversi sistemi giuridici abbiano affrontato la questione della vulnerabilità del consumatore e della regolazione del mercato energetico, suggerendo possibili miglioramenti per la disciplina nazionale.

L'obiettivo di questa ricerca è proprio quello di fornire un quadro esaustivo delle problematiche giuridiche connesse alla regolamentazione del bene energia, delineando le possibili prospettive di riforma e innovazione normativa per una tutela più efficace dei soggetti economicamente e socialmente più fragili.

CAPITOLO I

I beni e le energie

Sommario: 1. Qualificazione giuridica del bene; 2. Classificazione dei beni; 3. I beni comuni; 4. Segue. Beni comuni e servizi pubblici essenziali; 5. Le energie naturali aventi valore economico; 6. Tipi di energie e rapporti nascenti dal loro sfruttamento

1. Qualificazione giuridica del bene

In ambito giuridico, quando si parla di beni si fa riferimento a qualsiasi entità materiale o immateriale che abbia rilevanza giuridica autonoma e che, per questo, sia suscettibile di tutela.

In considerazione dell'etimologia della parola, l'accezione *bona* di derivazione latina aveva un significato ben più circoscritto rispetto al concetto attuale di bene. Il vocabolo *bona*, infatti, declinato al neutro plurale, indicava essenzialmente il patrimonio del *pater familias* quale gestore della *domus*.

Di qui la differenza tra *bona* e *res* secondo cui “ «*bona*» indica tipicamente il patrimonio, o speciali complessi patrimoniali autonomi, mentre «*res*» era usato per significare ad un tempo le cose e singoli beni in senso giuridico”¹.

¹ ASTUTI G., *Cosa [storia]*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano, 1962, p. 8.

Si ha la conferma, quindi, che già in epoca romana il termine *bene* mutasse il proprio significato a secondo del contesto in cui veniva collocato. Ad oggi con questo sostantivo può intendersi un qualsiasi interesse protetto o un elemento materiale del patrimonio facente capo ad un soggetto².

Il Codice non fornisce alcuna definizione di *cosa*, talvolta riconducendo il suo significato ad una realtà materiale dotata di una dimensione fisica (art. 1476 c.c.), talaltra riferendosi a qualsiasi oggetto tangibile o ideale distinguibile da un soggetto³.

La dottrina maggioritaria sostiene che per *cosa* si intenda una parte di materia, mentre il *bene* è solamente la cosa che possa essere fonte di utilità e oggetto di appropriazione⁴. Non sono da considerarsi “beni” le cose dalle quali non si può trarre alcuna utilità, né le cose di cui i consociati possono fruire senza limite. Il termine cose, di conseguenza, va utilizzato con riferimento alle entità corporali, pur se esse individuano solo una parte dei beni⁵.

Peraltra, se in accezione meramente economica quando si parla di bene si intende il valore che la *cosa* possiede in relazione all'utilità ed utilizzabilità

² GAMBARO A., *I beni*, in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, Milano, 2012, p. 61.

³ BIANCA C., *La proprietà*, in *Diritto civile*, 6, Milano, 1999, p. 53.

⁴ BOCCHINI F., QUADRI E., *Beni giuridici*, in *Diritto Privato*, X, Torino, 2018, p. 99.

⁵ ZENO ZENCOVICH V., *Cosa*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile*, IV, Torino, 1989, p. 443.

che gli individui possono trarne, in chiave giuridica, invece, con l'accezione *beni* si qualificano i diritti vantati sulla *res*.

Tale orientamento si contrappone a quello ormai datato secondo cui i beni giuridici sono “*oggetto della tutela giuridica per sé presa (considerata, cioè, in senso obiettivo)*”. Di qui la distinzione tra l'oggetto del diritto e l'oggetto dei diritti (soggettivi), ossia una nozione, ristretta di bene giuridico, «*quale oggetto di una tutela giuridica destinata ad un determinato soggetto (considerata, cioè, in senso subbiiettivo), e ad esso attribuita specificamente, come una situazione soggettiva (o, in particolare, diritto soggettivo)*»⁶. Con la conseguenza che il bene tutelato possa essere considerato alla stregua di un diritto soggettivo.

Una volta che la cosa acquista rilevanza per il diritto, nell'uno o nell'altro senso, essa diviene bene in senso giuridico, come quella “*rilevante per una più o meno vasta sfera dell'ordinamento giuridico e perciò centro di attrazione di una determinata disciplina*”⁷.

⁶ PUGLIATTI S., *Beni (Teoria generale)*, in *Enc. Dir. XII*, Milano, 1959, p. 164.

⁷ PUGLIATTI S., *Cosa. Teoria generale*, in *Enc. dir. XII*, Milano, 1962, p. 25.

2. Classificazione dei beni

Il Capo I del Titolo I del Libro III del Codice civile qualifica *beni* le cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.).

Il legislatore non fornisce una definizione chiara del termine, ma è opinione condivisa che essi possano essere individuati *in una porzione materiale individuata del mondo circostante*⁸.

In una prospettiva teorica, quanto espresso dal dettato normativo altro non è che una definizione di insieme che ha lo scopo di chiarire quali siano le caratteristiche che un dato oggetto debba possedere per poter essere annoverato nella categoria dei beni⁹.

Il legislatore, probabilmente al fine di rendere più facilmente comprensibili e consultabili le distinte categorie di beni, ha tipizzato quest'ultime in più *species*.

Tutto ciò che può formare oggetto di diritti reali ed è caratterizzato da una naturale idoneità ad essere percepito con i sensi viene definito come *bene materiale*, a differenza di quelli *immateriali*, che sono individuabili nei diritti stessi quando possono essere oggetto di negoziazione (tali sono i dati personali, le opere dell'ingegno e gli strumenti finanziari).

⁸ GIGLIOTTI F., *I beni* (Cap. VIII), in *Diritto Privato*, Torino, 2021, p. 261.

⁹ GAMBARO A., *op. cit.*, p. 26.

A tal proposito, essendo quest'ultima una categoria aperta e dinamica che si espande con l'avvento di nuove specie di beni, sono da considerarsi *nuovi beni immateriali*, “*quei beni privi di un espresso riconoscimento legislativo, o comunque non riconducibili al catalogo tradizionale dei diritti di privativa*”¹⁰. Con questa espressione, si definiscono le nuove entità costruite dall'attuale sistema socioeconomico volte a generare utilità anche se connotate da un incerto regime giuridico di appartenenza (ad esempio i nomi a dominio o le informazioni aziendali riservate).

Una ulteriore distinzione possibile è tra i beni *immobili*, ossia il suolo e tutto ciò che stabilmente vi inerisce (art. 812 c.c.), ed i beni *mobili*¹¹, tra i quali vanno ascritti tutti gli altri beni, comprese le energie¹².

La distinzione tra queste due *species* non si limita a differenziarle in base alla loro intrinseca natura, bensì è possibile cogliere delle rilevanti diversità anche in base al regime giuridico al quale essi sono sottoposti. Per trasferire la proprietà di un bene immobile è richiesta, infatti, quale requisito *ad substantiam*, la forma scritta del contratto per la piena validità e congruità dell'atto. Si richiede, inoltre, la trascrizione dell'atto di vendita

¹⁰ RESTA G., *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in AA.VV., *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano, 2010, p. 4.

¹¹ Sono quei beni caratterizzati dall'idoneità ad essere spostati o con propria forza o ad opera dell'uomo da un luogo all'altro, senza che di essi risultino minimamente intaccate la sostanza e la destinazione economico-sociale.

¹² GIGLIOTTI F., *op. cit.*, p. 265.

nei pubblici registri immobiliari, al fine di rendere opponibili a terzi gli atti di disposizione dei beni.

Per i beni mobili, invece, non si richiedono tali formalità. Per il trasferimento della proprietà in capo ad un nuovo soggetto, è sufficiente la mera consegna del bene all'acquirente ed il possesso di quest'ultimo, unitamente alla sua buona fede al momento dell'acquisto, è prova dell'acquisto del titolo (art. 1153 c.c.)¹³.

Tra i beni mobili ne esistono alcuni che sono soggetti ad un regime particolare, si tratta dei beni mobili *registrati* (automobili, aerei etc.) che quanto a determinati aspetti della disciplina giuridica (requisiti di forma ed onere di pubblicità) sono assimilabili ai beni immobili.

Ulteriore rilievo è assunto dai beni *consumabili* che, per definizione, «non possono arrecare utilità all'uomo senza perdere la loro individualità» (c.d. *ad utilità semplice*); di contro, i beni *inconsumabili*, sono quegli oggetti «suscettibili di plurime utilizzazioni senza essere distrutti nella loro consistenza» (anche detti *ad utilità permanente*). La distinzione in questione ha un fondamento naturalistico in quanto risulta essere decisiva non la natura del bene, bensì soltanto l'utilizzo che viene fatto dello stesso.

¹³ MASSARO V., *Il trasferimento della proprietà: breve sintesi*, in *Jus Navigandi*, Teresina, 2015, p. 1 ss.

I beni possono essere impiegati separatamente o congiuntamente, formando *combinazioni di beni*¹⁴. Può accadere che un bene composto appartenga ad un singolo proprietario, mentre i singoli elementi siano di proprietari differenti.

In tali circostanze è importante distinguere tra bene mobile e bene immobile: se il bene composto è un bene mobile, il proprietario del singolo elemento può rivendicare il suo diritto a meno che la separazione non comporti un deterioramento. In questo caso il bene composto diventa comune ed il suo valore è determinato dal valore dei singoli elementi.

Se il bene composto è un bene immobile, invece, i singoli elementi diventano di proprietà del soggetto titolare dell'immobile, in base al principio dell'accessione, secondo cui la proprietà di una cosa si estende a tutto ciò che si unisce ad essa per incorporazione (art. 934 c.c.).

Altra categorizzazione di beni è quella tra beni pubblici e privati.

I primi sono caratterizzati dall'inalienabilità assoluta per loro natura o finalizzazione. Il potenziale conflitto tra interessi pubblici e privati, infatti, si acuisce per i beni pubblici ad uso generale, per i quali il pubblico

¹⁴ I beni possono usati singolarmente oppure in combinazione con altri, così da implementare l'utilità che più beni composti possono fornire. È possibile una distinzione tra *bene semplice*, ossia quel bene le cui componenti non possono essere divise senza distruggere il bene stesso o alterarlo, e *bene composto*, consistente in quel bene le cui componenti possono essere separate tra loro.

interesse si sostanzia nel godimento del bene, senza che vi sia alcun vincolo¹⁵.

Il Codice civile enuncia con carattere sistematico i beni pubblici, individuando quelli facenti parte del demanio pubblico destinati all'uso gratuito e diretto della totalità dei cittadini.

Da una prima lettura dell'articolo 822 c.c. è possibile evincere una sottodistinzione fra gli stessi. Infatti, nella prima parte del disposto normativo si fa riferimento ai beni che non potrebbero che appartenere allo Stato e che sono assoggettati ad un regime di proprietà demaniale; nella seconda parte, l'elenco dei beni riguarda quelli che possono essere oggetto sia di proprietà statale che di privati e ricadenti in regime demaniale solo quando appartenenti allo Stato¹⁶.

A questa categoria va aggiunta quella dei beni del patrimonio indisponibile (art. 826 c.c.) che sono destinati direttamente ad un fine pubblico. In astratto essi sono "commerciabili", salvi gli specifici divieti previsti dalla normativa di settore, essendo gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico. Per essere alienati, i beni del

¹⁵ FIDONE G., *Proprietà pubblica e beni comuni*, Milano, 2017.

¹⁶ Ai beni demaniali, per fare un esempio, appartengono i beni del cosiddetto demanio marittimo. Questi ricomprendono, oltre ai beni già elencati nell'art. 822 c.c., quelli destinati agli usi pubblici marittimi (art. 28. c.n.).

patrimonio indisponibile devono essere sottratti dal vincolo di indisponibilità, previa approvazione dell'atto dichiarativo di dismissione del bene che ne accerti la cessazione della destinazione a pubblico servizio.

I beni in questione sono caratterizzati, oltre che dall'intrinseca inalienabilità, da una connotata istituzionalità rinvenibile, ad esempio, nei beni culturali, nei beni di interesse storico, archeologico e artistico.

Nel caso specifico, coesiste in capo a tali beni un duplice interesse: pubblicistico alla conservazione ed alla loro fruibilità, e privatistico volto al loro sfruttamento economico. In tal senso può parlarsi di una proprietà di "terzo grado", che deve «prevalere sugli interessi tipici della proprietà "di primo grado" (quella del privato) e sulla proprietà "di secondo grado", facente capo ad eventuali soggetti pubblici»¹⁷.

Nelle suddivisioni codicistiche sembra essere stato adottato un criterio distintivo che ha seguito una teorica scala progressiva secondo la maggiore o minore importanza che si attribuisce ai beni¹⁸.

L'ultima categoria di beni riguarda quelli che fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato (art. 828 c.c.). Questi, a differenza dei beni del patrimonio indisponibile che non possono essere sottratti alla loro

¹⁷ RODOTÀ S., *Lo statuto giuridico del bene culturale*, in *Annali dell'associazione Bianchi Bandinelli*, Roma, 1994, p. 15 ss.

¹⁸ CAPUTI JAMBRENGHI V., *I beni pubblici*, in *Diritto Amministrativo I*, Milano, 1993, p. 962.

destinazione, se non quando consentito dalla normativa vigente, possono, invece, essere dati in uso a terzi mediante contratti di diritto privato (ad esempio nel caso della locazione o del comodato).

Mentre il diritto sui beni demaniali ha carattere di proprietà pubblica, quello sui beni patrimoniali va ricondotto alla proprietà privata.

I beni demaniali rispondono alle dirette esigenze della collettività (si pensi ad esempio a strade, fiumi, porti etc.) e sono destinati a garantire un servizio pubblico¹⁹. Alla luce di questa loro peculiarità vengono definiti come beni *quoad usum* piuttosto che *quoad proprietatem*²⁰.

La demanialità, quindi, è “*correlata sin dal suo sorgere non più (in modo generico) ad un interesse, ma specificamente ad una funzione pubblica e con essa sta e cade*”²¹.

Infine, occorre rilevare come l’originario distacco tra beni pubblici demaniali e patrimoniali indisponibili abbia subito un importante ridimensionamento, assumendo sempre maggior peso l’uso che si fa del bene stesso, rivolto alla soddisfazione di interessi collettivi²². Non vi sarebbe, quindi, una tipologia astratta cui ricollegare il bene ai sensi

¹⁹ INGROSSO G., *Demanio (diritto moderno)*, in *Noviss. Dig. It. V*, Torino, 1957, p. 431.

²⁰ CAPUTI JAMBRENGHI V., *Beni pubblici (uso dei)*, in *Dig. Disc. Pubbl. II*, Torino, 1987, p. 303.

²¹ CAPUTI JAMBRENGHI V., *Beni pubblici e di interesse pubblico*, in *Diritto Amministrativo II*, Bologna, 2005, p. 192.

²² CASTORINA E., *Beni pubblici*, in *Il Codice Civile Commentario*, Milano, 2008, p. 163.

dell'art. 822 c.c., bensì il regime giuridico risulterebbe essere collegato all'uso cui esso è diretto²³.

3. I beni comuni

Dai beni pubblici (appartenenti al demanio ed al patrimonio dello Stato) si distinguono i beni comuni. Quando si parla di quest'ultimi si fa riferimento ad un *concetto in cerca di identità*²⁴, per l'approccio che ha riguardato i processi collettivi ad essi sottesi²⁵. Vi è una differenza sostanziale ed evidente che supera la rigida suddivisione intercorrente tra quanto viene definito pubblico e privato, nella cui concezione comune viene tutto ricondotto alla dicotomia statale-commerciale²⁶.

Secondo una prima accezione il bene comune è assimilabile ad una res di uso comune e, per questa ragione, nessuno è autorizzato ad appropriarsene e renderla un bene di uso e consumo esclusivo o personale.

La logica dominante di fondo, quindi, risiede *nell'idea che i beni comuni*

²³ La Corte Costituzionale, con l'emissione della sentenza n. 286/1985, ha accolto il principio in questione, sottolineando la distinzione netta tra uso indiretto, come nel caso degli aeroporti o delle strade ferrate, ed uso diretto, per cui si veda demanio marittimo, idrico, stradale ecc. Si evince, quindi, che il regime giuridico operante debba essere consono all'uso cui attende il bene, senza che dipenda da una rigida differenza meramente codicistica.

²⁴ FRANZINI M., *I "tanti" beni comuni e le loro variegate conseguenze economiche*, in *Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari*, Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco, Annali 2010-2012, Roma, 2013, p. 203.

²⁵ NESPOR S. *L'irresistibile ascesa dei beni comuni*, in *Federalismi.it*, 2013.

²⁶ STANZIONE P., TROISI B., *Principi generali del diritto civile*, Torino, 2011.

*appartengano originariamente alla collettività*²⁷. E ciò contrariamente a quanto da altri ritenuto secondo cui i beni comuni non si differenziano per le caratteristiche oggettive comuni a tutte le res facenti parte della categoria, bensì che siano “*resi tali da contesti in cui divengono rilevanti in quanto tali*”²⁸. I beni comuni, intesi come *res communes omnium*, risalgono al diritto romano ove i giuristi erano soliti confondere e mischiare le *res* in oggetto, ossia quelle lasciate in godimento a tutti gli esseri umani, con le *res publicae*. Nonostante la naturale contiguità tra le due categorie di beni, però le prime non erano di proprietà di alcun soggetto, né individuale né collettivo, ragion per cui tutti gli uomini dovevano poterne usufruire in ragione della caratteristica intrinseca della cosa stessa quale ad uso comune.

Criticamente si è osservato, però, che “*le res communes omnium fossero per loro natura occupabili ad esclusione degli altri possibili utenti, purché a questi ultimi fosse assicurata un’uguale opportunità di sfruttare altre porzioni della stessa risorsa*”²⁹. Perciò, le *res communes omnium* non sono mai state ascritte alla categoria dei beni, essendo liberamente disponibili

²⁷ MARELLA M., *Per un diritto dei beni comuni*, in *Oltre il pubblico e il privato*, Verona, 2012, p. 11.

²⁸ MATTEI U., *Beni comuni*, in *Un nuovo manifesto*, Roma, 2011, p. 53.

²⁹ FIORENTINI M., *L’acqua da bene economico a “res communes omnium” a bene collettivo*, in *Analisi giuridica dell’economia*, 1, 2010, pp. 39 ss.

in natura in quantità illimitata, non necessitando di regolamentazione da parte dell'ordinamento per il loro godimento.

Nell'odierno contesto giuridico, la categoria dei beni comuni costituisce una "novità" giuridica che ricomprende al suo interno beni, servizi ed utilità di ogni tipo. Per questa ragione, oggi *"il richiamo ai beni comuni assume un connotato di complessivo ripensamento dello statuto proprietario nella tarda-modernità, mettendo in scacco i fondamenti privatisti e pubblicisti su cui poggia l'attuale, precario ordine giuridico statale e globale"*³⁰.

Ciò che rileva, ai fini della comprensione della categoria, è il fatto che si prescinda dal titolo di proprietà su un bene, facendo prevalere la funzione sociale dello stesso³¹.

Il legislatore ha tentato di disciplinare l'ambito dei beni comuni e lo ha fatto in particolare la Commissione Rodotà del 2007, insediatasi durante

³⁰ ALLEGRI G., *Quali istituzioni per le pratiche costituenti del comune? Primi appunti per un uso creativo e "minore" del nuovo diritto comune*, in CHIGNOLA S. (a cura di), *Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti*, Verona, 2012, p. 175.

³¹ La giurisprudenza può venire in aiuto a coloro i quali si vogliono addentrare nella comprensione di questo fenomeno: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con la sentenza n. 3665/2011, riguardante le "valli di pesca" site nella Laguna di Venezia, facendo aderire alle stesse il concetto di beni comuni, facendo riferimento a res che, a prescindere dal titolo di proprietà che si poteva vantare su esse, fossero funzionali a consentire il perseguimento degli interessi dell'intera collettività, sottraendo la loro fruizione a pochi privilegiati. La Cassazione, facendo leva sul dettato costituzionale contenuto negli artt. 2, 9 e 42, ha superato la concezione proprietaria delle res per assicurare uso e servizio delle stesse alla collettività per realizzare a pieno quanto previsto dalla Costituzione.

il Governo Prodi con lo scopo di elaborare principi e criteri direttivi per un disegno di legge delega al Governo, riguardante la novellazione del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice civile.

La proposta del disegno di legge si è distinta per tre caratteristiche “giuridicamente innovative”: una riforma della disciplina dei beni pubblici, idonea a rendere una dimensione ordinante e razionalizzatrice di una realtà normativa quanto mai farraginoso; una classificazione dei beni legata alla loro natura economico-sociale, differente dalla distinzione fra demanio e patrimonio indisponibile; la proposta di riconduzione della parte del Codice civile che riguarda i beni pubblici ai principi fondamentali della Carta Costituzionale, collegando le utilità dei beni alla soddisfazione dei diritti della persona e al perseguimento di interessi pubblici essenziali.

Nonostante la Commissione abbia presentato un elaborato molto dettagliato, la proposta normativa non ha mai visto la luce, rimanendo ogni ulteriore chiarificazione rimessa all’attività giurisprudenziale³². Per questa ragione, nel corso del tempo, si è assistito a numerose iniziative politiche volte a sensibilizzare il legislatore sul tema. Basti pensare alla

³² La giurisprudenza civile, con la sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 3665 del 2011, ha accolto il principio secondo cui devono ritenersi comuni, prescindendo dal titolo di proprietà, quei beni che risultino funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività ed alla realizzazione dello Stato sociale.

Costituente per i beni comuni, ossia alle assemblee permanenti strutturate a livello territoriale e composte da giuristi e movimenti associazionistici, con lo scopo di sollecitare interventi normativi sul presupposto della necessaria revisione della categoria dei beni³³.

4. Segue. Beni comuni e servizi pubblici essenziali

In considerazione della rilevanza dei beni comuni occorre verificare il rapporto con i servizi pubblici essenziali e ciò in quanto spesso la gestione di questi ultimi ha come fondamento lo sfruttamento dei beni comuni appartenenti alla collettività. Con l'accezione *servizi pubblici essenziali* si fa riferimento alle prestazioni di rilevante interesse pubblico e generale, destinate alla collettività da soggetti pubblici (Stato, Regioni) e garantite dallo Stato, gravando il costo delle stesse sul bilancio statale sotto forma di spesa pubblica.

Essendo pacifico che i beni comuni siano risorse che generano utilità alla collettività, è da chiedersi se questi, già presenti in natura, possano divenire oggetto di godimento a seguito dell'azione antropica e perciò divenire oggetto di servizi pubblici³⁴. Si pensi ad esempio all'acqua, il cui

³³ RODOTÀ S., *Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in MARELLA M. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, Roma, 2012, pp. 314-318.

³⁴ MARELLA M., *Il diritto dei beni comuni: un invito alla discussione*, in MARELLA M. (a cura di), *op. cit.*, Roma, 2011, p. 112.

diritto all'utilizzo avviene non solo a seguito di prelievo dal fiume o dalla sorgente, ma anche a mezzo di un servizio di natura infrastrutturale creato dall'uomo in modo tale da garantirne a tutti il godimento, senza la previsione di una privatizzazione del servizio³⁵.

I beni comuni vengono riconosciuti quindi all'utenza in base ad un processo di identificazione del valore sociale della funzione che svolgono.

Ulteriore tratto distintivo è il legame intercorrente fra risorsa e comunità³⁶, che non può ovviamente contemperare la possibilità che i beni comuni siano assoggettati alla gestione dei privati. Criticamente, infatti, si è osservato che *“i beni comuni sono l'orizzonte strategico entro cui collocare la ridefinizione di un nuovo modello di sviluppo ed entro tale orizzonte la sussidiarietà ha un ruolo essenziale, ma tale ruolo si svolge, per l'appunto, a un livello sussidiario... della sfera pubblica”*³⁷.

Il controllo privato rischierebbe di indirizzare le risorse verso i beni che siano produttivi di maggior reddito rispetto agli altri, creando così un

³⁵ Sul punto si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 199/2012, con la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 del d.l. 138/2011 che prevedeva la privatizzazione dei servizi pubblici locali. Il vizio riscontrato consisteva nella violazione dell'art. 75 Cost., in base al quale è vietato il ripristino di una normativa abrogata dalla volontà popolare attraverso referendum: la Corte, infatti, rileva che quell'articolo ripropone nella sostanza la vecchia norma che i referendum abrogativi tenutisi a giugno 2011 voleva cancellare, anzi peggiorandone la previsione normativa.

³⁶ LUCARELLI A., *Note minime per una teoria giuridica dei beni comuni*, in «Quale Stato», 3-4, 2007, p. 87.

³⁷ PENNACCHI L., *Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica*, Roma, 2012.

segmento economico privo del requisito fondamentale della concorrenza ed esponendo i consumatori ad un mercato privo di tutele.

D'altronde però, una gestione pubblica come quella condotta ad oggi, non è in grado di reggere gli attuali assetti socioeconomici, mancando soprattutto di oculatezza nell'utilizzo delle poche risorse a disposizione. L'ideale sarebbe una gestione mista pubblico/privata, che preveda la partecipazione dell'utenza alle attività di indirizzo e controllo dei beni comuni³⁸.

5. Le energie naturali aventi valore economico

Tra le categorie di beni già il Codice del 1865 prevedeva le energie.

Adoperando una particolare tecnica di redazione normativa venne ipotizzata l'eguaglianza *energia-cosa*, poiché *“la cosa era avvertita come l'oggetto di diritto per eccellenza”*³⁹. Si riconobbe, cioè, che l'energia elettrica fosse dotata del requisito dell'isolabilità e che, pertanto, dovesse qualificarsi come cosa, e cioè come possibile oggetto di godimento

³⁸ La formula della società mista è confermata nella sua validità dalla costante considerazione nei processi di riforma, come in altri ordinamenti europei; nel tempo sono state modificate l'entità della partecipazione privata e le modalità di costituzione o sono stati introdotti nuovi requisiti oppure potrà essere prevista una più evidente natura collaborativa che l'avvicina maggiormente al partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, ma di certo questo schema rappresenta una soluzione di riferimento per gli enti locali, soprattutto in una fase di restrizione delle risorse pubbliche.

³⁹ GENTILE G., *Lezioni di diritto dell'energia. Le nuove tematiche*, Milano, 1989.

esclusivo e anche di diritto reale. Le energie, quindi, andavano ricomprese tra le cose e ciò sul presupposto di poterle immagazzinare in appositi accumulatori⁴⁰.

In questa direzione il Codice penale ha previsto al 2° comma dell'art. 624 c.p. che “agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico”, e il Codice civile del 1942 all'art. 814 c.c. ha statuito che “si considerano beni mobili le energie aventi valore economico”. Di qui che il contratto di fornitura di energia elettrica deve inquadrarsi nel novero dei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), sulla base dei quali una parte si obbliga, verso corrispettivo, ad eseguire, a favore di altra, prestazioni periodiche o continuative di cose; mentre, si qualifica come appalto la prestazione continuativa o periodica di servizi (art. 1677 c.c.).

Le misure adottate dal legislatore sono state piuttosto limitate perché il contesto socioeconomico del tempo era prevalentemente agricolo e le problematiche legate alla produzione ed all'utilizzo di energia erano viste in via residuale. Dal punto di vista civilistico, nonostante l'equiparazione operata dall'art. 814 c.c., il legislatore allarga la portata del disposto normativo all'intero ventaglio delle energie naturali che abbiano valore

⁴⁰ CARNELUTTI V., *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. Dir. Comm. I*, Padova, 1913, pp. 354 ss.

economico. In effetti la norma mostra alcuni punti deboli: il primo riguarda il carattere ridondante della terminologia adoperata, ed in particolare è l'aggettivo "naturale" che non aggiunge alcun valore all'idea di energia, e ciò perché "*nessuna energia può produrre l'uomo che non esista già in natura*"⁴¹; il secondo, invece, attiene alla caratterizzazione economica che viene attribuita ad essa.

Riconducendo le energie naturali aventi valore economico a tutti i beni diversi da quelli classificati come immobili ex art. 812 c.c., è possibile affermare che il regime giuridico dell'energia elettrica sia quello dei beni mobili (art. 814 c.c.). Sul punto vi sono stati contrasti dottrinali, in quanto molti studiosi non hanno condiviso la scelta di comprendere le energie in questione nel regime giuridico dei beni mobili.

Le energie naturali, quando esulano dal controllo umano non vengono considerate come *beni* a sé stanti, bensì come parti del bene che le genera, non rilevando in alcun modo l'impiego per le quali vengono adoperate⁴².

⁴¹ BIONDI B., *I beni*, in *Tratt.*, Vassalli, Torino, 1956, p. 38.

⁴² MESSINETTI D., *Energia (dir. priv.)*, in *Enc. Dir. XIV*, Milano, 1965, p. 867.

6. Tipi di energie e rapporti nascenti dal loro sfruttamento

Le energie, dunque, ricoprono il ruolo di motore principale dell'economia.

Il reddito e la qualità della vita dipendono dalla quantità di energia a disposizione dell'essere umano. Con la progressiva dematerializzazione della società e l'efficienza sempre maggiore delle infrastrutture tecnologiche è possibile ridurre in maniera consistente il rapporto tra energia impiegata e reddito prodotto.

Le fonti di energia sono riserve di materie prime in grado di liberare energia e si distinguono in primarie, se prodotta direttamente dalla natura e utilizzabili senza alcun processo di trasformazione⁴³, e secondarie, se invece necessitano di trattamento.

Tra le fonti primarie rientrano: le fonti non rinnovabili (carbone, petrolio e metano); le fonti rinnovabili (sole, vento, biomasse, geotermia ed idrica).

Per quanto riguarda le prime, sono disponibili in quantità limitata e sono destinate ad esaurirsi. Queste soddisfano l'82% circa del fabbisogno energetico mondiale⁴⁴, nonostante l'alto tasso inquinante che producono.

Le fonti primarie devono possedere una serie di caratteristiche per potere essere sfruttate, come il rilascio continuo di energia senza interruzioni,

⁴³ COMINI G., in *Verso una nuova energetica. Dalle fonti esauribili alla decarbonizzazione*, *libreriauniversitaria.it edizioni*, Limena, 2022.

⁴⁴ Energy Institute, *Statistical Review of World Energy*, in *Energyinst.org*, 2023.

l'indirizzabilità della stessa per l'utilizzo, la frazionabilità in più parti per consentirne l'utilizzo parziale.

Le fonti secondarie, invece, sono utilizzabili solamente se frutto di trasformazione energetica mediante processi chimico-fisici, non essendo direttamente disponibili in natura. I processi di produzione di energia variano a secondo del tipo di energia che si vuol generare (elettrica, termica o carburanti).

Le fonti di energia non rinnovabili sono quelle che derivano da risorse limitate, destinate ad esaurirsi nel tempo e dall'alto impatto ambientale.

Il loro vastissimo impiego, quasi totale a livello mondiale a scapito delle energie rinnovabili, è dovuto alla capacità di generare maggiori quantità di energia per mezzo di impianti di trasformazione e produzione con una tecnologia semplice, senza utilizzo di particolari procedure tecniche.

Per impiegare l'energia prodotta a seguito dei processi di trasformazione, è necessario ricorrere alla c.d. *rete elettrica*, ossia l'insieme di impianti destinati al passaggio di energia elettrica dal fornitore, che eroga il servizio, al consumatore, che ne usufruisce.

Ebbene, la filiera di produzione e distribuzione del bene *energia* si è distinta, nel corso degli anni, per la propria mutevolezza di gestione.

Agli inizi del secolo scorso, era caratterizzata da monopoli territoriali in cui lo Stato assisteva passivamente alla concorrenza che si creava tra produttori/distributori, seguendo le regole confacenti al mercato energetico. Successivamente, a metà del XX secolo, si assistette ad una nazionalizzazione della filiera, nella quale lo Stato ha, di fatto, monopolizzato le attività intervenendo direttamente nella gestione economica delle risorse.

Ad oggi, si è giunti ad un sistema in base al quale lo Stato assume il ruolo di figura *super partes* che detta regole e vigila sulla loro osservanza, attraverso la creazione di “Autorità”⁴⁵.

La struttura della filiera elettrica è definibile come un *sistema a rete*⁴⁶, in quanto composto da una pluralità di segmenti. Il primo di questi è l'attività di produzione, ossia la trasformazione della risorsa da materia grezza a bene in grado di apportare utilità all'utente. Il processo in questione è stato completamente liberalizzato dal c.d. *Decreto Bersani* (d.lgs. n. 79/1999).

Gli impianti autorizzati alla produzione di energia elettrica sono sottesi a strettissimi vincoli di natura normativa, riconducibili al rispetto degli

⁴⁵ GENTILE G., *Impresa ed energia: la stagione dello Stato imprenditore*, in *Rassegna giuridica dell'energia elettrica*, 2001, p. 4 ss.

⁴⁶ GRIPPO E., MANCA F., *Manuale breve di diritto dell'energia*, Padova, 2008.

obblighi di servizio pubblico ed alla preminenza del soddisfacimento del fabbisogno elettrico complessivo sui fabbisogni imprenditoriali.

Gli imprenditori, una volta ottenuta l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto, sono titolari di un mero diritto di produzione e non di commercializzazione⁴⁷. Quest'ultimo aspetto costituisce il segmento conclusivo della filiera elettrica, concretandosi nella gestione dei rapporti con i consumatori finali, ivi compreso l'allacciamento alla rete e la fatturazione dei consumi effettivi.

La dottrina⁴⁸ e la giurisprudenza tradizionale⁴⁹, seguendo la teoria dell'energia rientrante nella categoria dei beni mobili, qualificano il contratto di fornitura di elettricità come una somministrazione (art. 1559 c.c.), escludendo dalla filiera la fase della produzione e quelle ad essa immediatamente connesse, limitando lo schema contrattuale al rapporto tra erogatore e fruitore. Per tale ragione, l'oggetto del contratto è connotato dalla consumabilità e misurabilità ed il venditore offre una prestazione continuativa e determinata solo nel genere.

Nel contratto di somministrazione energetica sono rinvenibili, quindi, due obbligazioni principali: quella di *facere*, ossia la messa a disposizione

⁴⁷ VETRÒ F., *La regolazione pubblica del mercato elettrico. Sull'ordine giuridico del mercato libero dell'energia elettrica*, in *Riv. it. Dir. Pubbl. com.*, 2003, p. 813 ss.

⁴⁸ ORICCHIO A., *La somministrazione di energia elettrica*, Milano, 2002.

⁴⁹ Ex multis: Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 9843/2011.

dell'energia erogabile; quella di *dare*, consistente nell'effettiva erogazione dell'energia. Eventuali interruzioni della fornitura, se caratterizzate da durata tale da comportare inadempimento dell'obbligazione, saranno in grado di viziare il rapporto e si potranno applicare i rimedi previsti dalla disciplina codicistica ex art. 1668 e ss. In tal senso è illuminante una recente pronuncia della Suprema Corte⁵⁰, la quale sancisce che in caso di disservizio, il fornitore ha "l'onere di attivarsi in prima persona al fine di far salvo l'interesse del cliente alla continuità della prestazione energetica, con prestazioni accessorie ed ausiliarie volte a proteggere il concreto interesse del cliente finale". Qualora la condotta della società fornitrice integri inadempimento degli obblighi contrattuali - in difetto di prova circa l'assolvimento degli oneri di protezione - sul soggetto somministrante ricade l'obbligo di risarcire il danno contrattuale, pure a fronte di un fatto imputabile al terzo (la società addebitava la causa del disservizio al furto di rame subito e, pertanto, si riteneva non responsabile dello stesso).

Per quanto riguarda l'obbligazione di *dare*, il contratto è qualificabile a prestazioni periodiche; per quella di *facere*, invece, a prestazione continuativa per l'obbligo di continuità dell'offerta del servizio.

⁵⁰ Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 6930/2024.

La particolare natura del bene energia determina una situazione in grado di apportare rilevanti modifiche ai contenuti della fattispecie negoziale tipica principalmente con riferimento agli obblighi delle parti.

In conclusione, si evince come la fornitura elettrica rappresenti un ambito in cui la dimensione pubblicistica assume rilevanza negli accordi tra i privati⁵¹ e ciò al fine di garantire una concorrenzialità effettiva nel sistema domanda-offerta per il settore energetico.

⁵¹ SOLINAS C., *Autonomia privata ed eteronomia nel servizio di fornitura di energia elettrica. Forme e strumenti della regolazione del mercato*, in *Contratto e impresa*, 6, 2010, p. 1375.

CAPITOLO II

Dalla crisi energetica degli anni '70 a oggi

Sommario: 1. La crisi energetica degli anni '70. 2. La crisi energetica dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. 3. Il fenomeno del *rising energy price*. 4. La situazione globale. 5. La situazione italiana.

1. La crisi energetica degli anni '70

Gli anni '60 e '70 del XX secolo sono stati determinanti per l'economia del nostro Paese. Il boom registrato nei c.d. *anni ruggenti*, quando il PIL crebbe fino ad un tasso del 6,3% annuo, ha alterato il settore dei consumi, specialmente di quelli durevoli come gli elettrodomestici rendendoli accessibili anche ai ceti popolari⁵². In tale contesto si svilupparono i concetti di consumo e consumatore, che hanno coinvolto diversi ambiti⁵³. Con l'attacco del 6 ottobre 1973 ad Israele da parte degli eserciti di Siria ed Egitto ed il conseguente aumento del prezzo del petrolio e dei suoi derivati è venuto meno il ciclo positivo di sviluppo dell'Occidente con danni rilevanti per il settore dell'industria in crisi per l'approvvigionamento energetico. Tale contesto geopolitico ha determinato un aumento del

⁵² CASTRONOVO V., *Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri*, Torino, 2013.

⁵³ NIVARRA L., *Gli anni Settanta del Diritto Privato*, Milano, 2008.

costo della vita rispettivamente del 5,1% e del 12,3% negli anni 1970 e 1973⁵⁴. Gli studiosi sono concordi nell'identificare tale periodo come quello in cui hanno inizio trasformazioni fondamentali nella vita culturale, politica ed economica del continente europeo⁵⁵.

Nello specifico, l'ambito industriale italiano del tempo era fortemente penalizzato dalla scarsità delle risorse naturali energetiche presenti sul territorio, dalla tardiva industrializzazione e da un sistema governativo accentratore che hanno impedito l'autosufficienza energetica ed hanno reso necessario il ricorso ad approvvigionamenti esterni⁵⁶. Con l'aumento dei consumi energetici, si è registrato un incremento della crescita economica⁵⁷. Di qui la necessità per i Paesi occidentali di adottare politiche di razionamento dell'energia (limitazioni al riscaldamento degli edifici pubblici, degli orari della pubblica illuminazione ed il sistema delle targhe alterne per la circolazione) e di ricercare fonti energetiche alternative al greggio come il gas naturale e l'energia atomica. Una volta dimostrato

⁵⁴ SCAJOLA S., *Tra crisi e ristrutturazione: alla ricerca di un nuovo modello economico. L'ideologia della programmazione*, in CALABRESE O. (a cura di), *La difficile democrazia*, Milano, 1985.

⁵⁵ LIFSET R.D., *A New Understanding of the American Energy Crisis of the 1970s*, in *Historical Social Research*, 39 (4), Mannheim, 2014, p. 22.

⁵⁶ COLOMBO U., *Energy issues and policies in Italy*, in *Ann. Rev. Energy*, 9, San Mateo, 1984, pp. 31 ss.

⁵⁷ AKADIRI S.S., UGURAL S., ALKAWFI M.M., *Towards achieving environmental sustainability target in Italy. The role of energy, real income and globalization*, in *Science of the Total Environment*, 1, Amsterdam, 2019, p. 1293.

plasticamente come la totale dipendenza dai Paesi esportatori fosse in grado di mettere in ginocchio gli interi assetti produttivi di un continente, anche in ragione dell'instabilità geopolitica che storicamente caratterizza la zona di estrazione di tale materia prima, gli Stati vittima della crisi si sono dovuti riorganizzare. Se in Europa occidentale si è riuscito, attraverso un robusto piano di investimenti, a trasformare e modernizzare il sistema industriale, tale obiettivo non è stato raggiunto nella zona orientale poiché i Paesi ivi presenti non erano in possesso delle risorse economiche per la necessaria riconversione⁵⁸. La fine della crisi è stata raggiunta grazie ai contrasti scoppiati all'interno delle comunità arabe, ai quali i Paesi aderenti all'OPEC (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio) risposero aumentando i livelli di estrazione e diminuendo il prezzo di vendita del greggio.

2. La crisi energetica dopo lo scoppio della guerra in Ucraina

Superato il momento di difficoltà registrato negli anni '70, il problema dell'approvvigionamento energetico non si è più ripresentato per lungo tempo. Si è avuto, piuttosto, un ritorno alle condizioni pregresse con

⁵⁸ PETRINI F., *La crisi energetica del 1973. Le multinazionali del petrolio e la fine dell'età dell'oro (nero)*, in *Contemporanea*, 3, Bologna, 2012, p. 445.

un'abbondante offerta di energia ed una situazione di sostanziale quiete nelle regioni estrattrici di petrolio⁵⁹.

Il problema, in proporzioni maggiori, si è recentemente riproposto a seguito del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte del popolo russo, infatti, si è registrato un incremento del 20% in tutto il mondo del prezzo di fornitura dell'energia, probabilmente dovuto al timore di un possibile embargo del greggio e del gas⁶⁰. L'attacco ai danni dell'Ucraina ha scatenato una dura reazione da parte delle altre potenze mondiali⁶¹ che per cercare di indebolire l'aggressore hanno ideato pacchetti di sanzioni volti al congelamento di fondi, di attività finanziarie e risorse economiche delle persone ed enti oggetto di misure restrittive a livello nazionale. La Russia, com'è noto, è un Paese che vanta grandi interessi commerciali di import-export con il resto del mondo, tra cui l'Italia. A seguito dell'adozione dei pacchetti di sanzioni per indebolire l'economia russa, numerosissime aziende italiane si sono trovate a non poter rispettare le commesse assunte in virtù dei contratti stipulati.

⁵⁹ CLÔ A., *Il rebus energetico. Tra politica, energia e ambiente*, Bologna, 2008.

⁶⁰ YAGI M., MANAGI S., *The spillover effects of rising energy prices following 2022 Russian invasion of Ukraine*, in *Economics Analysis and Policy*, 77, Amsterdam, 2023, p. 681.

⁶¹ MORVIDUCCI C., *Le misure restrittive dell'Unione Europea e il diritto internazionale: alcuni aspetti problematici*, in *rivista.eurojus.it*, 2, 2019, p. 77.

Si è posto il problema di ovviare da un punto di vista giuridico a questo inadempimento, onde evitare le gravose penali. Ci si è avvalsi di una interpretazione estensiva della clausola di “forza maggiore” che si inserisce nei contratti, ivi comprendendo il conflitto tra le cause di scioglimento.

La Suprema Corte⁶² ha ritenuto, infatti, che si registra la forza maggiore nel caso in cui l’evento sia straordinario ed imprevedibile. Il primo requisito ha carattere obiettivo, intendendo l’avvenimento come anomalo; il secondo, invece, ha carattere soggettivo, per cui si considera la diligenza e la conoscenza dell’altro contraente utilizzando come paragone l’agente “modello”. È pacifico come la guerra possa annoverare nel suo insieme la presenza degli elementi suddetti. Risulta particolarmente vantaggiosa l’applicazione di tale clausola perché disciplina, in una situazione di totale incertezza, le conseguenze legate al mancato rispetto dell’obbligazione assunta evitando di incorrere in contenziosi.

Si aggiunga, oltre l’aspetto giuridico appena esaminato, come il contesto di alta instabilità socioeconomica incida sulle realtà produttive, con la loro chiusura nei casi più estremi, rendendo oggettivamente impossibile il rispetto di quanto originariamente pattuito anche se formalmente

⁶² Si consulti, a tal proposito, la Relazione tematica n. 56/2020 redatta dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione che, seppur avente in esame la situazione del Covid-19, si ritiene essere applicabile in sede analogica alla vicenda bellica.

ottemperabile. Recentemente la dottrina⁶³ ha individuato una nuova categoria di clausole, definite “*hardship clauses*”, per mezzo delle quali regolamentare la sopravvenienza di circostanze che possono condurre ad uno squilibrio eccessivo delle prestazioni e che favoriscono la rimodulazione dell’assetto negoziale.

3. Il fenomeno del rising energy price

Da quanto affermato si evince l’importanza che il bene energia riveste nella società odierna. Come tutti i beni, viene ceduto in cambio di un corrispettivo il cui prezzo può variare a seconda del contesto in cui il negozio giuridico viene siglato. Qualsiasi oscillazione del suo valore, visto il suo trasversale utilizzo, è in grado di condizionare il mercato globale⁶⁴. Se, però, a seguito della crisi petrolifera del 1973 il mercato si è riassetato dopo aver toccato il picco, le motivazioni per l’instabilità e l’aumento ingiustificato dei prezzi odierni sembrano essere più profonde. Incidono non poco, sicuramente, l’incremento della domanda post pandemia per la ripresa di tutti i settori produttivi ed il difficile approvvigionamento dovuto allo scoppio del conflitto in Ucraina, con

⁶³ ZANCHETTA A., *Guerra Russia-Ucraina : gli effetti sui contratti direttamente o indirettamente colpiti dalle sanzioni*, Catanzaro, 2022.

⁶⁴ PRICE-SMITH A.T., *Oil, Illiberalism, and War: An Analysis of Energy and US Foreign Policy*, Cambridge, 2015.

conseguente aumento dei prezzi⁶⁵. Tali circostanze non possono che costituire un serio pericolo per i consumatori, incidendo sul potere d'acquisto in ragione dell'aumento di circa il 40% per l'energia nel 2022 rispetto al 2021, imputabile principalmente all'aumento del prezzo del gas⁶⁶. Per una logica di mercato, quando i prezzi dell'energia aumentano, i consumatori acquistano principalmente beni meno durevoli e, diminuendo la domanda, le imprese riducono la produzione e quindi gli investimenti. Il contraccolpo per il tessuto socioeconomico è, ovviamente, distruttivo. Questo rialzo del costo di fornitura dell'energia è riuscito a livellare il vecchio Continente: gli Stati, infatti, hanno dovuto affrontare le stesse difficoltà⁶⁷ (il mantenimento dell'utilizzo e della ricerca di fonti energetiche rinnovabili per sostituire quelle fossili; la costruzione di un mercato unico europeo tale da monitorare la sicurezza energetica e ridurre i costi delle forniture: previsione di sistema di sussidi e strumenti fiscali

⁶⁵ RADULESCU C.V., GOLE I., TROACA V.A., *Rising Energy Prices: The Impact on Inflation, Economic Activity and the Results of the Fight Against Global Warming*, in *BASIQ 2022 International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption*, Bucarest, 2022, p. 64; GNOCATO N., *Energy price shocks, unemployment, and monetary policy*, in *Journal of Monetary Economics*, 151, Amsterdam, 2025, p. 103734.

⁶⁶ KOSCH M., BLECH K., ABRELL J., *Rising Electricity Prices in Europe: The Impact of Fuel and Carbon Prices*, in *Social Science Research Network*, Amsterdam, 2022, p. 18.

⁶⁷ MENYHERT B., *The effect of rising energy and consumer prices on household finances, poverty and social exclusion*, in *JRC Science for Policy Report*, Lussemburgo, 2022, p. 8.

atti a garantire prezzi energetici accessibili, soprattutto ai consumatori in condizioni di povertà energetica).

Secondo un recente studio⁶⁸, al problema dell'aumento incontrollato dei prezzi va sommata la scarsa conoscenza da parte degli utenti delle tariffe energetiche dei contratti da loro sottoscritte per la fornitura. È stato riscontrato che l'80% degli intervistati non abbia saputo indicare il proprio consumo in kW/h ed il costo della quantità di energia elettrica consumata in un'ora.

Tra gli eventi estremi che hanno scatenato il fenomeno dell'aumento incontrollato dei prezzi c'è stato lo scoppio della pandemia da Covid – 19⁶⁹ che ha influito in maniera negativa sul segmento iniziale della catena di fornitura delle fonti energetiche⁷⁰. È diventata più che mai attuale la necessità del settore industriale di convertirsi a fonti energetiche rinnovabili senza dover dipendere più dalle fossili che, notoriamente, sono possedute ed esportate solamente da pochi Paesi al mondo.

⁶⁸ ALBERINI A., BIGANO A., CZAJKOWSKI M., ŠČASNY M., *Volatile energy markets, consumers and energy price expectations*, in *Energy economics*, 126, Amsterdam, 2023, p. 14.

⁶⁹ J., ZHAO X., CHANG C.P., *The impact of extreme events on energy price risk*, in *Energy economics*, 99, Amsterdam, 2021, p. 13.

⁷⁰ TORRES MUNGUÍA J.A., HESSELMAN M., MARTÍNEZ-ZARZOSO I., RUYSEN I., *Mapping energy poverty measures during the COVID-19 pandemic: a new global panel dataset*, in *Journal of Applied Economics*, 28 (1), Londra, 2025, p. 2.

La costante tendenza al rialzo dei costi di fornitura consiglia proprio di investire nelle energie rinnovabili ed incoraggiare la ricerca di metodi per incamerare l'energia prodotta in eccesso ed utilizzarla al bisogno, evitandone la dispersione. Fra i settori in cui è risultato più evidente l'impatto dell'aumento del costo dell'energia non può che annoverarsi quello dei lavori pubblici. Tale settore, infatti, è stato caratterizzato sempre fra quelli a rischio, in ragione dell'elevato tasso di burocrazia che lo attanaglia e che, di conseguenza, frena lo sviluppo per la collettività. Con il piano di investimenti varato dall'UE per tornare ai livelli pre-covid, ogni Stato membro ha provveduto a stilare un cronoprogramma di opere essenziali per la ripresa da concludere entro il sessennio 2021-2027.

Oltre i normali ostacoli che si frappongono per un corretto sviluppo di un cantiere e per la sua conclusione, l'aumento di prezzi dell'energia (in alcuni casi molto rilevante in percentuale rispetto al costo iniziale dell'opera), ha reso ancor più difficile l'esecuzione delle opere. Per cercare di rispettare la tabella di marcia inizialmente prevista, i singoli Paesi europei hanno adottato diverse misure legislative che si spera possano consentire di raggiungere l'obiettivo prefissato. Il governo italiano, ad esempio, "al fine di proteggere la realizzazione del PNRR e di altre opere, comprese quelle commissariate", ha previsto l'obbligo di inserimento della

clausola di revisione dei prezzi in tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, congiuntamente alla compensazione per i materiali da costruzione. Il meccanismo di revisione si basa sul riequilibrio della situazione contrattuale, assicurando continuità al contratto in esecuzione, diminuendo il pericolo per l'imprenditore esecutore delle opere che, in una situazione di incertezza economica del committente, sarebbe esposto a forti rischi. È evidente come, in tale ambito, sussista un dovere di cooperazione tra le parti contrattuali teso alla salvaguardia dei rispettivi interessi, rispettando lo standard qualitativo dei lavori inizialmente previsto ed evitando situazioni di squilibri dovuti alle obbligazioni assunte⁷¹. Peraltro, nel contesto europeo gli organi di governo sono orientati a prorogare di due anni il limite entro cui è necessario compiere le opere finanziate con il *Next Generation EU*.

4. La situazione globale

Il conflitto russo ucraino è, senza dubbio, un elemento determinante per l'incremento dei prezzi per i beni di prima necessità. Esso ha cagionato una profonda crisi in interi settori industriali ed il declino dei Paesi in via di sviluppo senza possibilità di salvezza per le popolazioni ivi residenti.

⁷¹ BERLOCO R., *Le sopravvenienze negli appalti pubblici. Caro materiali, revisione prezzi, compensazioni e rinegoziazione del contratto*, Roma, 2022.

L'aumento dei costi di fornitura delle materie prime per produrre energia in tali contesti si somma alle già gravi carenze che si registrano in tema di sicurezza alimentare e povertà diffusa in tutti i settori⁷². Un preciso e puntuale studio⁷³ sul tema rileva come in 19 Paesi sottosviluppati il calo percentuale dei consumi sia maggiore del calo del PIL.

La crisi globale, infatti, non riduce i redditi nazionali, bensì ha un impatto disomogeneo sulla distribuzione degli stessi a livello macroeconomico ed a risentirne solo maggiormente i consumi. I risultati di tale situazione sono disastrosi: più di 27 milioni di abitanti versano in condizioni di povertà estrema.

In considerazione della instabilità geopolitica suddetta e delle sue conseguenze si comincia a parlare del fenomeno della povertà energetica. Con tale formula si fa riferimento all'incapacità di potersi permettere, dal punto di vista economico, servizi energetici sufficienti per vivere una vita dignitosa. La non equa distribuzione delle fonti energetiche e le difficoltà di accesso ai servizi da queste dipendenti hanno dato impulso alla ricerca di soluzioni⁷⁴. Stante l'incalcolabile quantità di energia necessaria a

⁷² BENTLEY A., *Near to long term measures to stabilize global wheat supplies and food security*, in *Nature Food*, 3, Londra, 2022, pp. 483 ss.

⁷³ ARNDT C., *The Ukraine war and rising commodity prices: Implications for developing countries*, in *Global Food Security*, 36, Amsterdam, 2023, p. 5.

⁷⁴ BOEHM L., WILSON A.B., *EU energy security and the war in Ukraine: From sprint to marathon*, in *European Parliamentary Research Service*, Bruxelles, 2023.

svolgere le più semplici attività della vita quotidiana, si comprendono le ripercussioni che questa situazione comporta nella vita delle persone.

Già nel 2015 con la presentazione dell'AGENDA 2030, ossia un cronoprogramma stilato dai Paesi aderenti alle Nazioni Unite per il raggiungimento di obiettivi interconnessi per preservare l'ambiente e rendere lo sviluppo sostenibile, è stato previsto nel Goal n. 7 l'istituzione di un mercato interno dell'energia efficiente e competitivo in grado di garantire un approvvigionamento energetico green, scevro da insicurezze ed economicamente conveniente. La crescente domanda di energia congiuntamente ai dannosi eventi (Covid-19 e conflitto in Ucraina) causati dal fenomeno del *rising energy price*, stanno creando seri problemi per il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale ed energetica⁷⁵.

Il Consiglio Europeo, nell'adottare misure per il sostegno dei sistemi energetici, ha istituito la c.d. "Unione dell'Energia", organismo che si prefigge il compito di garantire sicurezza ed efficienza energetica, decarbonizzazione del settore produttivo e la destinazione di maggiori risorse alla ricerca ed all'innovazione. Altri organismi con tale finalità sono l'*Osservatorio comunitario sulla povertà energetica*, con il compito di

⁷⁵ BELAÏD F., *Implications of poorly designed climate policy on energy poverty: Global reflections on the current surge in energy prices*, in *Energy Research & Social Science*, 92, Amsterdam, 2022, p. 3; BURGUILLO M., DEL RÍO P., JUEZ-MARTEL P., *How have the COVID pandemic and the war in Ukraine affected energy poverty?*, in *Applied Energy*, 377 (D), Amsterdam, 2025, p. 124690.

raccogliere dati ed informazioni provenienti dal vecchio continente e l'*Energy Poverty Advisor Hub*, progettato per assistere le amministrazioni locali nella diffusione di politiche ed azioni concrete per il contrasto⁷⁶.

Il Parlamento Europeo ha recentemente diffuso uno studio⁷⁷ in base al quale si evince che oltre 41 milioni di abitanti del continente non siano in grado di riscaldare le proprie case durante il periodo invernale, a causa della condizione di povertà energetica in cui versano.

Vengono individuate, altresì, una serie di concause che concorrono a una riduzione del reddito, a un aumento delle spese energetiche e alla diminuzione dell'efficienza energetica degli edifici. A ciò si devono aggiungere i problemi conseguenti ed inevitabili che derivano in termini di salute umana, uguaglianze sociali, possibilità di sviluppo e soddisfazione dei bisogni personali⁷⁸. Le popolazioni maggiormente esposte non possono che essere, ovviamente, quelle che vivono in condizioni di difficoltà economica, poiché costrette a far fronte ad un aumento generalizzato dei costi del mercato stante una perdita del potere

⁷⁶ Consiglio Europeo, *Introduction to the Energy Poverty Advisory Hub Handbooks: A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty*, in EPAH, Bruxelles, 2022.

⁷⁷ Parlamento Europeo, *Energy Poverty in the EU*, Strasburgo, 2022.

⁷⁸ PELZ S., PACHAURI S., GROH S., *A critical review of modern approaches for multidimensional energy poverty measurement*, in *WIREs Energy and Environment*, 7 (6), Hoboken, 2018, pp. 1-16.

d'acquisto⁷⁹. Gli Stati sono stati chiamati a prevedere delle misure per fronteggiare tale situazione che è causa di grande instabilità per il settore produttivo ed espone i consumatori ad un incremento dei prezzi. In Austria, ad esempio, nel 2022 è stata stanziata la somma di 1.7 miliardi di euro per ristorare i singoli nuclei familiari con 150 euro ciascuno a fronte del rincaro dei costi. In Francia, invece, sono stati ideati dei voucher energetici per sostenere le famiglie meno abbienti, individuate tra quelle con reddito inferiore ai duemila euro netti al mese⁸⁰.

Il *Joint Research Centre: EU Science Hub*, istituto di ricerca deputato al sostegno scientifico e tecnico a progettazione, sviluppo, attuazione e controllo delle politiche eurounitarie, ha diffuso un report⁸¹ nel mese di giugno c.a. dal quale si evince che quarantotto milioni di cittadini europei non siano in grado di riscaldare le proprie case. Fra queste, spicca il dato di famiglie insistenti in zone rurali che dedicano il 7% delle proprie spese al fabbisogno energetico. Questa realtà è maggiormente allarmante alla luce del fatto che in queste zone vi è una maggiore possibilità di terreni

⁷⁹ ŚMIECH S., KARPINSKA L., BOUZAROVSKI S., *Impact of energy transitions on energy poverty in the European Union*, in *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 211, Amsterdam, 2025, p. 115311.

⁸⁰ SGARAVATTI G., TAGLIAPIETRA S., ZACHMANN G., *National policies to shield consumers from rising energy prices*, in *Brussel European and Global Economic Laboratory (BRUEGEL)*, Bruxelles, 2023, p. 9.

⁸¹ Joint Research Centre: EU Science Hub, *European rural areas face higher levels of energy poverty*, Bruxelles, 2025.

ove installare sistemi di energia rinnovabile e, pertanto, contrastare il fenomeno del caro energia. Gli studiosi del *JRC* hanno calcolato che nei contesti extraurbani il sistema del fotovoltaico potrebbe produrre 2.200kWh per abitante, così da rendere autosufficienti per almeno 1/3 del fabbisogno energetico medio delle famiglie ogni anno.

È evidente come, stante la globalità del fenomeno, sia quantomai necessario adottare delle azioni corali.

Italia e Spagna, ad esempio, chiedono di approntare strategie congiunte quantomeno a livello continentale, per implementare le scorte strategiche e favorire gli approvvigionamenti comuni di gas naturale per abbassare il prezzo d'acquisto. La Francia, invece, insiste sulla riforma del meccanismo di determinazione dei prezzi del mercato energetico europeo. Poiché queste misure richiedono uno sforzo unanime e non tutti gli Stati sono concordi nella loro attuazione, si ritengono maggiormente percorribili nel breve termine soluzioni quali la riduzione delle accise e gli incentivi alla sostituzione delle fonti fossili con le rinnovabili. In caso di shock dei prezzi dei primi, infatti, una riduzione dell'imposta sull'energia è efficace perché contrasta l'aumento dei costi e consente alle imprese di rispondere in base alla domanda di energia⁸². Tali strategie possono essere integrate da

⁸² CLEMENS M., RÖGER W., *What is the difference between fossil fuel embargo and price shocks?*, in *Energy Economics*, 132, Amsterdam, 2024, pp. 14 ss.

altrettante che vanno nella stessa direzione, quali la fissazione di tetti di prezzo sulle importazioni di combustibili, al fine di garantire forniture energetiche sicure e accessibili⁸³. Altre misure politiche potrebbero essere necessarie e più efficaci nel caso di un aumento permanente dei prezzi derivante dall'accelerazione della transizione verde. Al fine di contrastare il fenomeno in maniera strutturale, comunque, si considera imprescindibile la predisposizione di soluzioni a lungo termine che consentano di evitare il riproporsi di tali situazioni che mettano a rischio la tenuta della società intesa nel significato più esteso. Tali politiche volte a risolvere il problema, però, devono essere finanziate in maniera progressiva attuando un controllo costante sulla loro efficacia, rimodulandole ove necessario, in modo da non gravare inutilmente sulle future generazioni di consumatori⁸⁴. La loro predisposizione ed attuazione non può prescindere, comunque, da un accordo stipulato in sede internazionale che ne garantisca il rispetto da parte di tutti i sottoscrittori.

⁸³ BARTOCCI A., CANTELMO A., COVA P., NOTARPIETRO A., PISANI M., *Monetary and fiscal policy responses to fossil fuel price shocks*, in *Energy Economics*, 136, Amsterdam, 2024, p. 18.

⁸⁴ ROBINSON C., SIMCOCK N., *How can policy protect fuel poor households from rising energy prices?*, in *Heseltine Institute for Public Policy, Practice and Place*, 2 (16), Liverpool, 2022, p. 5.

5. *La situazione italiana*

Questioni come l'aumento della domanda del bene energia, l'oscillazione dei prezzi, la concorrenza a livello internazionale e l'utilizzo della fornitura come "arma di ricatto", mantengono alta l'attenzione sulla questione energetica anche nel panorama italiano⁸⁵.

L'approvvigionamento, nello specifico, è un tema delicato, in considerazione della forte dipendenza dall'estero e della rilevante quota di energia derivante da fonti fossili. I consumatori italiani, peraltro, pagano un prezzo finale di fornitura più elevato rispetto ai prezzi medi registrati negli altri Paesi continentali. Tale situazione è dovuta alla presenza di un mercato caratterizzato da una situazione di oligopolio, alla carenza di infrastrutture di rete e ad un'imposizione fiscale sui prodotti energetici tra le più elevate d'Europa⁸⁶. Alcuni studiosi⁸⁷ ritengono necessario, però, fare una distinzione fra le diverse situazioni: alcuni di queste (l'incremento della domanda e l'inevitabile aumento del grado di importazione) non costituiscono un fattore di vulnerabilità per la tenuta della rete energetica ed il conseguente rincaro che si registra sui consumatori. Si ritiene che il

⁸⁵ BONFATTI A., GIARDA E., *Energy price increases and mitigation policies: Redistributive effects on Italian households*, in *Journal of Policy Modeling*, 47 (2), Amsterdam, 2025, p. 251.

⁸⁶ FAIELLA I., *La sfida energetica italiana tra passato e futuro: le analisi*, in *Il governo dell'energia per lo sviluppo del paese*, Bologna, 2012, pp. 307 – 328.

⁸⁷ FRAPPI C., VARVELLI A., *Le strategie di politica energetica dell'Italia. Criticità interne e opportunità internazionali*, in *Quaderni di relazioni internazionali*, XXII, Milano, 2010, p. 99.

punto debole della situazione sia individuabile nella scarsa diversificazione dei canali di approvvigionamento che, impedendo la contrattazione con più fornitori, non consente l'abbassamento delle tariffe se non nel medio – lungo periodo. Prima del 2022, infatti, l'Italia importava il 96% del gas naturale a fini energetici: di questo 96%, quasi la metà era di provenienza esclusiva russa. Da questi numeri si evince come, effettivamente, il ragionamento esposto poggi su un fondamento oggettivo. A seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino, tale quota al 2023 è diminuita drasticamente fino a meno del 5%. Questa drastica riduzione è frutto di una politica di diversificazione attuata dal Governo. La situazione è aggravata dalla povertà energetica che attanaglia le famiglie italiane, specie quelle del Mezzogiorno⁸⁸. Nel 2017, attraverso il piano di *Strategia energetica nazionale (SEN)*, viene fornita una definizione di povertà energetica, intendendosi come tale la “difficoltà di acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici, ovvero alternativamente, in un'accezione di vulnerabilità energetica, quando l'accesso ai servizi energetici implica una distrazione di risorse (in termini di spesa o di reddito) superiore a un valore normale”. A seguito della pandemia da Covid – 19 nel 2021 si è registrato un aumento del 20% riguardante la

⁸⁸ LAVECCHIA L., *La povertà energetica tra decarbonizzazione e crisi post-Covid*, in *La povertà energetica in Italia*, Padova, 2020, p. 7.

spesa energetica rispetto al 2020. Il costo di fornitura dell'elettricità ha avuto un incremento del 35% rispetto all'anno precedente, il gas invece del 41%. I dati più recenti mostrano come il Prezzo Unico Nazionale (PUN) per l'energia elettrica sia aumentato del 44% nel mese di gennaio 2025 rispetto a gennaio 2024, toccando il picco del 72% di aumento tra febbraio 2025 e febbraio 2024.

Tali rincari hanno comportato un aumento medio del 24% sulle bollette elettriche per una famiglia tipo, individuata con un consumo annuo pari a 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW.

Appare scontato che l'unica via percorribile per ridurre la crisi sia quella di approntare una seria transizione energetica seppur graduale, per evitare effetti negativi sul tessuto socio produttivo. Per governare tale percorso e non subirlo è stata coniata in ambienti accademici la figura della c.d. *cittadinanza energetica*, intendendo come tale l'impegno attivo dei cittadini per favorirne il processo e non ridursi al ruolo di meri consumatori passivi⁸⁹. Tale partecipazione va regolata attraverso passaggi ben delineati: anzitutto, il cittadino deve interagire in modo consapevole con il settore energetico per evitare condizioni gravose; secondariamente,

⁸⁹ DEVINE WRIGHT H., DEVINE WRIGHT P., *Representing the demand side: 'deficit' beliefs about domestic electricity users*, in *Proceedings of European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE)*, 2005, pp. 1343-1348.

devono essere previsti dei meccanismi che facilitino la partecipazione attiva dei cittadini alla trasformazione energetica, con particolare attenzione all'integrazione dei bisogni degli utenti nel sistema; infine, è necessaria una maggiore responsabilizzazione del consumatore che, inevitabilmente, è legata alla maggiore capacità dei cittadini di affrontare le disuguaglianze strutturali, incrementando la loro capacità di azione e spostando l'equilibrio del potere contrattuale⁹⁰.

Un primo esempio di cittadinanza attiva è rappresentato dalle c.d. *comunità energetiche*, ossia un nuovo paradigma energetico rispettoso dell'ambiente che accomuna aspetti economici, sociali, tecnici e normativi⁹¹. Tale fenomeno è molto diffuso nel vecchio Continente, soprattutto nei Paesi del nord, mentre in Italia ancora stenta a decollare. Autorevoli studi evidenziano come tali organismi siano comparsi nelle comunità montane già nel 1920, in funzione dell'autoproduzione di energia idroelettrica grazie alle dighe, per evitare problemi di approvvigionamento.

⁹⁰ COY D., MALEKPOUR S., SAERI A. K., *From little things, big things grow: Facilitating community empowerment in the energy transformation*, in *Energy Research & Social Science*, 84, Amsterdam, 2022.

⁹¹ GIUSTI A., *Comunità energetiche: le protagoniste della transizione ecologica*, in *Quotidiano Legale*, Messina, 4, 2022, p. 1.

Nel resto della penisola, invece, la loro apparizione è molto più recente: con la liberalizzazione del mercato energetico sono comparsi più gruppi attivi nell'acquisto collettivo di energia, nella sua autoproduzione e nella condivisione degli impianti a ciò deputati⁹². Questo fenomeno crescente ha determinato la nascita di una nuova figura giuridica creata dalla dottrina comunitaria, definita *prosumers*, corrispondente alla categoria dei produttori nonché consumatori di energia⁹³. Si punta, quindi, sulla capacità dei cittadini comunitari di unirsi nella veste di organizzazioni imprenditoriali, con le quali realizzare una valida alternativa produttiva nel settore energetico⁹⁴. L'interesse normativo verso tali realtà è anch'esso di recente concezione: nel 2015 la Commissione Europea ha introdotto il tema di un *new deal* per il settore dei consumi energetici, riconoscendo un maggiore e più efficace potere decisionale agli utenti finali, garantendo un'informazione completa e puntuale, margini di libertà negoziale maggiori e prevedendo sistemi comuni per autoproduzione ed autoconsumo. Questo sforzo legislativo viene considerato necessario alla

⁹² VITTORI F., *Comunità energetiche: il modello dell'ecopreneur*, in MAGNANI N., VITTORI F., DE VITA A. (a cura di), *Transizione energetica e partecipazione della società civile*, Trento, 2023, p. 39.

⁹³ KAMPMAN B., BLOMMERDE J., AFMAN M., *The potential of energy citizens in the European Union*, in *CE Deft*, Delft, 2016.

⁹⁴ CUSA E., *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 1, Roma, 2020, p. 71.

luce della riconosciuta inefficacia dei regolamenti adottati dalle amministrazioni pubbliche nel regolamentare tale settore⁹⁵. In tale direzione le Direttive n. 2018/2001/ e n. 2019/944 approvate dall'Unione Europea, *Clean Energy Package*, si pongono l'obiettivo di rafforzare i diritti ed i doveri dei consumatori "classici" e delle nuove figure che nascono, quali le imprese di energia comunitaria⁹⁶. I considerando delle Direttive in questione individuano un elenco dei vantaggi oggettivi che le comunità energetiche apporteranno nel mercato energetico europeo, quali la rispondenza ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini, la semplificazione dei rapporti di collaborazione energetica tra settore pubblico e privato, il contrasto alla povertà energetica, lo sviluppo locale etc.

Una volta approntati gli strumenti normativi ed immessi nel circuito comune gli impianti energetici, non resta che attendere i primi esiti di utilizzo, atenzionando gli aspetti da perfezionare per massimizzare i vantaggi ed ottenere migliori risultati in termini di produttività ed efficienza. Va detto, però, che in Italia al momento non vi è un quadro

⁹⁵ CUSA E., *La cooperazione energetica tra tutela dei consumatori ed economia sociale di mercato*, in *Giurisprudenza commerciale*, 42 (4), Milano, 2015, pp. 665 ss.

⁹⁶ TRICARICO L., *Community Energy Enterprises in the Distributed Energy Geography: A review of issues and potential approaches*, in *International Journal of Sustainable Energy Planning and Management*, 18, Aalborg, 2018, pp. 81 – 94.

chiaro per la regolamentazione di tali istituti e per l'impatto che producono sul sociale, tanto per quanto concerne la povertà energetica quanto per l'inclusione e la coesione sociale delle iniziative deputate al suo contrasto⁹⁷. Tale assenza è stata parzialmente colmata dall'emanazione del decreto del MASE – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – del 23/01/2024, per mezzo del quale si intende favorire lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili attraverso un duplice intervento: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti; una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale. Per avere dei primi riscontri circa l'efficacia di tale misura è necessario attendere che vengano attivate tali comunità attraverso i sovvenzionamenti dello Stato e, contestualmente, analizzando gli aspetti migliorabili ed implementando i servizi a disposizione delle realtà locali.

A tal proposito, va detto che proprio a Messina, a seguito dell'emanazione del suddetto decreto, la Giunta comunale ha potuto approvare la delibera di regolamento che è stata poi avallata dal civico consesso. Grazie a tali passaggi, indispensabili per l'attivazione, sono stati predisposti due avvisi

⁹⁷ DE VIDOVICH L., TRICARICO L., ZULIANELLO M., *Community energy map. Una ricognizione delle prime esperienze di comunità energetiche rinnovabili*, Milano, 2021.

pubblici rivolti al settore privato: il primo per gli utenti che vogliono produrre energia; il secondo per gli utenti che vogliono consumare energia e partecipare alla comunità energetica. In quest'ultimo viene data priorità alle famiglie con reddito ISEE basso, ai nuclei familiari ove vi sono persone con disabilità e, infine, ai soggetti in situazione di povertà energetica. Il beneficio derivante dalla produzione è quello delle detrazioni fiscali, per cui l'utile sarà distribuito fra tutta la comunità ma il singolo riceverà una quota parte.

La “CER Messina”, questo il nome pensato per la prima realtà pubblica, avrà il compito di produrre, accumulare e condividere energia elettrica rinnovabile, tramite accordi di compravendita e realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. La comunità energetica avrà soci “consumer”, ossia associati che sono proprietari di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi all'interno della realtà associativa, e soci “prosumer”, titolari di impianti di produzione energetica connessi alla rete di distribuzione, con cui soddisfano i propri fabbisogni energetici e cedono in favore degli altri consociati la parte in eccedenza.

L'organigramma della CER prevede la figura di un presidente e una serie di consiglieri, garantendo la massima partecipazione democratica alla vita associativa della Comunità.

CAPITOLO III

La normativa interna a tutela del consumatore

Sommario: 1. Nascita ed evoluzione normativa del diritto dei consumatori. 2. La figura del consumatore e le sue declinazioni. 3. I contratti aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica: obblighi del soggetto fornitore e profili di responsabilità. 4. Le clausole vessatorie. 5. Mezzi di tutela.

1. Nascita ed evoluzione normativa del diritto dei consumatori

La particolare natura del bene energia, ormai riconosciuto come elemento essenziale per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività (in ambito penalistico la giurisprudenza non ne ha riconosciuto la peculiarità⁹⁸), rende inevitabile che la sua disciplina si intrecci con il diritto dei consumatori. La crescente complessità dei rapporti di fornitura impone, infatti, l'analisi degli strumenti normativi predisposti dall'ordinamento per garantire un equilibrio effettivo tra operatori del mercato e utenti finali.

⁹⁸ Nella giurisprudenza italiana si registra un unicum costituito dalla sentenza n. 39884/2017 emessa dalla Sezione Feriale della Cassazione Penale, in base alla quale (si procedeva per furto di energia elettrica e la difesa invocava la causa di non punibilità dello stato di necessità ex art. 54 c.p.) “l'energia elettrica non può considerarsi come bene indispensabile alla vita, semmai bene idoneo a procurare agi ed opportunità che fuoriescono dal concetto di incoercibile necessità”.

Intorno alla fine del XIX secolo negli Stati Uniti d'America, stante la dinamicità ed il continuo sviluppo del mercato, si pone la questione di riconoscere le tutele dei consumatori. Tale necessità si pone in ragione dell'evoluzione della c.d. "new economy", ossia di un nuovo modo di condurre le attività produttive, di consumare, di lavorare che rendono l'utente parte attiva del mercato⁹⁹. Sino al manifestarsi di questo nuovo fenomeno, infatti, il venditore era considerato esente da qualsiasi forma di responsabilità, fatta eccezione per i casi di negligenza grave ed evidente, e gravavano sul compratore tutti gli oneri di controllo sulla qualità e conformità del prodotto acquistato¹⁰⁰. In questo contesto vengono emanate le prime leggi contenenti misure volte a proteggere i consumatori, in particolare lo *Sherman Act* per la concorrenza sleale nel commercio al dettaglio, il *Food and Drug Act* per il mercato alimentare e farmaceutico, il *Meat Inspection Act* per il controllo delle carni. Tali provvedimenti normativi costituiscono la struttura portante del diritto dei consumatori¹⁰¹. Con tali misure compaiono anche le prime associazioni di consumatori (ad esempio la *Consumer Union*), costituite da liberi cittadini

⁹⁹ ALPA G., *Introduzione al diritto dei consumatori*, Roma, 2006.

¹⁰⁰ DONA M., *La nascita del consumerismo*, in CASSANO G., DONA M., TORINO R. (a cura di), *Il diritto dei consumatori*, Milano, 2021, p. 3.

¹⁰¹ FEBBRAJO T., *Storia e fonti del diritto dei consumatori nel sistema italo-comunitario*, in FEBBRAJO T. (a cura di), *Manuale di diritto dei consumatori e dei risparmiatori*, Macerata, 2017, p. 12.

che si uniscono per fare valere i propri diritti dinnanzi allo strapotere dei venditori di prodotti o fornitori di servizi. Sull'onda di questa evoluzione viene istituito un organismo terzo, la *Federal Trade Commission*, volto a contrastare le pratiche illecite.

A livello comunitario, invece, la materia de qua rientra nella competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri a norma dell'art. 4, paragrafo 2, lett. f) TFUE. Molteplici sono le direttive che sono intervenute sul tema (la 87/102/CEE e la 88/90/CEE sul credito al consumo, la 90/134/CEE in materia di viaggi, vacanze e circuiti "all inclusive", la 93/13/CEE ove si delinea una precisa distinzione fra il consumatore e gli altri contraenti e la 98/27/CEE contenente i diritti fondamentali della categoria).

In ambito interno, nella Costituzione repubblicana del 1948 non vi è alcun riferimento alla tutela del consumatore. Tale aspetto non è da sottovalutare, in ragione di un inquadramento sistematico dei diritti riconosciuti a tale categoria ed una possibile loro equiparazione a quelli costituzionali. Così la tutela e la sicurezza dei prodotti e dei servizi si potrebbe far rientrare nella previsione dell'articolo 32 della Costituzione¹⁰². Il risvolto pratico in caso di parificazione tra tutele ha come conseguenza la sostanziale indisponibilità del legislatore ordinario

¹⁰² DE LUNGO D., *La tutela del consumatore: profili costituzionali*, in *Il diritto dei consumatori*, Milano, 2021, p. 55.

ad intervenire se non attraverso i noti procedimenti di revisione costituzionale.

Solamente nella seconda metà del XX secolo, in ragione degli interventi adottati a livello comunitario, ci si interessa alla figura del consumatore e agli interessi meritevoli di tutela giuridica che sorgono in fase contrattuale.

In un primo momento, si adottano singoli provvedimenti volti a regolamentare determinati aspetti del rapporto intercorrente tra professionista ed utente; poi nel 1988, con il d.P.R. n. 224, il legislatore si occupa per la prima volta della figura del consumatore che, tuttavia, non viene ancora individuato come tale bensì come soggetto danneggiato.

Successivamente con la l. 126/1991 viene previsto un obbligo di informazione a garanzia del consumatore prima che venga concluso l'accordo negoziale; e con il d.lgs. 206/2005, meglio noto come Codice del Consumo, si raccolgono le principali disposizioni vigenti in materia. Il diritto comunitario *“incide profondamente su quello interno, non comportando un mero mutamento della normativa, bensì determina un deciso mutamento di prospettiva e ne amplia l'orizzonte ermeneutico”*¹⁰³. Le

fonti interne in materia affondano, infatti, le loro radici nelle direttive comunitarie emanate dagli anni '80 del secolo scorso e il nostro legislatore

¹⁰³ BENEDETTI G., *Tutela del consumatore e autonomia contrattuale*, in VETTORI G. (a cura di), *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, Padova, 1999, p. 801.

si è limitato a riprodurle nell'ordinamento, senza integrarle o coordinarle con la normativa preesistente¹⁰⁴. Taluni studiosi ritengono che la scelta del legislatore non abbia fatto altro che dimostrarsi pregiudizievole per l'efficienza dell'ordinamento giuridico¹⁰⁵, in ragione del fatto che il diritto al consumo esiga sempre un confronto con la disciplina generale del contratto, sia a livello interno che nel contesto del mercato unico europeo¹⁰⁶. Tale giudizio viene espresso anche in ragione di una comparazione con i Codici antecedenti quello sui consumatori: se, infatti, i primi testi normativi sono frutto di lunghe ed articolate elaborazioni condotte da esperti del settore, il Codice sul Consumo è il risultato di un'improvvisa volontà del legislatore di riorganizzare la materia in un singolo corpus normativo¹⁰⁷.

Antecedentemente all'emanazione del Codice del Consumo la figura del c.d. "contraente debole", si identificava con il soggetto che, in ambito negoziale, fosse sprovvisto di solide risorse economiche e/o conoscenze esaustive. Il legislatore del 1942, infatti, non ha tipizzato la figura

¹⁰⁴ DE NOVA G., *Contratto: per una voce*, in *Rivista di diritto privato*, Bari, 2000, p. 635.

¹⁰⁵ ROTH W.H., *Transposing "Pointillist" EC Guidelines into Systematic National Codes — Problems and Consequences*, in *European Review of Private Law*, 10 (6), Alphen aan den Rijn, 2002, pp. 761 ss.

¹⁰⁶ VETTORI G., *Diritto privato e ordinamento comunitario*, Milano, 2009.

¹⁰⁷ ADDIS F., *Il «codice» del consumo, il codice civile e la parte generale del contratto*, in *Studi in onore di Davide Messinetti*, Napoli, 2008, p. 872.

all'interno del Codice civile, non garantendo così alcuna tutela sostanziale al contraente debole né l'equilibrio contrattuale sia dal punto di vista economico che normativo. Tale mancata previsione è stata considerata come un'esplicita violazione dell'art. 3 comma 2 della Costituzione e cioè ostativa dell'uguaglianza sostanziale fra i cittadini¹⁰⁸. L'unico intervento legislativo che è possibile ricondurre alla figura del contraente debole concerne le condizioni generali del contratto, consistenti in clausole apposte unilateralmente per regolare i rapporti contrattuali c.d. "di massa"¹⁰⁹. Questa asimmetria informativa viene cristallizzata, per la prima volta, all'interno del Trattato di Maastricht all'art. 129 A¹¹⁰, successivamente nell'art. 153 TCE¹¹¹ e, infine, art. 169 TFUE¹¹². Con

¹⁰⁸ GIANFRANCESCO E., *Libertà d'impresa e libertà professionale nell'esperienza costituzionale italiana*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 50 (3), Milano, 2005, p. 2215.

¹⁰⁹ Tale definizione si riferisce ai casi ove la proposta contrattuale è rivolta, in serie ed alle medesime condizioni, ad un numero elevato di soggetti, come nei casi dei contratti di telefonia ovvero in quelli energetici; CALVO R., *I contratti dei consumatori*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, XXXIV, Padova, 2005, p. 15.

¹¹⁰ A norma di tale articolo "La Comunità contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante: a) misure adottate in applicazione dell'articolo 100 A nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) azioni specifiche di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli Stati membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e di garantire loro un'informazione adeguata".

¹¹¹ Tale prescrizione prevede che "Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi".

¹¹² Il precetto in questione assorbe quanto espressamente previsto dal precedente art. 153 del Trattato della Comunità Europea.

l'introduzione della tutela del consumatore nel contesto normativo muta anche la disciplina di riferimento, non rilevando più gli artt. 1341¹¹³ e 1342¹¹⁴ del Codice civile, bensì quelli specifici stabiliti nel Codice del Consumo. Secondo alcuni autori¹¹⁵, invero, gli articoli suddetti erano favorevoli alla parte "forte" del rapporto contrattuale, in quanto direttamente riconducibili alle imprese perseguendo l'obiettivo di semplificarne l'organizzazione e la gestione. Si passa, dunque, da una debolezza relazionale ad una debolezza soggettiva, poiché il consumatore va tutelato semplicemente non perché parte di operazioni commerciali, bensì nella sua nuova qualificazione giuridica. Per tale ragione, *"è difficile parlare dei consumatori come categoria composta da soggetti ugualmente deboli, atteso che «la definizione di consumatore fatta propria dalla legislazione (comunitaria e, sulla sua scia, da quella) interna..... è di estensione tale da determinare l'applicazione della disciplina a soggetti"*

¹¹³ Tale norma è stata concepita per agevolare i traffici giuridici, prevedendo una presunzione di conoscenza delle condizioni generali di contratto che agevola il proponente, nell'ambito della contrattazione di massa, sul piano sostanziale e probatorio poiché gli consente di ritenere tali clausole note alla controparte se ricorrono le condizioni di cui alla norma e fa gravare su quest'ultima l'onere di provare il contrario. Sono previste, infine, tutele per il destinatario delle clausole che, solitamente, non ha potere contrattuale e può solo scegliere se stipulare a quelle condizioni o non stipulare.

¹¹⁴ L'articolo in questione si occupa dei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, ove si ritengono prevalenti le clausole aggiunte sul modulo in ragione del fatto che esse sono oggetto di trattativa e, quindi, più favorevoli alla parte debole, visto che ha concorso a determinarne il contenuto.

¹¹⁵ CESARO E., *Clausole vessatorie e contratto del consumatore*, Padova, 1996.

(purché persone fisiche) caratterizzati dalle più diverse competenze ed esperienze professionali. A ciò si aggiunga che esistono altre categorie di soggetti (si pensi ai subfornitori specializzati) che, pur non rientrando nella definizione di consumatore e, quindi, non trovando protezione nella disciplina, sono caratterizzate da una situazione di debolezza ... eguale se non maggiore rispetto a quella in cui si trovano i consumatori nei confronti dei professionisti”¹¹⁶.

2. La figura del consumatore e le sue declinazioni

In ambito contrattuale la situazione di debolezza si profila quando vi è un rapporto di disparità fra le parti che si apprestano a concludere l'accordo, e cioè tra un professionista ed un consumatore. A norma dell'art. 3 d.lgs. 206/2005 tali figure corrispondono, rispettivamente, alla persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale ed alla persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale. Questa distinzione serve a superare quella precedente di “contraente debole”, avendo ampliato i limiti soggettivi e facendo rientrare in questa nuova figura anche le persone giuridiche ed i soggetti

¹¹⁶ GABRIELLI E., *Sulla nozione di consumatore*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, Milano, 2003, p. 1157.

imprenditori in posizione di asimmetria economica e/o informativa in ambito contrattuale¹¹⁷. Sarebbe un errore associare le due figure (contraente debole e consumatore) perché, nonostante alcuni profili comuni, la parte “debole” può essere anche il consumatore, ma non solo: è qualificabile in tal modo, ad esempio, il conduttore all’interno di un contratto di locazione¹¹⁸. Di conseguenza non si considera più il consumatore come soggetto destinatario di generici interessi giuridicamente rilevanti, bensì si ritiene soggetto alla pari rispetto ai protagonisti del ciclo produttivo in quanto destinatario finale della merce¹¹⁹. È pacifico, invero, come il mero obbligo informativo non consenta di raggiungere l’obiettivo sperato, bensì è necessario che le comunicazioni vengano fornite per mezzo di strumenti, tali da garantire un’interpretazione corretta ed un utilizzo appropriato¹²⁰. Il fine ultimo è quello di educare il consumatore, di rafforzarne le capacità d’acquisto e di valorizzare il ruolo che ricopre nel mercato.

¹¹⁷ ZENO-ZENCOVICH V., *Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione tra contratti commerciali e contratti dei consumatori)*, in *Giurisprudenza italiana*, 4, Milano, 1993, p. 72; ORESTANO A., *I contratti con i consumatori e le clausole abusive nella direttiva comunitaria: prime note*, in *Rivista critica del Diritto Privato*, Bologna, 1992, pp. 468 ss.

¹¹⁸ BIANCA C. M., *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2014.

¹¹⁹ SOMMA A., *Il diritto dei consumatori è un diritto dell’impresa*, in *Politica del diritto*, 7, Bologna, 1998, p. 680.

¹²⁰ AMMANNATI L., *Il paradigma del consumatore nell’era digitale Consumatore digitale o digitalizzazione del consumatore?*, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia*, 1, Roma, 2019, p. 5.

Prima che si giungesse ad una chiara definizione normativa di consumatore e ad una puntuale individuazione degli elementi che lo caratterizzano è sorto un animato dibattito giurisprudenziale, cui hanno contribuito rispettivamente sia gli organi giudiziari ordinari che quello costituzionale. I primi, a tal proposito, si erano inizialmente pronunciati su tale figura definendola come “*colui che fa della merce acquistata un uso, un consumo esclusivamente personale per soddisfare le limitate esigenze della propria vita familiare e individuale*”¹²¹, per poi ampliarne la concezione con successive sentenze. La Corte costituzionale, invece, ha adottato una linea restrittiva rigettando la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli in merito alla possibilità di ottenere il pagamento dell’indennizzo per infortuni rispettivamente subiti durante il periodo di copertura assicurativa, in forza di “polizze cumulative contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali”¹²². In ragione delle sopracitate sentenze grava sul legislatore l’obbligo di intervenire ove l’autoregolamentazione degli interessi possa trasformarsi in uno strumento di abuso favorevole per una parte e sfavorevole per

¹²¹ Cassazione Civile, Sez. II, sent. n. 451/1965, in *Foro Italiano*, Roma, 1965, XC, 1, col. 614.

¹²² Corte Costituzionale, ordinanza n. 235/2004, in *Foro Italiano*, Roma, 2005, 1, p. 991. In tale pronuncia il Giudice delle leggi afferma come sia “*manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469 bis c.c., nella parte in cui non include nella nozione di consumatore anche il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost.*”.

l'altra¹²³. In un mercato fondato sul principio della concorrenza¹²⁴, d'altronde, non è accettabile che il soggetto debole non sia messo in condizioni tali da giungere alla conclusione del contratto. Tale situazione non farebbe altro che danneggiare il singolo ed il sistema nel suo complesso, non addivenendo al benessere collettivo e ad una gestione corretta delle risorse¹²⁵. Al netto delle pronunce giurisprudenziali in merito, il consumatore assume consapevolezza del proprio peso in ambito contrattuale non solamente grazie alle capacità personali, bensì con l'ausilio degli strumenti normativi messi a disposizione dal legislatore.

Da quanto detto si evince come il legislatore abbia ritenuto indispensabile intervenire, sulla scia della disciplina comunitaria, per equilibrare lo status dei contraenti in condizione di sostanziale inferiorità giuridica, al fine di rispettare il dettato ex art. 3 Cost.¹²⁶.

La disciplina tiene in considerazione sia elementi soggettivi, consistenti nella qualifica personale di un soggetto inesperto o comunque scarsamente informato, che oggettivi, rilevando il fine ultimo per il quale

¹²³ SCOGNAMIGLIO R., *Dei contratti in generale (artt. 1321 – 1352 del Codice civile)*, in *Commentario al codice civile*, 4, Bologna, 1970, p. 11.

¹²⁴ ASTONE M., *Il consumatore medio nel diritto interno e comunitario*, in *Studi in onore di A. Metro*, I, Milano, 2009, p. 112.

¹²⁵ BOCCHINI F., *Nozione normativa di consumatore e modelli economici*, in *Studi in onore di P. Schlesinger*, Milano, 2004, p. 2347.

¹²⁶ ZOPPINI A., *Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza*, in *Contratto e antitrust*, Bari, 2008, p. 15.

il soggetto compie l'atto per procurarsi un determinato bene¹²⁷. In base al dettato giurisprudenziale, ciò significa che nel caso in cui l'acquisto venga compiuto da un imprenditore ed il bene in questione sia estraneo alla sua professione, egli verrà considerato come consumatore¹²⁸. È pacifico, quindi, che questa figura sia priva degli strumenti per valutare o meno l'eventuale convenienza dell'affare che si appresta a concludere¹²⁹.

Una differente declinazione della figura in esame, altrettanto rilevante, è quella del "consumatore medio". A norma dell'art. 20 del Codice¹³⁰ viene tipizzata tale figura, individuando in essa l'archetipo del soggetto

¹²⁷ ASTONE M.A., *Diritti dei consumatori e obblighi di informazione tra Direttiva 25-10-2011 n. 83 e D.lgs. 21-02-2014 n.24. Ambito applicativo: i contratti standard di servizi di assistenza legale*, in *Europa e diritto privato*, 3, Milano, 2015, pp. 673 ss.

¹²⁸ Cassazione Civile, Sez. VI, n. 15531/2011, in *Giust. Civ. Mass.*, Milano, 2011, p. 1069, in base alla quale "affinché ricorra la figura del «professionista» non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale".

¹²⁹ VETTORI G., *Contratto e responsabilità, il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli: oltre il consumatore*, Padova, 2013.

¹³⁰ Il precetto normativo stabilisce che "Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera".

razionale¹³¹, ossia del soggetto informato e ragionevolmente attento e avveduto che, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, si aspetterebbe un determinato comportamento da parte del professionista. Sul tema si registra una recente pronuncia del Supremo Consesso amministrativo¹³², allorquando si è occupato di un ricorso avverso una sanzione dell'AGCM riguardante un caso di una pratica commerciale scorretta ex art. 24 d.lgs. 206/2005. Per dirimere la questione il Consiglio si è rivolto alla CGUE¹³³, procedendo col rinvio pregiudiziale al fine di fornire una corretta interpretazione della nozione di *consumatore medio* ai fini dell'applicazione della disciplina relativa alle pratiche commerciali scorrette. In attesa della decisione che verrà presa in sede giurisdizionale europea, è ragionevole pensare che vi sia un'apertura alle dinamiche comportamentali in ambiente economico, alla luce della funzione di "creatrice del diritto"¹³⁴ che, negli anni, è stata attribuita alla Corte.

¹³¹ DI BONA L., *Spunti di riflessione in tema di obblighi informativi (e neoformalismo) nei contratti asimmetrici*, in *Studi Urbinati*, 65 (2-3), Urbino, 2014, p. 245.

¹³² Consiglio di Stato, ordinanza n. 8650/2022, in *Foro italiano*, Roma, 2022, pp. 542 ss.

¹³³ Nello specifico, il CdS ha chiesto se la nozione in questione "non debba essere formulata con riferimento alla miglior scienza ed esperienza e di conseguenza rimandi non solo alla nozione classica dell'*homo oeconomicus* ma anche alle acquisizioni delle più recenti teorie sulla razionalità limitata che hanno dimostrato come le persone agiscono spesso riducendo le informazioni necessarie con decisioni 'irragionevoli' se parametrize a quelle che sarebbero prese da un soggetto ipoteticamente attento ed avveduto acquisizioni che impongono una esigenza protettiva maggiore dei consumatori nel caso – sempre più ricorrente nelle moderne dinamiche di mercato – di pericolo di condizionamenti cognitivi".

¹³⁴ RABITTI M., *La Corte di Giustizia tra scelte di mercato e interessi protetti*, in *Persona e mercato*, 4, Milano, 2018, pp. 220 ss., ove si osserva che tale organo "si distacca dalla logica del

Altra figura meritevole di trattazione è quella del contraente debole nei rapporti tra imprenditori: non si rinviene la definizione di “imprenditore debole” perché questa non può essere stabilita sulla base di condizioni oggettive, in quanto la debolezza si evince nel rapporto esclusivo tra i due contraenti. Questa valutazione, quindi, viene rimandata ex post e va compreso se sia possibile o meno estendere la protezione prevista per i consumatori al caso in esame¹³⁵. La dottrina si è divisa in due correnti: la prima sostiene che, stante le misure a favore dei consumatori puri, analoghi interventi possano estendersi per questa particolare categoria di contraenti¹³⁶; la seconda, invece, non ritiene che sia applicabile il suddetto principio in via analogica, in ragione di una diversa ratio alla base delle differenti tutele¹³⁷. Anche in questo caso è intervenuta la Corte costituzionale che su una questione di legittimità riguardante la possibilità di estendere tali tutele ha rigettato la richiesta in ragione del fatto che solo i consumatori possono essere considerati privi delle competenze adatte a

giudice delle leggi e si muove in una dimensione più vicina al giudice di Common Law, connotata da una discrezionalità tale nelle scelte su come dare contenuto al diritto dell'UE che, quando interpreta, innova a tal punto il diritto da crearlo, stabilendo, contestualmente, di volta in volta, quale è il bene dell'UE e piegando ad esso i diritti nazionali”.

¹³⁵ AMADIO G., *Nullità anomale e conformazione del contratto (note minime in tema di “abuso dell'autonomia contrattuale”)*, in *Rivista di diritto privato*, 10, Bari, 2005, p. 234.

¹³⁶ GUERINONI E., *I contratti del consumatore. Principi e regole*, Torino, 2011.

¹³⁷ DELLI PRISCOLI L., “Consumatore”, “imprenditore debole” e principio di uguaglianza, in *Contratto e impresa/Europa*, 2, Padova, 2003, p. 757.

concludere contratti¹³⁸. In ipotesi di abuso di dipendenza economica, tuttavia, l'imprenditore dotato di minore forza riceverà dall'ordinamento una tutela addirittura maggiore rispetto a quella prevista per i consumatori, in quanto inciderà anche sul prezzo dei beni e servizi, diversamente da quanto avviene nella disciplina attinente alle clausole vessatorie prevista per il consumatore¹³⁹.

3. I contratti aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica: obblighi del soggetto fornitore e profili di responsabilità

In siffatto quadro normativo, la liberalizzazione del mercato energetico è l'ultimo tassello di un percorso avviato negli anni '90 del secolo scorso. Tale processo, lungo e tortuoso, si è reso necessario in risposta alle inefficienze che hanno caratterizzato la gestione pubblica del settore. Circa gli eventuali benefici che ha apportato la liberalizzazione si è registrato un intenso dibattito, caratterizzato da un'analisi inerente l'effettiva riduzione dei prezzi e dalle tutele apprestate a fronte dei comportamenti predatori degli operatori del mercato di energia elettrica. Non sempre, infatti, alla

¹³⁸ AZZARO A.M., *Tutela del "consumatore" e regolazione del mercato*, in *Giustizia civile*, Milano, 2003, pp. 237 ss.

¹³⁹ BUONOCORE V., *Contratti del consumatore e contratti d'impresa*, in *Rivista di diritto civile*, Milano, 2015, p. 13.

liberalizzazione segue una contrazione dei prezzi o tutele tali da evitarne oscillazioni eccessive. Non corrisponde a verità, di conseguenza, che “*ad un maggior grado di «penetrazione» del mercato concorrenziale corrisponda necessariamente un minor grado di tutela e protezione dello Stato nei confronti dei consumatori*”¹⁴⁰. È certo, però, che l’ordinamento italiano abbia un atteggiamento difensivo rispetto alla realtà del mercato libero: ciò si evince anche a livello meramente lessicale, dall’impiego del termine “tutela” per indicare il servizio per i consumatori che non avessero scelto un fornitore¹⁴¹.

Assume particolare rilevanza sul punto la questione della responsabilità precontrattuale che sorge ai sensi dell’art. 1337 c.c., in ragione della quale le parti non hanno l’obbligo di concludere il contratto ma devono comportarsi secondo buona fede¹⁴². Secondo l’interpretazione della Suprema Corte “*la regola di cui all’art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale e la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello*

¹⁴⁰ DI PORTO F., *Le “tutele di prezzo” per i consumatori nei sistemi elettrici europei*, in BOFFA F., CLÔ A., CLÔ S. (a cura di), *Riforme elettriche e ruolo delle istituzioni tra obiettivi europei e servizio pubblico*, Bologna, 2014, p. 24.

¹⁴¹ DA ROS G., STAGNARO C., *Energia e concorrenza: se non ora quando?*, in *IBL Special Report*, Milano, 2023, p. 18.

¹⁴² SCOGNAMIGLIO C., *Affidamento, responsabilità precontrattuale, inesigibilità: una nuova prospettiva di sviluppo della clausola generale di buona fede*, in *Accademia*, 1, Pisa, 2023, pp. 297 ss.

*svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto*¹⁴³. La giurisprudenza, altresì, unanimemente ritiene che la stipulazione del contratto precluda la configurabilità di una responsabilità precontrattuale; le conseguenze di ciò si palesano nei casi in cui una parte abbia posto in essere un comportamento scorretto nei confronti dell'altro contraente che resti privo di tutele¹⁴⁴. La norma non prevede la sanzione conseguente all'eventuale violazione ma è pacifico, anche alla luce degli articoli successivi, che possa essere richiesto il risarcimento del danno da parte di chi abbia patito la lesione. L'art. 1337, quindi, ha il compito di moralizzare le trattative¹⁴⁵ ed attribuire alla buona fede fra contraenti il ruolo di *“norma di chiusura volta ad operare quando l'esistenza di spazi vuoti di diritto lascia impunita la disonestà e la slealtà del trattare”*¹⁴⁶. Nell'alveo della responsabilità precontrattuale assume

¹⁴³ Cassazione Civile, Sez. II, sent. n. 4715/2022, in *NJUS.it*, Piacenza, 2022.

¹⁴⁴ Cassazione Civile, Sez. III., sent. n. 1204/1975, in *Foro italiano*, Roma, 1975, p. 1990.

¹⁴⁵ FEBBRAJO T., *La «nuova» responsabilità precontrattuale*, in *Rivista di diritto privato*, 2, Bari, 2011, p. 228.

¹⁴⁶ BENATTI F., *Culpa in contrahendo*, in *Contratto e impresa*, Padova, 1987, p. 298.

rilievo la c.d. informazione precontrattuale, intendendosi con questa espressione il dovere – morale e giuridico – della controparte di informare il consumatore sugli aspetti inerenti il contratto, al fine di renderlo consapevole e superare la propria condizione di ignoranza. In tali contratti asimmetrici, più che negli altri, è manifesta la necessità di coniugare col presente istituto gli obiettivi primari quali la tutela del contraente debole e del principio della concorrenza, la libertà decisionale delle parti e la regolamentazione del mercato¹⁴⁷.

La dottrina¹⁴⁸ ritiene, unanimemente, che i principi in questione non siano negoziabili poiché ritenuti beni primari da tutelare ai fini di una corretta conclusione dei negozi giuridici. La violazione degli obblighi in esame determina l'insorgenza della responsabilità con annesso l'obbligo di risarcimento del danno ex art. 1337 c.c. Altri obblighi altrettanto gravosi incombono sui professionisti che concludono contratti di energia elettrica. I doveri di comunicazione chiara e trasparente nei confronti

¹⁴⁷ DI BONA L., *Spunti di riflessione in tema di obblighi informativi (e neoformalismo) nei contratti asimmetrici*, in *Studi Urbinati*, Urbino, 2015, p. 244.

¹⁴⁸ GRISI G., *Informazione (obblighi di)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 2001, p. 7, ove si afferma che “*si possono correttamente apprezzare le prescrizioni in materia di informazione del consumatore solo se si tiene conto della rilevata ambivalenza. Mai va dimenticato, infatti, che esse sono la risultante della congiunta e simultanea attrazione esercitata da due poli, l'uno che rimanda al rapporto “asimmetrico” tra consumatore e professionista e all'avvertita necessità di apprestare al primo una protezione rafforzata, l'altro alla dimensione superindividuale degli interessi legati alla creazione di un mercato florido, efficiente e competitivo. D'altronde, tutela dei consumatori finali e corretto funzionamento del mercato sono i cardini inscindibili del diritto della concorrenza*”.

degli utenti finali assumono particolare rilevanza nell'odierno contesto storico-giuridico, in ragione della liberalizzazione dei mercati di energia e del superamento delle tutele precedentemente vigenti sul prezzo finito. Sul punto si sono espressi i giudici della CGUE¹⁴⁹, i quali hanno precisato che è ammessa la possibilità di modificare la tariffa della fornitura luce e/o gas, ma occorre assicurare che i consumatori siano informati, in tempo utile prima dell'entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima.

Nella disamina dei contratti di fornitura, è utile soffermarsi sulla discrepanza giurisprudenziale che deriva da due differenti pronunce della Corte di Cassazione in merito ai distacchi di fornitura idrica e di energia elettrica: per quanto concerne la prima¹⁵⁰, i Giudici di ultima istanza hanno ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale di prime cure, emanata in esito a un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., con cui era stato ordinato il ripristino del servizio idrico nel condominio. Il distacco della fornitura idrica, pertanto, è stato valutato come foriero di un grave e irreparabile pregiudizio, meritevole di tutela in via d'urgenza; con la seconda¹⁵¹, invece, la Suprema Corte considera la fornitura di energia

¹⁴⁹ CGUE, Sez. IV, 2014/C 439/02.

¹⁵⁰ Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16894/2016.

¹⁵¹ Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25731/2015.

elettrica inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e, pertanto, ha ritenuto legittima la clausola contrattuale che prevede il distacco della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta. Quest'ultima clausola, più tecnicamente, rappresenta una specificazione contrattuale dell'art. 1565 c.c. e costituisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'*exceptio inadimplenti contractus* (art. 1460 c.c.), la quale come noto rappresenta una forma di autotutela per la parte prevista dalla legge in considerazione della natura sinallagmatica del contratto. Tuttavia, la sospensione della fornitura può essere legittima solo fintanto che permane l'inadempimento dell'utente, mentre è illegittima se la stessa è attuata – o mantenuta – quando l'utente ha pagato il suo debito.

L'esame di queste due sentenze consente di valutare il diverso approccio giurisprudenziale al distacco delle forniture di due beni che sono essenziali per consentire un'esistenza dignitosa agli utenti finali.

Si ritiene interessante, altresì, analizzare in questa sede il tema della modifica delle condizioni contrattuali per i negozi in esame. Sul punto rilevano gli artt. 1334 e 1335 del Codice civile, che regolamentano l'efficacia degli atti unilaterali ed il principio della presunzione di conoscenza: si associa la produzione di effetti giuridici di tali atti

all'effettiva conoscenza del destinatario e, in secondo luogo, si presume che quest'ultimo ne sia consapevole poiché la notifica è giunta al suo indirizzo. Ove sorgano controversie grava sul professionista l'onere della prova dell'invio e dell'avvenuta consegna della notifica. La controparte, però, potrà smentire tale presunzione dimostrando di non esserne venuto effettivamente a conoscenza.

Oltre quanto previsto dal Codice civile, invero, rilevano anche i disposti regolamentari contenuti all'interno del Codice di condotta commerciale (in seguito CCC) di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), avente lo scopo di tutelare i clienti finali con minor capacità e forza contrattuale, implementare le regole di correttezza e trasparenza nei confronti del consumatore e di assicurare parità di trattamento nei confronti di chiunque si rivolga alle imprese. Tali previsioni sono state adeguate alle modifiche apportate al Codice del Consumo con il d.lgs. n. 26/2023, in materia di modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale ed alle disposizioni in materia di telemarketing e teleselling. Nel CCC si rinvencono, ex art. 13, gli obblighi dei professionisti circa le modalità di comunicazione in caso di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche e i

rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni. È previsto che il venditore trasmetta le informazioni in forma scritta, al fine di lasciarne traccia, non potendo essere contenute all'interno delle bollette o congiuntamente a queste se la modifica in questione comporti un aumento dei corrispettivi da pagare. Il fine è quello di tutelare i consumatori vulnerabili, per evidenziare le informazioni più rilevanti da comunicargli e non correre il rischio che non vengano considerate prioritarie¹⁵².

4. Le clausole vessatorie

Tendenzialmente le condizioni generali contenute all'interno di un contratto sono stilate da uno solo dei contraenti, quasi sempre quello “forte”, per poi essere semplicemente sottoscritte dall'altra parte in sede di conclusione del negozio¹⁵³. Lo scopo di queste è quello di standardizzare le tipologie di contratto con condizioni uniformi, non essendo previsti particolari oneri a carico degli interessati ed essendo chiare e comprensibili per loro. A norma dell'art. 1341 c.c. tali condizioni sono efficaci nei confronti dell'altro solo se al momento della conclusione questi

¹⁵² ARERA, *Mercati di incidenza: energia elettrica, gas naturale*, Milano, 2024, pp. 20 ss.

¹⁵³ PARDOLESI R., *Nuovi abusi contrattuali: percorsi di una clausola generale*, in *Danno e responsabilità*, 12, Milano, 2012, p. 4.

le abbia conosciute ovvero avrebbe dovuto conoscerle secondo l'ordinaria diligenza.

Entrando nello specifico, si definiscono vessatorie le clausole che prevedono, a favore del predisponente, vantaggi quali limitazioni di responsabilità, possibilità di recedere dal contratto o sospenderne l'esecuzione, ovvero vengono sancite a carico della controparte sanzioni o limitazioni quali decadenze, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi e deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria¹⁵⁴. L'art. 36 del Codice del consumo, che individua esplicitamente le clausole indicate come vessatorie, si pone a tutela del consumatore attraverso il principio giuridico della *praesumptio iuris et de iure*, non ammettendo prove contrarie¹⁵⁵. Ciò si evince, implicitamente, dall'assunto in base al quale tale postulato operi solamente quando la condizione in esame comporti un sacrificio per il consumatore, non rilevando se la stessa causi uno svantaggio al contraente forte. La loro caducazione, infatti, è funzionale alla rimozione degli effetti pregiudizievoli dell'accordo, che comportano un'iniqua ripartizione dei rischi e dei costi contrattuali¹⁵⁶.

¹⁵⁴ GOBBATO M., *La tutela del consumatore: clausole vessatorie, commercio elettronico e Codice del consumo*, Macerata, 2007.

¹⁵⁵ BUGETTI M.N., *Profili attuali di diritto dei contratti per l'impresa*, Torino, 2020.

¹⁵⁶ VALENTINO D., *La caducazione delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori tra giurisprudenza nazionale e giurisprudenza comunitaria*, in *Persona e Mercato*, 2016, p. 152.

A conferma di ciò basti pensare che tale azione possa essere attivata solamente su richiesta del consumatore ovvero esperita d'ufficio dal giudice. Sulla rilevabilità d'ufficio è sorto un dibattito in dottrina, perché la nullità tradizionale opera a salvaguardia della collettività nell'accezione più ampia mentre, nel caso in esame, riguarda una cerchia ristretta di soggetti. Per tale ragione, alcuni¹⁵⁷ hanno sostenuto che l'attivazione d'ufficio potrebbe essere ritenuta sproporzionata. Altra dottrina¹⁵⁸ ritiene che, stante le proporzioni ristrette di individui interessati dalla *quaestio* giuridica, resti preminente la tutela dell'interesse pubblico. L'effetto giuridico del riconoscimento di tali clausole inserite all'interno di un contratto è l'automatica espunzione dallo stesso con annessa dichiarazione di nullità. Una corrente di pensiero minoritaria, comunque meritevole di menzione, sostiene che il legislatore, con l'art. 36, abbia previsto che le tre clausole di vessatorietà assolute non comportino, se riconosciute, l'automatica esclusione dalle trattative contrattuali, con la conseguenza che il contraente forte possa dimostrare che la clausola

¹⁵⁷ ORESTANO A., *L'inefficacia delle clausole vessatorie*, in *I contratti dei consumatori*, Torino, 2005, pp. 404 ss.; D'AMICO G., *Nullità virtuale – Nullità di protezione (Variazioni sulla nullità)*, in *I contratti*, Milano, 2009, p. 743.

¹⁵⁸ TOMMASINI R., *Nullità (dir. priv.) (voce)*, in AA.VV. (a cura di), *Enciclopedia diritto*, Milano – Roma, 1978, pp. 896 ss., ove afferma che «talvolta la migliore realizzazione di interessi fondamentali, quali sono nella interpretazione classica quelli tutelati dalla nullità, può essere affidata all'intervento di determinati soggetti che di quegli interessi sono nella fattispecie data gli occasionali depositari».

incriminata non comporti un reale squilibrio in danno del consumatore¹⁵⁹. La questione in esame è oggetto di attenzione anche della giurisprudenza: recentemente si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹⁶⁰ che hanno affermato, prima di tutto, che il Giudice del procedimento monitorio deve effettuare il controllo d'ufficio circa l'abusività delle clausole contrattuali ed eventualmente, a tal fine, esercitare i propri poteri istruttori, di cui all'art. 640 c.p.c., stimolando il creditore a fornire le informazioni necessarie e/o a produrre ulteriore documentazione.

All'elenco di cui all'art. 36 si devono aggiungere le previsioni dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, contenute delle ipotesi per cui vige la *praesumptio iuris tantum*, per la quale il professionista può dare prova di non vessatorietà della clausola incriminata. La vessatorietà, invero, è oggetto di dibattito anche della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità: ex multis si richiamano la sentenza n. 3882/2015 del Tribunale di Milano e l'ordinanza n. 1464/2014, Cassazione Civile, Sez. VI¹⁶¹. Infine, l'art. 34 comma 3

¹⁵⁹ BARENGHI A., *Le Clausole Vessatorie*, in *Codice del Consumo*, Milano, 2006, pp. 162 ss.

¹⁶⁰ Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 9479/2023.

¹⁶¹ Secondo il giudice di merito «*In materia di tutela del contraente più debole, l'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore, di clausole vessatorie, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, è consentita solo quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale*». Il giudice di legittimità, invece, opina che «*Nelle controversie tra consumatori e professionisti (nella specie tra avvocato e cliente) la competenza territoriale esclusiva spetta, ex*

sancisce l'impossibilità di contestazione di vessatorietà delle clausole riproduttive di disposizioni di legge. La ratio si rinviene nella presunzione di meritevolezza della norma legislativa, in ossequio al fatto che si comprometterebbe la certezza del diritto sottoponendo tali disposizioni a giudizi estranei alla loro natura¹⁶².

5. Mezzi di tutela

Da quanto esaminato finora, si evince come la categoria dei consumatori sia esposta ad alti rischi sia nella fase delle trattative contrattuali sia in quella della conclusione dei negozi giuridici. L'ordinamento giuridico, a tal proposito, è stato negli anni modificato dal legislatore al fine di implementare le misure di protezione. L'Unione Europea, già nel 2007, ha approvato il Regolamento n. 861 con il quale ha istituito una procedura per le controversie di modesta entità, successivamente ha approvato risoluzioni che invitano gli Stati a introdurre mezzi di ricorso collettivo e,

art. 1469-bis c.c., al giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, ritenendosi vessatorie le clausole con le quali si individua come sede del foro competente una diversa località. A beneficiare di tale disciplina è il consumatore, da intendersi come la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività».

¹⁶² VALLE L., *Giudizio di vessatorietà e riproduttive di disposizioni di legge*, in *Contratto e impresa*, Padova, 2000, pp. 662 ss.

infine, si è concentrata sugli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

A seguito di attenta osservazione circa l'applicazione e l'efficacia dei suddetti strumenti, si può affermare che nessuno di questi abbia prodotto i risultati sperati poiché di complessa attivazione da parte del consumatore medio¹⁶³. Ad oggi, quindi, si registra un sostanziale divario fra i diritti formalmente riconosciuti e la loro effettiva tutela¹⁶⁴. A livello interno vi è la c.d. *class action*, recentemente riformata (l. 31/2019) che ha il chiaro intento di ampliare il campo di applicazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. La ratio di tale strumento si rinviene nella necessità di tutelare i consumatori da un evento plurioffensivo con una singola azione legale e per livellare le posizioni processuali¹⁶⁵.

Tale scopo è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità¹⁶⁶, secondo la quale “*la finalità dello strumento processuale dell'azione di classe introdotta dal legislatore nel 2009 è quella di tutelare i consumatori di fronte a condotte illegittime che esplicano i propri effetti, in maniera analoga, su una pluralità di individui*”.

¹⁶³ PONCIBÒ C., *Smart contract: un breve viaggio nel futuro dei diritti dei consumatori*, in *Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*, Napoli, 2020, p. 2.

¹⁶⁴ MICKLITZ H.W., *Enforcement and Effectiveness of Consumer Law*, New York, 2018.

¹⁶⁵ ALESSI R., *Politiche antitrust e diritti dei consumatori in Italia dopo le recenti riforme*, in *Jus Civile*, Messina, 2013, pp. 46 ss.

¹⁶⁶ Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2320/2018.

Una prima formula legislativa che ha previsto tale istituto, introdotta nell'ordinamento giuridico per mezzo della legge finanziaria del 2008, ha in realtà disciplinato l'azione risarcitoria collettiva. In virtù di ciò, quindi, solamente le associazioni rappresentative dei consumatori erano legittimate ad azionare tale rimedio, perché finalizzata al mero accertamento del diritto al risarcimento del danno subito¹⁶⁷.

Alla luce della riforma normativa, secondo quanto disposto dall'art. 840 bis c.p.c., il rimedio in esame può essere azionato da ciascun componente dell'associazione che abbia come scopo la tutela dei diritti lesi e che sia iscritta in un elenco determinato di concerto tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Il destinatario di tale azione legale non potrà che essere l'autore della condotta lesiva, ossia un'impresa ovvero un ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità, al fine di verificarne la responsabilità e, ove accertata, disporre la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. La possibilità di proporre l'azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria in capo alle organizzazioni suddette

¹⁶⁷ MEZZANOTTE P., *Class action e Costituzione: dimensione metaindividuale dei diritti e ruolo della giurisdizione*, in *Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, 1, Roma, 2022, p. 10.

conferma come l'interesse collettivo abbia una rilevanza *ex se*¹⁶⁸. Sul punto si sono registrate numerose pronunce giurisprudenziali¹⁶⁹, da ultima l'Ad. Plen. del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6/2020, ove si afferma che *“se l'interesse collettivo c'è, si tratta di un interesse dell'ente e quindi diventa non pertinente in radice porsi anche il tema dell'omogeneità degli interessi legittimi individuali dei singoli”*.

Affinché possa essere azionato tale rimedio è necessario sussistano una serie di elementi, quali l'omogeneità dei diritti individuali fatti valere legalmente (pena l'inammissibilità della domanda) e l'individuazione degli interessi e dei diritti ritenuti meritevoli di protezione. Avuto riguardo all'omogeneità, essa va ritenuta *“come il tratto proprio di pretese individuali che, vantate da un insieme di consumatori o di utenti, siano accomunate da caratteristiche tali da giustificarne un apprezzamento seriale e una gestione processuale congiunta”*¹⁷⁰.

Per quanto concerne il secondo, invece, l'art. 840 bis c.p.c. prevede la tutela di tutti i diritti individuali omogenei, ciò comportando il passaggio dalla sfera della tipicità dell'azione a quella dell'atipicità, perché tale strumento prevede la tutela di tutti gli interessi dei componenti di una determinata

¹⁶⁸ ASTONE M.A., *Azione di classe e tutela del consumatore: dall'art. 140 bis cod. Cons. all'art. 840 bis c.p.c.*, in *Persona e Mercato*, 1, 2021, p. 112.

¹⁶⁹ In tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 5451/2013; TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 14311/2019.

¹⁷⁰ Cass. Civ., Sez. III, n. 14886/2019, in *Foro Italiano*, Roma, 2019, pp. 2 ss.

categoria che siano giuridicamente rilevanti¹⁷¹. La condotta lesiva in questione può essere qualsiasi comportamento che violi gli obblighi contrattuali ovvero il generale principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 cc, rilevando da ultimo la prova del nesso causale fra condotta illecita e danno cagionato. Tale azione ha efficacia ambivalente, sia restitutoria che risarcitoria: da ciò discende che la restituzione, ossia il ripristino dello stato *quo ante* al verificarsi del fatto illecito, prevede che venga reintegrata la sfera giuridica lesa di tutti i soggetti attraverso la restituzione o la sostituzione del bene. Ove tale rimedio non sia esperibile, si deve ricorrere al metodo risarcitorio, spettando al giudice ordinario la determinazione di quanto dovuto ex art. 840 sexies c.p.c. a ciascun ricorrente. Non essendo specificato il tipo di danno risarcibile, si desume che possano essere oggetto di risarcimento anche i danni non patrimoniali. Tale assunto è stato confermato dalla Cassazione¹⁷², la quale ha messo l'accento sulle peculiarità del danno non patrimoniale nell'azione di classe: in questi casi, il giudice di merito deve accertare che “*le situazioni soggettive lese e i diritti concretamente pregiudicati (di necessaria rilevanza costituzionale [così*

¹⁷¹ FALZEA A., *Gli interessi legittimi e le situazioni giuridiche soggettive*, in *Rivista di diritto civile*, 46 (5), Milano, 2000, p. 679; SCALISI V., *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio “personalista” in Italia e nell’Unione Europea*, in *Rivista di diritto civile*, 2, Milano, 2010, pp. 155 ss.

¹⁷² Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 14886/2019.

come affermato dalle Sezioni Unite nel 2008]) siano caratterizzati (non solo dalla gravità e serietà della relativa lesione, bensì anche) dall'essenziale requisito della relativa omogeneità”.

Soffermandosi sul *quantum* risarcitorio¹⁷³, il nuovo art. 840 novies c.p.c. prevede che il convenuto sia condannato al risarcimento di una somma comprendente diverse voci, che può essere aumentata o ridotta in misura non superiore al 50%, sulla base di diversi criteri tra i quali la qualità dell'opera prestata, la sollecitudine con cui sono state condotte le attività, la complessità dell'incarico e il numero degli aderenti. La ratio sottesa di tale decisione legislativa è la volontà di far liquidare una somma maggiore¹⁷⁴ rispetto al danno patito per gratificare i ricorrenti e sanzionare il trasgressore¹⁷⁵. La dottrina¹⁷⁶ è concorde nel ritenere che l'apertura del nuovo impianto normativo a fattispecie che nella previsione originaria non sarebbero state considerate meritevoli di tutela, rappresenti un punto di svolta per la tutela collettiva e possa tutelare i danneggiati dai danni di massa subiti.

¹⁷³ MENGALI A., *La fase istruttoria nella nuova azione di classe*, in *Giurisprudenza italiana*, 10, Milano, 2019, pp. 10 ss.

¹⁷⁴ BUSNELLI F.D., *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in *Europa e diritto privato*, Milano, 2009, pp. 915 ss.

¹⁷⁵ SCALISI V., *Illecito civile e responsabilità: fondamento e senso di una distinzione*, in *Rivista di diritto civile*, 55 (6), Milano, 2009, pp. 676 ss.

¹⁷⁶ COREA U., GUARNIERI M.L., *La nuova class action al debutto: uno sguardo insieme*, in *Judicium*, Pisa, 2021, p. 1.

L'altro rimedio esperibile dal consumatore per tutelare la propria sfera giuridica, ex art. 1373 c.c. è il diritto di recesso. Quest'ultimo costituisce una tecnica di protezione per l'utente da incauti acquisti, senza che vengano pregiudicate le esigenze di celerità e sicurezza degli scambi in ambito commerciale. Il recesso, nonostante sia uno dei diritti basilari riconosciuti al consumatore, non è stato oggetto di modifiche normative negli anni nonostante il fermento del legislatore comunitario prima (Direttiva 2019/770/UE e ss.¹⁷⁷) e di quello interno poi (d.lgs. n. 170/2021¹⁷⁸, d.lgs. n. 173/2021¹⁷⁹ e d.lgs. n. 26/2023¹⁸⁰). Il diritto in questione è caratterizzato dall'unilateralità poiché riconosciuto sempre in favore di un solo contraente (il consumatore), la sottoposizione ad un breve termine di decadenza, l'applicabilità anche alle mere proposte contrattuali, la gratuità e l'irrinunciabilità¹⁸¹. È pacifico che operi anche

¹⁷⁷ DE CRISTOFARO G., *Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022, l'anno della svolta. Verso un diritto "pubblico" dei (contratti dei) consumatori*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1, Milano, 2022, pp. 1 ss.

¹⁷⁸ PIRAINO F., *La garanzia nella vendita di beni di consumo alla luce della disciplina riformata*, in *Europa e diritto privato*, 1, Milano, 2023, pp. 1 ss.

¹⁷⁹ PAGLIANTINI S., *L'attuazione minimalista della dir. 2019/770/ue: riflessioni sugli artt. 135 octies – 135 vicies ter c.cons. La nuova disciplina dei contratti b-to-c per la fornitura di contenuti e servizi digitali*, in *Le nuove leggi civili commentate*, Milano, 2022, pp. 1500 ss.

¹⁸⁰ DE CRISTOFARO G., *"Rimedi" privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette. il recepimento nel diritto italiano dell'art. 11-bis della direttiva 2005/29/ce (com- ma 15-bis, art. 27 c.cons.)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2, Milano, 2023, pp. 441 ss.

¹⁸¹ BENEDETTI A.M., *La difesa del consumatore dal contratto: la natura "ambigua" dei recessi di pentimento*, in *Annali del contratto*, Torino, 2011, pp. 3 ss.

nei contratti reali, travolgendo gli effetti negoziali già prodotti. Tale istituto, anche noto come *ius poenitendi*, è stato introdotto per proteggere il contraente debole e regolare il mercato per mezzo di obblighi informativi ed effetti contrattuali particolari¹⁸². Nel caso dei contratti a distanza, ad esempio, il diritto in esame consente la correzione di un problema originario di asimmetria informativa, in ragione del fatto che il consumatore non conosce le caratteristiche del bene acquistato e, quindi, non può apprezzarle in maniera adeguata. Da ciò discende che la possibilità di valutare in un secondo momento il prodotto comporti la conclusione del negozio giuridico in due “tempi”: il primo, ossia quello dell’acquisto, ed il secondo, rappresentato dal giudizio conclusivo circa la convenienza o meno dell’accordo. Se, invece, il prodotto corrisponde con il rapporto contrattuale – è il caso dei servizi finanziari quali il credito o le assicurazioni –, il periodo di riflessione non è diretto alla rimozione degli effetti dei fallimenti del mercato. Il recesso, quindi, si è rivelato strumento efficace quando il negozio giuridico abbia ad oggetto beni materiali; non si ravvisano, invece, elementi che facciano giungere ad analogo giudizio nel caso in cui il recesso riguardi beni immateriali quali i suddetti servizi¹⁸³.

¹⁸² BERNARDONI R., *L'istituto del recesso nella teoria generale del contratto e nella legislazione di tutela del consumatore*, Roma, 2008.

¹⁸³ DALMARTELLO A., *La tutela del consumatore quale strumento di regolazione del mercato. Il caso del recesso (ius poenitendi)*, in *Accademia*, 2, Pisa, 2023, pp. 719 ss.

CAPITOLO IV

Consumatore e pubblicità

Sommario: 1. Green claims e PCS: la tutela euro-unitaria. 2. Segue: la tutela interna. 3. Azioni, condotte e omissioni ingannevoli. 4. Funzioni dell'AGCM nelle pratiche commerciali scorrette. 5. Nuove prospettive civilistiche in materia di sostenibilità contrattuale

1. Green claims e PCS: la tutela euro-unitaria

Accanto alle tutele predisposte dall'ordinamento nei rapporti contrattuali di fornitura energetica, un ruolo sempre più centrale è assunto dalla regolazione della pubblicità. Nel settore dell'energia, infatti, la comunicazione commerciale non solo orienta le scelte dell'utente, ma contribuisce a definire la percezione stessa dei prodotti e dei servizi offerti, specialmente in materia di sostenibilità e impatto ambientale. Da qui la necessità di approfondire gli strumenti normativi volti a garantire correttezza e trasparenza dei messaggi rivolti ai consumatori.

La tutela dell'ambiente, negli ultimi anni, ha ottenuto una rilevanza notevole in ragione della crescente coscienza ecologica che si è sviluppata nel contesto sociale. Anche a livello legislativo si è registrato un notevole fermento, che è culminato con l'approvazione della legge costituzionale n.

1/2022 che ha introdotto nella nostra Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle generazioni future. La dottrina¹⁸⁴ ritiene che la riforma costituisca una “*vera e propria precondizione per la garanzia dei diritti dell'individuo e degli interessi delle collettività*”, in tutti i settori, ivi compresi quelli del commercio e della grande distribuzione. Non è un caso che sempre più spesso ai consumatori vengano offerti prodotti ecocompatibili rispetto a quanto accadeva in passato. Le indicazioni apposte ai prodotti vengono fornite al consumatore per mezzo di formule stilistiche accattivanti, quali “*ecofriendly, ecosostenibile, a impatto zero*”, lasciando intendere che attraverso l'acquisto di quel prodotto si contrasti l'inquinamento e il cambiamento climatico. I *green claims*, definiti dalla dottrina¹⁸⁵ quali “*affermazioni volte a suggerire o altrimenti creare l'impressione al consumatore che il prodotto, il servizio o anche solo l'imballaggio offerto producano un ridotto impatto ambientale rispetto a prodotti o servizi concorrenti*”, condizionano e orientano gli acquisti dei consumatori¹⁸⁶,

¹⁸⁴ CECCHETTI M., *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 1, Pisa, 2022, p. 127.

¹⁸⁵ POZZO B., *I green claims, l'economia circolare e il ruolo dei consumatori nella protezione dell'ambiente: le nuove iniziative della Commissione UE*, in *Rivista Giuridica Ambiente*, 4, Milano, 2020, p. 1.

¹⁸⁶ OCSE, *Environmental Claims Findings and Conclusions of the OECD Committee on Consumer Policy*, in *OECDiLibrary.org*, 2011, pp. 3 ss.

inducendoli a comprare prodotti apparentemente *green*. Particolare rilevanza assume, in questo contesto, il fenomeno del *greenwashing*¹⁸⁷, intendendosi con questo termine un insieme di operazioni di marketing che, volte a sponsorizzare finte azioni a tutela dell'ambiente, costituiscono un esempio di pratica commerciale scorretta. A livello comunitario non si registra una specifica legislazione in materia, piuttosto la disciplina è individuata nei codici di autodisciplina esistenti negli Stati membri. L'Unione Europea si è mossa cercando di orientare l'attività legislativa delle Nazioni¹⁸⁸, ad esempio con i “*Programmi d'azione in campo ambientale*” così da ampliare il ventaglio degli strumenti di politica ambientale e da “indurre il mercato a lavorare per le imprese”. Nel 33° Considerando della Decisione n. 1386/2013/UE¹⁸⁹ si afferma che risulta imprescindibile il coinvolgimento dei consumatori nelle politiche

¹⁸⁷ DE JONG M.D.T., HARKINK K.M., BARTH S., *Making Green Stuff? Effects of Corporate Greenwashing on Consumers*, in *Journal of Business and Technical Communication*, 32 (1), Thousand Oaks, 2018, pp. 77-112.

¹⁸⁸ Per mezzo della Comunicazione 196/2013 denominata “*Single market for green products*” l'UE ha esortato gli Stati “*ad una sensibilità maggiore per l'uso efficiente delle risorse, migliorando e armonizzando i processi di misurazione della sostenibilità ambientale delle imprese e dei loro prodotti, per incentivare la diffusione e fornire ai consumatori informazioni veritiere e comprovate*”.

¹⁸⁹ Nello specifico si afferma come “*un'opportuna combinazione di strumenti politici aiuterebbe gli operatori economici e i consumatori ad acquisire una migliore comprensione dell'impatto ambientale delle loro attività e a gestirlo. Tali strumenti politici consistono, tra l'altro, in incentivi economici, strumenti di mercato, obblighi di informazione, nonché in misure e strumenti volontari che impegnano i portatori d'interesse a vari livelli, ad integrazione dei quadri legislativi*”.

informativa ambientale assegnando loro un ruolo attivo. Sul punto si registrano numerosi altri atti¹⁹⁰ adottati dall'UE volti a favorire una corretta informazione dei consumatori¹⁹¹. Con l'adozione della “Nuova Agenda dei Consumatori dell'UE 2020 – 2025”, l'Unione Europea si è attivata per fornire ai consumatori strumenti di tutela contro i suddetti fenomeni dannosi.

In tal senso si registrano numerose proposte legislative eurounitarie volte a modificare la legislazione vigente che mal si conciliano con gli sviluppi del commercio e le prospettive future dei mercati¹⁹². È evidente che, però, non è sufficiente la sola partecipazione consapevole dei consumatori nei processi di acquisto; è necessario che vi sia un coinvolgimento attivo delle imprese che devono rispettare gli standard ambientali minimi nei processi di lavorazione e distribuzione, immettendo in commercio prodotti realmente ecosostenibili. Per rendere operative tali misure, ogni singolo Stato membro deve individuare delle autorità preposte al controllo ed all'irrogazione di sanzioni in caso di violazioni.

¹⁹⁰ COM/2012/0225 final, § 3.2.

¹⁹¹ A tali conclusioni si perviene anche in occasione della COM/2019/640 final, concernente il *Green Deal europeo*, ove si sancisce che “*le informazioni, a condizione di essere affidabili, comparabili e verificabili, svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante*”.

¹⁹² TOMMASINI M.F., *Green claim e sostenibilità ambientale. Le tutele ed i rimedi apprestati dall'ordinamento contro le pratiche di greenwashing*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2 (LII), Milano, 2023, pp. 867 ss.

Ai consumatori è riconosciuta la possibilità di intentare azioni legali avverso realtà produttive e/o commerciali non rispettose di quanto stabilito dalla normativa di settore. La presenza di informazioni ambientali comprensibili e veritiere apporta un doppio vantaggio, sia per i consumatori che per il mercato, perché consente la scelta consapevole di prodotti da acquistare ed incoraggiano una concorrenza leale fra professionisti. Il fine ultimo resta quello di trasformare il paradigma produttivo, abbandonando il concetto tradizionale del mercato ed abbracciando quello di un'economia sostenibile¹⁹³. L'attivismo degli organismi europei in materia di tutela ambientale è evidente: il 22 marzo 2023 si registra una proposta di Direttiva sui *green claims* adottata dalla Commissione europea. La legge in esame prevede che le aziende siano tenute a comprovare le dichiarazioni ecologiche volontarie rilasciate nelle pratiche commerciali tra imprese e consumatori, rispettando una serie di requisiti relativi alla loro valutazione (ad esempio, adottando la prospettiva del ciclo di vita). In Parlamento, il dossier è stato assegnato

¹⁹³ In letteratura è possibile rinvenire molteplici significati attribuibili al concetto di economia e di sviluppo sostenibile. Ex multis: PERLINGIERI P., *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, pp. 73 ss.; PENNASILICO M., *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche*, in *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, pp. 34 ss; AKKERMANS B., VAN DIJCK G., *Sustainability and Private Law*, in *Maastricht Law Series*, 13, The Hague, 2020, pp. 3 ss.

congiuntamente alle commissioni per il Mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e per l'Ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI). Il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura il 12 marzo 2024 e il Consiglio ha approvato un approccio generale il 17 giugno 2024. Pur essendo in attesa dell'avvio dei negoziati interistituzionali per il prosieguo dell'iter legislativo, si registrano già apprezzamenti espressi dalla dottrina per l'iniziativa, definendola addirittura lodevole¹⁹⁴.

Nel novero delle azioni della Commissione europea rientra anche la previsione del *Digital Product Passport*, ossia un "documento" del bene immesso in commercio che consenta di risalire alle informazioni del prodotto (fasi di produzione e commercializzazione dello stesso) al fine di migliorarne le prestazioni ambientali. Sarà possibile in futuro, quindi, prolungare la vita dei prodotti, riducendo il fabbisogno di risorse naturali, favorendo le riparazioni e limitando le sostituzioni.

Si agevola, altresì, la tracciabilità e la trasparenza del prodotto, contrastando sul nascere possibili conflitti sulle caratteristiche dei beni¹⁹⁵.

¹⁹⁴ ROSSANO D., *Il fenomeno del greenwashing alla luce delle recenti evidenze empiriche. La proposta di direttiva green claims*, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia*, 4, Roma, 2023, pp. 601 ss.

¹⁹⁵ BRÜGGMANN H., ALCAYAGA A., BERG H., HOFFMANN N., MAUS F., *The Digital Product Passport (DPP) for the Circular Economy: Recommendations for policy, business and IT* CIRPASS Consortium, Wuppertal, 2024.

I *green claims*, invero, non sono le uniche insidie nelle quali il consumatore può incorrere in ambito contrattuale. Numerose sono, infatti, le clausole contenute nei singoli contratti che possono dar luogo all'instaurazione di controversie legali. Per tale ragione, si registrano due distinti livelli di disciplina dei rapporti contrattuali tra professionisti e consumatori: quello legislativo e quello autodisciplinare¹⁹⁶. Per quanto concerne il primo, sulla scorta di quanto disposto dal Trattato sulla Comunità Europea, nello specifico gli artt. 95 e 153 sul corretto funzionamento del mercato interno e sul conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, è stata adottata la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali tra professionisti e consumatori, al fine di armonizzare le normative dei singoli Stati membri. Le differenti discipline, infatti, rischiano di pregiudicare gli interessi dei consumatori, operando a detrimento della stessa concorrenza¹⁹⁷. Quanto regolamentato dalla Direttiva in esame ha volutamente contorni molto ampi, ricomprendendo nella nozione di pratiche commerciali tra imprese e consumatori qualsiasi

¹⁹⁶ La Direttiva 2005/29/CE contiene nei propri Considerando dei richiami generici e dei principi generali rinviando all'autodisciplina, ad esempio il n. 20 che consiglia di “*prevedere un ruolo per i codici di condotta che consenta ai professionisti di applicare in modo efficace i principi della presente direttiva in specifici settori economici*”. Sul punto BARGELLI E., *I codici di condotta*, in DE CRISTOFARO G. (a cura di), *Le «pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/CE e il diritto italiano*, Torino, 2007, pp. 261 ss.

¹⁹⁷ COM, *Green Paper on European Consumer Policy*, 2001, 531.

condotta tenuta da professionisti e finalizzata a promuovere la conclusione di contratti ovvero direttamente connessa agli stessi. Due sono, altresì, gli obiettivi fondamentali e cioè il rafforzamento del mercato unico europeo¹⁹⁸ e l'accrescimento della fiducia dei consumatori negli acquisti avvenuti entro i confini comunitari¹⁹⁹. Viene fornita l'indicazione di istituire un divieto generalizzato di adottare condotte lesive degli interessi economici dei consumatori, accompagnata da severe sanzioni a carico degli imprenditori che violano quanto statuito. La struttura normativa della Direttiva è stata definita "piramidale"²⁰⁰, in ragione della composizione degli elementi di diritto che la compongono: la clausola generale alla base, che ha il compito di individuare la macro categoria; al livello superiore si rinvengono due norme generali di divieto (pratiche ingannevoli ed aggressive); il vertice, infine, è costituito dalle "liste nere" di pratiche sempre vietate, perché statuite *funditus* dalla legge e qualificate sempre come scorrette. Vigge, quindi, il criterio interpretativo della coerenza sistematica e dell'applicazione cumulativa, con il rapporto che si

¹⁹⁸ DE CRISTOFARO G., *La difficile attuazione della direttiva 2005/29/CE concernente le pratiche commerciali sleali nei rapporti fra imprese e consumatori: proposte e prospettive*, in *Contratto e impresa*, 1, Milano, 2007, p. 5.

¹⁹⁹ GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008.

²⁰⁰ LIBERTINI M., *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contratto e impresa*, Milano, 2009, pp. 73 ss.

esaurisce fra principio generale e disposizioni applicative. La dottrina²⁰¹, comunque, ha evidenziato i limiti riscontrati nella Direttiva in esame, soffermandosi sull'applicabilità della stessa ai soli rapporti fra consumatori e professionisti, non rilevando gli interessi dei concorrenti ed assimilandoli, pertanto, a quelli dei consumatori.

2. Segue: la tutela interna

Se, come detto, la tematica dei *green claims* non è stata oggetto di attenzione da parte del legislatore nazionale, al contrario si registra un importante fermento legislativo circa le PCS (pratiche commerciali scorrette). Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), infatti, recependo il contenuto della Direttiva 2005/29/CE, all'articolo 18 ha definito le pratiche commerciali scorrette fra professionisti e consumatori come “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto”. Si rende necessario porre degli argini alle distorsioni imprenditoriali che pregiudicano, in maniera sleale, il contraente debole e

²⁰¹ DELOGU L., *Leggendo il codice del consumo alla ricerca della nozione di consumatore*, in *Contratto e impresa/Europa*, 1, Pisa, 2006, p. 87; MELI V., *Le pratiche sleali ingannevoli*, in GENOVESE A. (a cura di), *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette*, Padova, 2008, pp. 92 ss.

“premiano” la spregiudicatezza in danno dell’onestà²⁰²; il legislatore, volendo apprestare misure di tutela per i possibili abusi perpetrati dai professionisti che approfittano della condizione di debolezza dei consumatori, ha disciplinato ex art. 2, comma 2, lett. c-bis, le pratiche commerciali scorrette, ossia quelle contrarie ai principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale.

La *ratio* risiede nella volontà di evitare che il consumatore possa essere circuito e, di conseguenza, che la libera scelta di concludere o meno un negozio giuridico sia condizionata da elementi la cui convenienza contrattuale non è in grado di valutare²⁰³. Sono vietate, nello specifico, le pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive: le prime, regolate dall’art. 21 comma 1, corrispondono a quelle che riportano indicazioni non rispondenti alla realtà e che possono indurre il consumatore in errore circa elementi fondamentali e/o le caratteristiche del prodotto oggetto di acquisto²⁰⁴; le seconde, la cui disciplina si rinviene ex art. 24, consistono in

²⁰² BERTANI M., *Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, 398, Milano, 2016, p. 1.

²⁰³ BARBA A., *Capacità del consumatore e funzionamento del mercato*, Torino, 2021.

²⁰⁴ PENNISI R., *Considerazioni in merito alle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Giurisprudenza commerciale*, 39 (5), Milano, 2012, p. 653; GRISI G., *Rapporto di consumo e pratiche commerciali*, in *Jus Civile*, 5, Torino, 2013, p. 1; PASCHI C., *La tutela concorrenziale per le informazioni “non qualificate”*, in *Rivista di diritto industriale*, I, Milano, 2012, p. 95; GAMBINO A.M., FALCE V., STAZI A., *Pubblicità ingannevole e comparativa*, in *Concorrenza e mercato*, Milano, 2008, p. 233; PIAZZA C., *Dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commerciali sleali. Tutela amministrativa e giurisdizionale*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, Milano, 2008, p. 1.

“molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, che limitano o sono idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo inducono o sono idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”²⁰⁵. Tale divieto è considerato di portata innovativa perché prescinde dai beni oggetto di tutela, dalle pratiche contestate e dalla natura dei mezzi di comunicazione impiegati²⁰⁶. Si registrano, invero, ulteriori profili che esplicitano la complessità della Direttiva, anzitutto sull’oggetto della regolamentazione: dalla definizione delle pratiche commerciali si evince come queste compongano una categoria unitaria a livello economico ma siano difficilmente inquadrabili sotto un profilo prettamente giuridico. Le nozioni in esame descrivono, per l’appunto, sia *“l’attività esterna del professionista che si affaccia sul mercato, rivolgendosi ad un pubblico tendenzialmente indeterminato di consumatori (ma non solo)”*²⁰⁷ sia l’attività propria del consumatore di

²⁰⁵ DE CRISTOFARO G., *Le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 5, Roma, 2008, p. 1086. In tale scritto l’autore identifica la scorrettezza “nell’attitudine della pratica ad incidere in una certa misura sui procedimenti decisionali mediante i quali i consumatori giungono alle proprie scelte negoziali”.

²⁰⁶ HENNING-BODEWIG, *Die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken*, in *Gewerblicher Rechtsschutz- und Urheberrecht - Internationaler Teil*, 8-9, Monaco, 2005, p. 630.

²⁰⁷ ZORZI GALGANO N., *Il consumatore medio ed il consumatore vulnerabile nel diritto comunitario*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2, Milano, 2010, pp. 549 ss.

*decision making*²⁰⁸. Una rapida disamina della disciplina in esame consente di comprendere come il legislatore abbia posto al centro del proprio intervento la marcata asimmetria informativa e il potere contrattuale che avvantaggia il professionista a scapito del consumatore, cercando di promuoverne il riequilibrio. Si assume, quindi, come parametro di disciplina e di valutazione per l'interprete, la formula di presentazione adoperata dai professionisti per immettere i propri beni sul mercato, rilevando in rapporto alla percezione che il consumatore registra al momento dell'acquisto²⁰⁹.

È quantomai necessario in tale sede ripensare alla nozione di “consumatore medio” perché, misurando la diligenza di questo nella conduzione delle trattative contrattuali, si addivene alla determinazione della diligenza richiesta al professionista: l'*homo oeconomicus*, cioè qualsiasi soggetto che operi sul mercato e che compia scelte che massimizzino le utilità attese, dev'essere in grado di ponderare i costi ed i benefici del suo operato²¹⁰.

²⁰⁸ CAMARDI C., *Pratiche commerciali scorrette e invalidità*, in *Obbligazioni e contratti*, 6, Milano, 2010, p. 409.

²⁰⁹ La dottrina (CAMARDI, *op. cit.*) individua la presentazione dell'impresa astrattamente rivolta al mercato come “*linguaggio potenzialmente negoziale e come tale valutato per i potenziali effetti sulla decisione dei consumatori*”.

²¹⁰ VON NEUMANN J., MORGENSTERN O., *Theory of games and economic behavior*, Princeton, 1953.

Il modello in esame è stato revisionato criticamente dalla dottrina che è giunta alla conclusione secondo la quale siano fattori determinanti “*la limitata capacità computazionale della mente umana ed i condizionamenti ambientali*”²¹¹. Circa gli elementi che possono causare la limitazione di tali capacità, si annoverano “*la disinformazione o, più spesso, le asimmetrie di informazione. Le propensioni psicologiche, come l’avversione al rischio. Le suggestioni pubblicitarie. La distanza. Il bisogno. Le dinamiche irrazionali del mercato. E, appunto, le pratiche sleali, aggressive o ingannevoli*”²¹². Tali fattori, incidendo sulle modalità di percezione delle informazioni, producono un condizionamento significativo dei comportamenti umani e, quindi, delle scelte²¹³.

Circa i rimedi attivabili dai consumatori a propria tutela va sottolineato che, nell’ordinamento giuridico interno, già nel 1992 con il d.lgs. n. 74 sono state approntate delle misure avverso le pubblicità ingannevoli. Prima di tale intervento normativo vi era solamente una tutela eventuale ed indiretta dei consumatori ove il messaggio pubblicitario fosse lesivo

²¹¹ SIMON H., *A Behavioral Model of Rational Choice*, in *The Quarterly Journal of Economics*, 69 (1), Oxford, 1955, pp. 99 ss.

²¹² GENTILI A., *Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica*, in *Rivista Diritto Privato*, 3, Bari, 2010, p. 48.

²¹³ DAVOLA A., *Bias cognitivi e contrattazione standardizzata: quali tutele per i consumatori*, in *Contratto e impresa*, Milano, 2017, pp. 640 ss.

anche di interessi imprenditoriali²¹⁴. Sul versante imprenditoriale, al contrario, si era affermata una corrente giurisprudenziale che inquadrava tali fenomeni alla stregua di condotte contrarie ai principi di correttezza professionale per cui erano attivabili gli strumenti di cui agli artt. 2598 ss. c.c. Tale contesto ha certamente favorito l'istituto dell'Autodisciplina pubblicitaria²¹⁵. La normativa di riferimento, rinvenibile ex art. 2, comma 1, lett. f) Direttiva 2005/29/Ce – art. 18, comma 1, lett. f) Codice del Consumo, definisce il codice di condotta come *“un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici”*. Si evince chiaramente che il requisito essenziale ai fini della stesura di un codice di autodisciplina sia quello della volontarietà, non potendosi disporre d'imperio l'applicazione di tali istituti per mezzo della legge o di altro atto equiparato. Peraltro la scelta del professionista di aderire o meno a tale fonte dev'essere libera ed incondizionata.

²¹⁴ GRAZZINI V., *Norme preliminari e generali*, in RUFFOLO U. (a cura di), *Commentario al Codice dell'Autodisciplina pubblicitaria*, Milano, 2003, p. 5.

²¹⁵ SORDELLI L., *Voce Pubblicità (disciplina della)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, 1991, p. 3.

I codici di autodisciplina svolgono un ruolo essenziale nella regolamentazione del fenomeno in esame: la predisposizione di norme, frutto di contrattazione tra privati e concorrenti con le fonti pubbliche, dà vita ad un sistema giuridico “a ragnatela”²¹⁶ e concorre alla “formazione negoziale” del diritto²¹⁷.

La fonte comunitaria prevede che gli Stati membri debbano affidare un ruolo ai suddetti codici, con ciò intendendo l'applicazione efficace dei principi della Direttiva in specifici settori economici, e predisporre un sistema di controllo delle pratiche commerciali sotto la direzione dei responsabili dei codici²¹⁸. A tal proposito è utile quanto disposto ex art. 27-ter del Codice del Consumo, ove si prevede che i consumatori possano concordare preventivamente con i professionisti la possibilità di interpellare le associazioni o organizzazioni per addivenire alla risoluzione della controversia tramite un accordo. Tale rimedio normativo rientra nel novero degli atti volti ad attuare un controllo effettivo ed efficace sul

²¹⁶ PINTO F., *I codici deontologici e la direttiva 2005/29/CE*, in *Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano*, Milano, 2007, p. 220.

²¹⁷ LIPARI M., *La formazione negoziale del diritto*, in *Rivista di diritto civile*, Torino, 1987, p. 308.

²¹⁸ Tali figure, regolamentate ex artt. 2, comma 1 lett. g) della Direttiva e 18, comma 1 lett. g) del Codice del Consumo, consistono in “*qualsiasi soggetto, compreso un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo*”.

rispetto delle pratiche commerciali²¹⁹. Sul punto si è registrato un impulso del legislatore italiano che ha ampliato i compiti gravanti sui responsabili dei codici di autodisciplina, imponendo obblighi di trasparenza, informazione e accessibilità in capo alle associazioni di categoria più rappresentative che si dotino di essi. La *ratio* di tale intervento si rinviene nella volontà di implementazione di fonti di *soft law* che devono essere più diffuse fra gli utenti. I codici di autodisciplina, quindi, sono stati progettati per favorire l'osservanza delle regole del mercato e la tenuta del sistema concorrenziale, tutelando l'interesse collettivo tanto dei consumatori che dei professionisti individuato quale bene primario da proteggere²²⁰. Essi, peraltro, incontrano il *favor* legislativo perché, essendo elaborati da soggetti direttamente interessati, sono ontologicamente adatti ai fenomeni che regolamentano e, quali strumenti di *soft law*, possiedono capacità di adattamento più rapide al mercato dei consumi, caratterizzato da elevata dinamicità e continua trasformazione.

²¹⁹ SCHULZE R., SCHULTE-NÖLKE H., *Analysis of National Fairness Laws Aimed at Protecting Consumers in Relation to Commercial Practices*, Bruxelles, 2003.

²²⁰ GRAZZINI V., *L'origine negoziale del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria*, in RUFFOLO U. (a cura di), *Commentario al Codice dell'Autodisciplina pubblicitaria*, Milano, 2003, p. 13.

I codici di autodisciplina possono, altresì, essere funzionali al deflazionamento del contenzioso giudiziario e concorrere all'innalzamento degli standard di tutela del consumatore²²¹.

Per tali ragioni la dottrina²²² ritiene maggiormente efficace nel settore un sistema integrato di fonti, fra le quali si annoverano le regole autoimposte dai soggetti che dovranno rispettarle ed attuarle.

3. Azioni, condotte e omissioni ingannevoli

La previsione normativa di cui all'art. 6 comma 1 della Direttiva recepita ex art. 21 comma 1 del Codice, come accennato sopra, ha centrato l'obiettivo di prevedere una fattispecie unitaria di condotte decettive al fine di evitare i particolarismi dei legislatori degli Stati membri. È stato oltremodo utile l'apporto fornito dalla dottrina nella definizione delle azioni, delle condotte e delle omissioni che possono trarre in inganno i consumatori. La mera trasmissione di notizie mendaci, ad esempio, costituisce attività illecita prescindendo dall'elemento soggettivo che si ravvisa nell'azione²²³. Questo avviene perché, volendo approntare misure

²²¹ CE, *Follow-up Communication to the Green Paper on EU Consumer Protection*, COM 289 final, Bruxelles, 2002, p. 30.

²²² FABBIO P., *I codici di condotta nella disciplina delle pratiche commerciali sleali*, in *Giurisprudenza commerciale*, 4, Milano, 2008, p. 707.

²²³ CALVO R., *Le pratiche commerciali "ingannevoli"*, in *Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo*, Torino, 2008, pp. 210 ss.

il più rigorose possibile a beneficio degli utenti del mercato, si vuole evitare che certe condotte esulino dalla punibilità perché incompatibili con una determinata fattispecie dolosa. L'art. 21 altresì, essendo stato redatto secondo la tecnica legislativa di stampo casistico, elenca una serie di circostanze nelle quali si rinviene l'illecito previsto dalla normativa comunitaria. L'enumerazione delle condotte è frutto della volontà di ridurre il più possibile la discrezionalità dei giudici nazionali nell'applicazione della disciplina *de qua*. Alcuni autori²²⁴, invero, rifuggono quest'ultima tesi poiché ritengono che l'articolo contenga un elenco meramente esemplificativo. Al fine di poter valutare la diligenza professionale del venditore o fornitore di servizi, il legislatore richiama il principio generale della buona fede cui si aggiunge, in ragione dell'attività prestata, quello della correttezza. In merito alla definizione di "diligenza professionale" si è sollevato un dibattito in ragione del fatto che l'AGCM, autorità preposta a sanzionare eventuali abusi, ha sempre dedicato un passaggio dei propri provvedimenti alla sussistenza di condotte contrarie

²¹⁶ Ex multis: LIBERTINI M., *op. cit.*, p. 114.

alla diligenza richiesta²²⁵. L'agire diligente del professionista²²⁶, quindi, sarà valutato positivamente ove risulti conforme alle regole dei principi suddetti. Negli anni si è posta una questione circa la distinzione fra i due concetti di correttezza e buona fede, ritenendo taluni²²⁷ che la prima corrispondesse all'ottemperanza di regole oggettive e che la seconda consista in un non meglio precisato “*profilo di equità del caso concreto*”²²⁸. La dottrina²²⁹ è convenuta, quasi unanimemente, alla determinazione per cui il binomio in esame costituisca un falso problema e vada letto alla stregua di un'endiadi. Da ultimo merita di essere esaminato il concetto di “omissioni ingannevoli”, disciplinato ex art. 22 del Codice di riferimento. In ossequio alla loro idoneità ad indurre il consumatore medio, talvolta anche occultando o presentando ambigualmente informazioni rilevanti, ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, esse vengono definite anche pratiche commerciali “non

²²⁵ MELI V., «Diligenza professionale», «consumatore medio» e regola di *de minimis*, in *La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni*, Torino, 2011, p. 7.

²²⁶ DE CRISTOFARO G., *Il divieto di pratiche commerciali sleali. La nozione generale di pratica commerciale «sleale» e i parametri di valutazione della «slealtà»*, in *Le “pratiche commerciali sleali” tra imprese e consumatori*, Torino, 2007, p. 121.

²²⁷ DE CRISTOFARO G., *Il divieto di pratiche commerciali sleali*, *op. cit.*, p. 125.

²²⁸ LIBERTINI M., *op. cit.*, p. 52.

²²⁹ Inter alios: RODOTÀ S., *Le clausole generali*, in *I contratti in generale*, Torino, 1991, pp. 390 ss.; DI MAJO GIAQUINTO A., *L'esecuzione del contratto*, Milano, 1967.

trasparenti”²³⁰. In tali situazioni alla posizione di controllo dell’operatore pubblicitario il legislatore ha inteso attribuire maggiore rilevanza²³¹, basti pensare ai prodotti pericolosi o che contengono sostanze potenzialmente nocive, in ragione della volontà di assicurare una tutela rafforzata del bene salute.

Volendo fare un parallelismo con la distinzione che si fa in diritto penale fra “posizione di garanzia” e “posizione di controllo”, la posizione di garanzia rivestita dall’operatore pubblicitario sarebbe qualificabile come una posizione di controllo poiché solamente per mezzo degli oneri informativi si neutralizzano alcune fonti di pericolo, ossia quelle inerenti le conoscenze possedute circa le caratteristiche del bene.

Il legislatore italiano, tuttavia, non ha inteso addossare tutte le responsabilità ai professionisti, prevedendo dei casi in cui egli non è tenuto alla diffusione di determinate informazioni: è il caso dell’art. 22 comma 4 del Codice di riferimento, ove si stabilisce che caratteristiche e prezzo del prodotto debbano essere fornite non in ogni forma di pubblicità bensì solo negli inviti all’acquisto. Questi ultimi devono specificare quali siano le modalità di pagamento del prezzo, gli eventuali

²³⁰ MASSA F., *Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli*, in CUFFARO V. (a cura di), *Codice del Consumo e norme collegate*, Milano, 2012, pp. 174 ss.

²³¹ ALPA G., *I principi generali*, Milano, 2006.

costi di consegna a domicilio, la procedura di esecuzione del contratto, il sistema di presentazione dei reclami, nonché la possibilità di esercitare il recesso.

4. Funzioni dell'AGCM nelle pratiche commerciali scorrette

Il segmento di mercato dei prodotti di consumo è, notoriamente, un settore delicato, in ragione degli elevati rischi di impresa che si registrano per i professionisti e stante l'elevata concorrenza.

In virtù di ciò, il legislatore ha approntato una disciplina speciale pro-concorrenziale, istituendo autorità amministrative indipendenti dotate di poteri regolatori, sanzionatori e di vigilanza²³². Tali *authorities* costituiscono un modello di organizzazione amministrativa contraddistinto dalla separazione di alcune funzioni dall'indirizzo politico-governativo e da un elevato livello di competenza tecnica. Tanto l'indipendenza quanto la competenza specialistica sono caratteristiche fondamentali che consentono lo svolgimento efficace dei compiti di regolamentazione e controllo, garantendo la tutela di interessi pubblici e privati. Il contesto normativo europeo riconosce loro un ruolo

²³² CLARICH M., *La competenza delle autorità indipendenti in materia di pratiche commerciali scorrette*, in *Giurisprudenza commerciale*, 37.5, Milano, 2010, p. 688.

significativo, stabilendo che, nei vari ordinamenti interni, esse attuino in modo autonomo i principi comunitari, trasformandoli in azioni normative e di vigilanza che si conformino alle direttive dell'Unione. Inoltre, molte delle autorità nazionali operano all'interno di sistemi di controllo istituzionale europeo. Sebbene queste caratteristiche suggeriscano una certa omogeneità tra le varie autorità, nel nostro ordinamento esse continuano a essere disciplinate da leggi istitutive eterogenee, che presentano disposizioni diverse riguardo a struttura, funzioni, procedure, controlli e regime degli atti.

Per quanto concerne l'Authority di interesse, le suddette competenze sono attribuite all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito A.G.C.M. o Antitrust), preposta alla definizione ed attuazione della legislazione d'area in via sostanzialmente esclusiva²³³. Questa, a differenza di altri organi, svolge anzitutto attività sanzionatoria *ex post* per violazione della disciplina antitrust da parte delle imprese; le altre autorità amministrative indipendenti, al contrario, esercitano meri poteri di vigilanza e normativi *ex ante* al fine di promuovere la libera concorrenza nei segmenti economici di loro interesse a seguito della liberalizzazione

²³³ GENOVESE A., *L'enforcement e le tutele*, in *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette. Attuazione e impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE*, Padova, 2008, pp. 209 ss.

economica di determinati settori²³⁴. La ripartizione di competenze fra *authorities* è dovuta all'interconnessione che si registra fra normativa comunitaria originaria e quella interna di recepimento della prima²³⁵. Essendo il settore in esame estremamente dinamico, l'AGCM ha dovuto negli anni adottare atti che potessero orientare il proprio operato verso la massima efficienza ed efficacia, al fine di fornire la meritata tutela ai consumatori.

Per tale ragione, da ultimo con la delibera n. 31356/2024, è stato emanato il “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”, entrato in vigore il 19 novembre 2024. Una prima versione del testo era stata sottoposta a consultazione pubblica dal 28 maggio al 27 giugno 2024. A seguito delle osservazioni ricevute, l'AGCM ha apportato modifiche il 5 novembre scorso, con l'obiettivo principale di rafforzare la protezione del contraddittorio. La delibera dà attuazione al decreto legislativo 145/2007 riguardante la pubblicità ingannevole, che si applica a chiunque svolga un'attività economica, anche professionale. Essa include due modelli da

²³⁴ LORENZONI L., *Il riparto di competenze tra Autorità Indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali scorrette*, in *Rivista italiana di Antitrust*, 1, Roma, 2015, p. 105.

²³⁵ CAPPALÀ M., *La repressione delle pratiche commerciali scorrette nei mercati regolati: cosa aspettarsi dalla Corte di Giustizia?*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4, Milano, 2017, pp. 879 ss.

utilizzare per dichiarare gli impegni correttivi: uno per le imprese e uno per i professionisti. L'istruttoria si applica a chi agisce in nome o per conto di un professionista, creando un messaggio pubblicitario ingannevole, ovvero un messaggio che "in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idoneo ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolto o che esso raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idoneo a ledere un concorrente".

Tra le principali innovazioni introdotte dal nuovo Regolamento, si evidenziano l'introduzione di nuove definizioni e l'ampliamento dell'ambito di applicazione, al fine di riflettere le pratiche che rientrano nella competenza dell'AGCM in materia di tutela dei consumatori e pubblicità ingannevole e comparativa²³⁶.

²³⁶ Sono state introdotte definizioni quali: «diritti dei viaggiatori nei contratti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati»; «divieti di blocchi geografici ingiustificati e discriminazioni basate sulla nazionalità, residenza o luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno»; «divieti di attività parassitarie»; «*iban discrimination*»; «violazioni degli obblighi di informazione sulle commissioni di conversione valutaria legate a operazioni con carta»; «divieto di utilizzo di procedure automatizzate per determinare le tariffe in base alla profilazione web dell'utente o ai dispositivi elettronici utilizzati nelle prenotazioni».

Sono stati, altresì, ampliati i poteri del responsabile del procedimento, che ora può effettuare acquisti a campione di beni e/o servizi, anche in forma anonima, per individuare violazioni (cd. "*mystery shopping*"), previa autorizzazione del Collegio.

È stata concessa, inoltre, l'estensione del termine per la conclusione del procedimento, che passa da 120 a 180 giorni dalla data di protocollo della comunicazione di avvio. Il termine si estende a 240 giorni (anziché 180 come nel precedente Regolamento) quando il professionista

Stante la recentissima pubblicazione dello stesso e, di conseguenza, la pressoché assenza di pronunce sui principi sanciti dal provvedimento in esame, è possibile riportare solamente i pareri espressi dagli *stakeholders* in sede di consultazione pubblica circa la validità o meno dello stesso: una fra le associazioni di categoria più rappresentative, pur avendo accolto di buon grado il tentativo di rinnovamento delle regole che governano lo svolgimento dei procedimenti in materia di tutela del consumatore, ha espresso riserve in merito. L'auspicata riforma, a quanto traspare dal contributo fornito dagli associati²³⁷, non si è confermata tale in ragione di una *“prospettiva limitata ad un semplice aggiornamento del precedente regolamento di procedura al più ampio ambito di fattispecie nelle more attratte dalla competenza dell’Autorità... lo Schema di Regolamento*

è residente, domiciliato o ha sede all'estero, o nel caso di infrazioni intra-UE, diffuse o aventi una dimensione unionale. In questi casi, il procedimento può essere sospeso fino a un anno, durante l'azione coordinata tra le autorità competenti coinvolte.

È prevista, altresì, una proroga di 30 giorni per la conclusione del procedimento se sono richiesti pareri dalle Autorità di regolazione o dall'AGCOM.

Rileva la possibilità per terzi, non destinatari dell'azione amministrativa ma che potrebbero subire un danno "diretto, immediato e attuale" dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati, di chiedere di partecipare al procedimento.

Si riconosce, infine, il diritto delle parti di presentare controdeduzioni per iscritto entro venti giorni (rispetto ai dieci giorni previsti in precedenza) dalla comunicazione della data di chiusura della fase istruttoria.

²³⁷ Associazione Antitrust Italiana (AAI), *Osservazioni sullo schema di Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie a tutela del consumatore e di pubblicità ingannevole e comparativa*, in www.associazioneanitrustitaliana.it, Roma, 2024, pp. 1 ss.

restituisce un quadro procedimentale sostanzialmente invariato rispetto al passato”.

Prima di poter esprimere pareri compiuti sull’efficacia o meno di quanto deliberato, si ritiene necessario attendere i primi pronunciamenti da parte dell’Autorità basati sulle previsioni del nuovo Regolamento in materia di pratiche commerciali scorrette.

5. Nuove prospettive civilistiche in materia di sostenibilità contrattuale

Da quanto detto emerge come la questione della tutela ambientale sia strettamente collegata al mercato dei beni di consumo e di energia.

Nel settore energetico, tali profili assumono una rilevanza ancora maggiore: la scelta tra diverse forme di approvvigionamento, la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili e l’utilizzo di sistemi di produzione a basso impatto ambientale rendono imprescindibile una corretta informazione contrattuale. Le dichiarazioni ambientali relative all’energia offerta — dalla promessa di forniture provenienti al 100% da fonti rinnovabili sino ai riferimenti alla riduzione delle emissioni — richiedono un elevato grado di verificabilità, pena l’integrazione di pratiche

commerciali scorrette e la compromissione degli obiettivi di sostenibilità perseguiti dal legislatore europeo.

È ovvio, quindi, che informazioni commerciali e pubblicitarie esaltanti caratteristiche *green* dei prodotti offerti – purché corrispondenti alla realtà – consentano scelte d’acquisto da parte dei consumatori favorevoli per il bene ambiente.

Sul punto si registra una recentissima direttiva comunitaria, la n. 2024/825, in risposta alla necessità di istituire un sistema di controllo sulle caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti immessi in commercio. Tale atto normativo, denominato “*Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione*”, è stato elaborato in seguito alle raccomandazioni per le politiche future dell’Unione Europea in attuazione del Piano d’azione per l’economia circolare e prevede un rafforzamento della legislazione inerente la diffusione di informazioni ai consumatori.

I risvolti applicativi della novella normativa ancora in attesa di essere recepita dagli Stati membri, sono vari.

Le caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti e gli aspetti relativi alla circolarità, alla durabilità, alla riparabilità o alla riciclabilità degli stessi

rientrano nel novero delle informazioni principali e obbligatorie che devono essere fornite dal professionista ove non voglia incorrere in responsabilità.

In virtù di tale previsione legislativa sono considerati risolti i dubbi interpretativi sull'idoneità delle norme generali sulle pratiche commerciali scorrette a ricomprendere anche tali caratteristiche e i claims ambientali²³⁸. Anche attraverso azioni legislative come queste si può combattere efficacemente la sfiducia dei consumatori avverso le asserzioni ambientali diffuse dai professionisti²³⁹. La potenzialità della normativa contro le pratiche commerciali scorrette continua ad imporsi sullo scenario normativo comunitario anche in ragione della crescente coscienza ambientale e della consapevolezza che l'istituto ricopre un ruolo fondamentale per la transizione verde. La dottrina evidenzia l'importanza di questa disciplina come «elemento fondamentale del New Deal for Consumers» e della necessità di adattare le tutele del consumatore alle sfide imposte dai mercati²⁴⁰.

²³⁸ BERTELLI F., *I Green Claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contratto e impresa*, I, Milano, 2021, pp. 286 ss.

²³⁹ CORTE P., *Green Claims. The Future of Green Claims*, in *European Food and Feed Law Review*, 18 (2), Berlino, 2023, pp. 107 ss.

²⁴⁰ CAMILLERI E., *Pratiche commerciali scorrette, safety net e nuove vulnerabilità: prospettive e limiti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 47 (1), Roma, 2024, pp. 197 ss.

Tali caratteristiche interessano aspetti rilevanti la sensibilità del consumatore²⁴¹, intervenendo altresì la fonte comunitaria nell'indirizzare le scelte legislative degli Stati membri affinché vietino asserzioni *green* se queste non siano comprovate da dati oggettivi chiari.

Tali condotte compendiano tutti gli elementi delle pratiche commerciali scorrette e, pertanto, le previsioni normative assumono funzione di deterrenza e proattività avverso potenziali condotte ingannevoli messe in atto dai professionisti²⁴². La funzione deterrente della disciplina comunitaria assume particolare rilevanza poiché l'aspetto rimediale ivi registrato è gravemente deficitario e, in particolare per le informazioni ambientali, è necessario verificare quanto i piani di attuazione degli impegni contratti e verificabili periodicamente da un esperto terzo possano garantire le performance ambientali del bene proposto e il rispetto delle caratteristiche ecologiche del ciclo produttivo.

Appare evidente, in conclusione, come il fenomeno del mercato dei beni di consumo sia estremamente dinamico e soggetto a continue novità

²⁴¹ Dato riscontrabile nello studio condotto dalla Commissione europea in relazione all'*Explanatory Memorandum to COM(2023)166 - Substantiation and communication of explicit environmental claims (Green Claims Directive)*, ove si evince come oltre il 50% dei prodotti analizzati non presenti informazioni ambientali rispondenti a quanto richiesto dalla normativa europea (segnatamente chiarezza, univocità, accuratezza e verificabilità).

²⁴² TOMMASI S., *Dalla sostenibilità declamata alla sostenibilità effettiva nella Direttiva (EU) 2024/825: l'empowering consumers for the green transition*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, XXII, Palermo, 2024, pp. 671 ss.

commerciali. È compito del legislatore, sia nazionale che europeo, attivarsi prontamente per disciplinare gli aspetti più critici perché la transizione verde deve necessariamente coinvolgere i consumatori e responsabilizzarli. Questo obiettivo può essere raggiunto, verosimilmente, solo se le informazioni destinate ai consumatori siano chiare, confrontabili e verificabili per proteggerli dal rischio di marketing ambientale ingannevole. La Direttiva 2024/825, quindi, mette in evidenza l'importanza della regolamentazione delle modalità operative degli operatori economici nella costruzione di un futuro sostenibile. Si tratta di una scelta legislativa ambiziosa che non si concentra solo sulla protezione del consenso del consumatore a posteriori, ma interviene preventivamente per tutelarlo. In questo modo, si salvaguardano sia la libertà delle imprese di adottare strategie comunicative idonee, sia il diritto dei consumatori a non essere assoggettati a pratiche manipolative e ingannevoli.

CAPITOLO V

Le misure di protezione dei consumatori nelle esperienze europee

Sommario: 1. L'esperienza spagnola. 1.1 *El Estatuto de los consumidores*. 1.2 Segue. *Las acciones colectivas*. 2. L'esperienza francese. 2.1 *Il Code de la consommation*. 2.2 Segue. *Les recours collectifs*. 3. L'esperienza tedesca. 3.1 La riforma del *Bürgerliches Gesetzbuch*. 3.2 Segue. *La Gemeinschaftsklage*.

1. L'esperienza spagnola

1.1 *El Estatuto de los consumidores*

Nel diritto spagnolo, la prima forma di protezione del consumatore²⁴³ si rinviene nella Costituzione del 1978, che prevede una protezione multilivello tale da consentire l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. La tutela, ai sensi dell'art. 51, prevede un obbligo di informazione

²⁴³ La tutela del consumatore è sempre stata oggetto delle attenzioni della dottrina, stante la sua rilevanza nel panorama socioeconomico di una società come quella iberica ove il consumerismo, si vedrà meglio nel paragrafo seguente, ha raggiunto dimensioni importanti. A tal proposito, autorevole dottrina ha definito il settore della protezione dei consumatori come “una pretesa sociale di ristabilire l'equilibrio tra il contraente forte (l'impresa) ed il contraente debole (il consumatore)”. Il punto debole della normativa è stato individuato nella mancata previsione di misure efficaci per tutelare la controparte debole e proteggerla dallo strapotere delle imprese, specialmente se multinazionali. Si veda, sul punto, BOURGOIGNIE T., *Elementos para una teoría del Derecho del consumo*, Vitoria-Gasteiz, 1994; BESSONE M., *La tutela dei consumatori, le riforme legislative e l'ordine pubblico economico per tempi di capitalismo maturo*, in *Riv. Trim. Diritto Pubblico*, 1983, pp. 330 ss.

ed educazione dei cittadini alle corrette pratiche di consumo. La normativa mira, altresì, a prevenire la stipulazione di contratti contenenti clausole abusive che possano cagionare danni ai consumatori. Allo Stato è demandato il compito di individuare procedimenti efficaci a tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici degli acquirenti e di adottare rigorosi controlli sul mercato interno sia con riguardo allo svolgimento delle contrattazioni che alla natura dei beni immessi in commercio.

Successivamente all'introduzione dei suddetti principi sanciti nella Carta, il legislatore spagnolo nel 1984 ha emanato la legge n. 26, c.d. *Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios*, che riconosce "l'accesso dei consumatori alla giustizia nell'ordinamento giuridico spagnolo"²⁴⁴.

La svolta si raggiunge nel 2007 con la promulgazione del Real Decreto Legislativo n.1, che approva la *Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias* (in seguito LCU), nota come Statuto dei consumatori. Nella relazione di accompagnamento alla legge, l'intervento normativo è descritto come ottemperamento al mandato costituzionale ex art. 51 in ossequio al quale il legislatore, tenuto conto dei principi e delle linee guida dettate dall'Unione, si propone di

²⁴⁴ QUINTANA C., *La protección del consumidor en España (Aspecto comparativo con la CEE)*, in *Actualidad civil*, 13, Madrid, 1987, p. 809.

fornire ai consumatori e agli utenti uno strumento giuridico di tutela che non esclude o sostituisce le altre azioni previste dalla legislazione interna, dalle normative in materia di sicurezza industriale, igiene e salute pubblica, ovvero dalla pianificazione della produzione e del commercio interno. Nella Relazione vengono individuati tre obiettivi da raggiungere: l'istituzione di basi certe e dirette per procedure efficaci a difesa degli utenti; l'emanazione di un quadro giuridico adeguato per favorire lo sviluppo delle realtà associative; l'individuazione di obblighi e diritti in capo ai consumatori e di principi e criteri cui le autorità pubbliche dovranno uniformarsi per l'elaborazione di azioni future.

All'interno del Real Decreto vengono fatte confluire tutte le leggi emanate sul tema, organizzandole in una sorta di testo unico. Ma la LCU non è solamente una mera riorganizzazione dei testi normativi precedenti, essa, piuttosto, introduce una serie di novità di notevole rilevanza pratica²⁴⁵.

All'interno dello Statuto sono rinvenibili i c.d. *diritti fondamentali* dei consumatori: la tutela della salute e della sicurezza derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio; la protezione degli interessi economico-sociali;

²⁴⁵ CAVANILLAS MÚGICA S., *El Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias*, in *Aranzadi Civil*, 1, Madrid, 2008, pp. 2133-2166.

il diritto al risarcimento per i danni ed i pregiudizi sofferti; il diritto all'informazione ed all'educazione al consumo.

Viene riconosciuto, altresì, il diritto alla rappresentanza ed alla escussione in sede di consultazione; quindi, il diritto di associarsi e di essere rappresentati attraverso le organizzazioni deputate ed anche il diritto di essere consultati e di partecipare al processo decisionale, alla stesura di norme ed all'adozione di decisioni che possano incidere sui diritti²⁴⁶.

L'escussione dei rappresentanti di categoria, in settori nevralgici come quello del consumo, risulta particolarmente rilevante perché dà la possibilità di evitare che si adottino regole che possano danneggiare il compartimento. Ulteriore garanzia che viene riconosciuta riguarda la protezione degli interessi economico-sociali degli utenti, il che risulta essere indispensabile perché *“il consumatore è, prima di tutto, un acquirente di beni e servizi che si aspetta di contrattare in condizioni di equità”*²⁴⁷. All'acquirente, infatti, va garantita una adeguata protezione contro gli abusi dei venditori di beni o prestatori di servizi che praticano pubblicità ingannevole²⁴⁸ o inseriscano all'interno dei contratti clausole

²⁴⁶ FERNÁNDEZ GIMENO J.P., *El derecho a la representación*, in *Derecho de Consumo*, Valencia, 2002, pp. 319 ss.

²⁴⁷ BERCOVITZ R., *La protección de los intereses económicos*, in *Estudios jurídicos sobre la protección de los consumidores*, Madrid, 1987, pp. 141 ss.

²⁴⁸ Sul punto si ritiene importante citare la sentenza n. 2742/2018 del Tribunale Supremo. Nella medesima risultano essere parte attrice la *Egamaster S.A.* e convenuta la *Bellota Herramientas*

abusive o pretese di pagamento per servizi non richiesti. Ai consumatori è riconosciuto il diritto di reclamo in caso di errore, difetto o deterioramento, nonché la prestazione di garanzie accessorie comprendenti una moltitudine di opzioni come la riparazione gratuita, la sostituzione dell'oggetto con un altro di caratteristiche identiche o il rimborso equo del prezzo di mercato in caso di non conformità²⁴⁹. In dottrina si è concordi nell'individuare l'obbligo di prestare indennizzo al consumatore per i danni ed i pregiudizi sofferti²⁵⁰. A questo proposito con pronuncia giurisprudenziale²⁵¹ è stato riconosciuto al consumatore il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale congiuntamente al danno emergente ed al lucro cessante. Il principio in essa contenuto è stato

S.A.U., citata in giudizio per la cessazione di pubblicità illegittima. La richiesta specifica si basa sulla richiesta di dichiarazione di pubblicità diffusa, ritenuta ingannevole perché fuorviante, in cui la convenuta ha sostenuto di essere "la prima azienda del settore degli utensili manuali e dei ricambi agricoli a ricevere il premio Q de Oro".

A seguito di accertamenti che hanno visto riconosciute le ragioni vantate dalla parte attrice, la Suprema Corte ha statuito come la *Bellota* avesse veicolato un messaggio ingannevole, qualificato come concorrenza sleale ai sensi dell'art. 5.1 l. n.3/1991 (meglio nota come *Ley de competencia desleal*), diffondendo un comunicato stampa in cui, oltre a comunicare di aver ricevuto il premio "Golden Q", affermava di essere la prima azienda del settore degli utensili manuali e dei ricambi agricoli a ricevere tale premio. Per tali ragioni, è stata ordinata la cessazione della diffusione di questo messaggio e, in generale, di informazioni fuorvianti.

²⁴⁹ DE VERDA Y BEAMONTE J.R., *Régimen de garantía y responsabilidad de los productos y servicios*, in *Derecho de consumo*, Valencia, 2002, pp. 445 ss.

²⁵⁰ BERCOVITZ R., *La defensa contractual del consumidor o usuario en la LCU*, in *Estudios jurídicos sobre la protección de los consumidores*, Madrid, 1987, p. 221.

²⁵¹ Sentenza Tribunale Supremo n. 403/1984, in MATE SATUÉ L. C., *La delimitación del concepto de daño moral: un estudio de la cuestión en el ordenamiento jurídico español*, in *Revista Boliviana de derecho*, 32, Santa Cruz de la Sierra, 2021, pp. 278 – 313.

confermato da successivi pronunciamenti²⁵², ad ulteriore riprova della validità dei motivi su cui la decisione si fonda. Il consumatore, inoltre, ha diritto di recedere dai contratti con i fornitori di servizi con le stesse modalità previste per la registrazione. Il fornitore che cerchi di impedire all'utente di esercitare il diritto di recesso può essere sanzionato civilmente. Piuttosto il fornitore ha l'obbligo di informare l'utente di questo suo diritto e sulle modalità di esercizio dello stesso. Un'altra novità della legge è la codificazione delle clausole vessatorie, che prevedono diritti ed obblighi a favore di una parte ed a danno dell'altra. Vi è un obbligo di concordare tutte le clausole inserite all'interno del contratto, ritenendosi come non apposte quelle non conosciute da controparte. Ai sensi della novella legislativa, i consumatori, infatti, non possono essere obbligati a rispettare clausole di cui non sono stati precedentemente informati. Sono, altresì, vietate le clausole che impongono ostacoli onerosi o sproporzionati all'esercizio dei diritti riconosciuti nel contratto.

²⁵² Sentenza Tribunale Supremo n. 5788/2010, *ibidem*. Per mezzo della presente è stata confermata la legittimità della pretesa vantata dalla *Avicola Jiménez S.L.* nei confronti della convenuta società erogatrice *Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.E.* Nel caso specifico, l'attrice chiedeva la somma di euro 152.04,98, oltre interessi e spese, per il mancato guadagno a causa della morte per asfissia delle galline ovaiole, dovuta al mancato funzionamento del sistema di ventilazione a causa di un guasto alla rete elettrica. Il Tribunale, rifacendosi a quanto sancito ex art. 1101 cc. ha decretato che “sono soggetti all'indennizzo dei danni e dei pregiudizi causati coloro i quali, nell'ottemperare a quanto previsto dal contratto, incorrano in dolo, negligenza o inadempienza ovvero contravvengano ai termini pattuiti”.

Come è facilmente evincibile il testo normativo ha una struttura complessa, contando 165 articoli, sei disposizioni addizionali e tre finali, il tutto incorporato in quattro libri. La dottrina, pur riconoscendo le migliorie apportate alla tutela dei consumatori, ha sottolineato come in alcuni casi non siano stati superati dei problemi atavici. Innanzitutto, non sono trattate dal testo alcune tematiche fondamentali per i consumatori e l'esercizio dei loro diritti, come, ad esempio, le problematiche relative al credito al consumo, ai servizi finanziari a distanza²⁵³, ai servizi di informazione ed al commercio elettronico. Il processo di riorganizzazione, quindi, seppure validamente condotto sia in termini di sistematicità che di modifiche effettive²⁵⁴, presenta però delle criticità ancora non superate²⁵⁵.

1.2 Segue. Las acciones colectivas

La l. n. 1/2000, meglio nota come *Ley de Enjuiciamiento Civil* (in seguito LEC), ha rappresentato un momento di svolta per la tutela dei consumatori, stabilendo un regime di protezione giurisdizionale di questi

²⁵³ FERNÁNDEZ PÉREZ, *El nuevo régimen de la contratación a distancia con consumidores: especial referencia a servicios financieros*, Madrid, 2009.

²⁵⁴ CAVANILLAS MÚGICA S., *ibidem*.

²⁵⁵ CARRASCO PERERA A., *Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007). Ámbito de aplicación y alcance de la refundición*, in *Aranzadi Civil*, 1, Madrid, 2008, pp. 2215 ss.

ultimi attraverso l'incorporazione di norme relative a diversi istituti processuali²⁵⁶. Nell'articolo 11 commi 2 e 3 LEC, a tal proposito, si rinviene il fondamento normativo su cui poggiano le basi per la tutela di un interesse collettivo della categoria. In esso, infatti, si fa riferimento alla legittimazione a stare in giudizio ed all'ottenimento del risarcimento per i danni cagionati ai consumatori. Circa la legittimazione attiva, la legge individua i soggetti autorizzati ad intentare un'azione di classe nei componenti del gruppo che ha sofferto il pregiudizio a condizione che siano determinati o determinabili e che corrispondano alla maggioranza numerica dei danneggiati. Risultano essere legittimate, altresì, le associazioni di consumatori ed utenti, in quanto persone giuridiche (art. 6.1.3 LEC). La dottrina²⁵⁷ è unanimemente concorde nel ritenere che la legittimazione debba essere concessa solamente alle associazioni e/o entità rappresentative delle categorie danneggiate, onde evitare che essa possa essere estesa ad enti che vogliano semplicemente accrescere il proprio prestigio istituzionale attraverso l'instaurazione di azioni giudiziali.

²⁵⁶ BELLIDO PENADÉS R., *Apuntes sobre la protección jurisdiccional civil de los intereses colectivos de los consumidores en derecho italiano y en derecho español*, in *Judicium*, 2010, pp. 1 – 40.

²⁵⁷ HODGES C., *The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Systems*, Oxford, 2008.

La legittimazione processuale possiede, quindi, un carattere indistinto e concorrente²⁵⁸, nel senso che è ammesso il concorso di azioni collettive. L'unico limite è rappresentato dal fatto che la sentenza emessa a seguito di un'azione collettiva non produce l'effetto di giudicato rispetto alle richieste di risarcimento danni avanzate individualmente dai consumatori o dagli utenti interessati. Per potere esperire l'azione, la legge individua due presupposti: il primo, di natura soggettiva, prevede l'individuazione del consumatore/utente come stabilito dalla legge n. 26/1984²⁵⁹; il secondo, invece, limita l'attivazione della procedura nel caso in cui i danni collettivi non siano direttamente riferibili alla categoria d'interesse. Ci si potrà avvalere dell'istituto, ad esempio, per ottenere un risarcimento danni per l'annullamento di una clausola abusiva o la dichiarazione di un atto di concorrenza sleale o di pubblicità illecita. Il risarcimento, in questo caso, potrà ottenersi mediante l'avvio di un'azione collettiva, a condizione che questa venga intentata dopo l'annullamento della suddetta condizione o la dichiarazione di slealtà dell'atto o di illiceità della pubblicità. Non essendo previsto dal codice un limite quantitativo, è possibile reclamare anche un ingente quantità di denaro a titolo di risarcimento danni. Se dapprima lo

²⁵⁸ MARÍN LÓPEZ J.J., *Concurrencia de legitimaciones, intervención individual de consumidores y acumulación de acciones y de procesos*, in *Las acciones de clase en el derecho español*, Barcelona, 2001, p. 9.

²⁵⁹ Si considerano consumatori ex art. 1 comma 2 "i destinatari finali di beni o servizi che non fanno parte di un successivo processo di trasformazione o commercializzazione".

strumento dell'azione collettiva non veniva utilizzato frequentemente dai possibili beneficiari, dopo l'emanazione delle prime sentenze favorevoli esso è stato sempre più praticato²⁶⁰.

Da ultimo, a febbraio 2025 il Consiglio dei Ministri iberico ha approvato un disegno di legge governativo che, in ossequio alla Direttiva 2020/1828, istituisce una procedura giudiziaria specifica che mira a rafforzare la posizione dei consumatori nelle azioni collettive²⁶¹. Nei casi in cui sarà richiesto un risarcimento economico in sede di giudizio, il procedimento vincolerà tutti i soggetti titolari dei diritti o degli interessi lesi, a meno che uno di essi non chieda espressamente di essere escluso. Ove l'importo richiesto superi i 3.000 euro per beneficiario, il Tribunale potrà elaborare un sistema in base al quale l'esito del procedimento giudiziario riguardi solo i consumatori che hanno accettato espressamente di prendervi parte. Tale meccanismo garantisce la pubblicità di tali procedure, attraverso piattaforme elettroniche, facendo sì che ogni interessato possa prendere

²⁶⁰ Una delle ultime sentenze pronunciata a seguito di azione collettiva è la n. 5321/2023, per mezzo della quale il Tribunale Supremo ha riconosciuto la validità delle ragioni espone dalla *Federación de Consumidores de Euskadi*, la quale ha sostenuto che la convenuta *Iberdrola Generación S.A.U.* avesse modificato unilateralmente i termini e le condizioni del contratto di fornitura di energia elettrica senza rispettare la normativa ed il *Real Decreto* n. 1164/2001, che prevede l'obbligo di fatturare sempre e comunque sulla base della potenza contrattata e non su quella consumata. Per questi motivi, il giudice di legittimità ha condannato la convenuta ricorrente alle spese dell'appello e disposto l'incameramento della cauzione depositata ai fini del ricorso.

²⁶¹ Sanjurjo Ríos E.I., *La tutela colectiva en materia de consumo en España : estado actual y líneas de reforma*, Madrid, 2025.

cognizione di tutte le informazioni inerenti il caso giudiziario ed esprimere la propria volontà di aderire o meno all'azione collettiva.

2. L'esperienza francese

2.1 Il Code de la consommation

In Francia, già nella prima metà del secolo scorso, la dottrina²⁶² iniziò ad occuparsi di politica dei consumi, identificandola nell'“utilizzo ottimale delle risorse collettive”. Di qui il fatto che l'utente veniva identificato nell'acquirente del mercato e/o nel fruitore dei servizi messi a disposizione dalla comunità²⁶³. Seppure solo sul finire del XX secolo, complici l'intensificazione degli scambi commerciali e dei circuiti di distribuzione, vennero approvate le prime leggi consumeristiche, la prima definizione di “consumatore” compare nel diritto d'oltralpe solamente nel 2014 all'interno del *Code de la consommation*²⁶⁴ (approvato con legge n. 92-60/1992), ossia nel testo unico all'interno del quale sono state fatte confluire tutte le norme in materia.

²⁶² MEYNAUD J., *Les consommateurs et le pouvoir*, Lausenn, 1964.

²⁶³ CATHELINÉAU A., *La notion de consommateur en droit interne: à propos d'une dérive...*, in *Contrats Concurrence Consommation*, 13, 1999, Lione; LUBY M., *La notion de consommateur en droit communautaire: une commode inconstance...*, in *Contrats Concurrence Consommation*, 1, 2000, Lione, p. 4.

²⁶⁴ RAYMOND G., *Définition légale du consommateur par l'article 3 de la loi n. 2014-344 du 17 mars 2014*, in *Contrats Concurrence Consommation*, 3, Lione, 2014, pp. 16 ss ; PAISANT G., *Vers une définition générale du consommateur dans le Code de la consommation?*, in *La Semaine Juridique - Édition Générale*, Parigi, 2013, pp. 1031 ss.

La formula²⁶⁵ di individuazione del consumatore presenta un'evidente assonanza con quella italiana, in ragione della comune provenienza dal diritto comunitario. La l. n. 344/2014, c.d. *Loi Hamon*²⁶⁶, recependo i principi in materia di diritti dei consumatori indicati nella Direttiva UE 2011/83, definisce il consumatore come “ogni persona fisica che agisce non in ragione della propria attività professionale”. Sia prima che dopo l'introduzione del *Code*, la figura del consumatore è stata sempre descritta *par exclusion*²⁶⁷, in contrapposizione a quella del professionista. Accanto a queste due figure, se ne aggiunge una terza: il c.d. *non professionnel*, ossia ogni persona giuridica che non agisca per fini professionali. Questa appariva già nella *loi Scrivener*²⁶⁸, riguardante l'informazione e la protezione dei consumatori, che se ne occupava con riguardo alle clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti, non professionisti e consumatori. Sul punto gli studiosi si sono espressi variamente, ora considerando questa terza figura come una definizione ulteriore di consumatore²⁶⁹, ora, invece, identificandola in una persona fisica dotata di

²⁶⁵ AUBERT DE VINCELLES C., *La mise en conformité du Code de la consommation au droit européen par la Loi Hamon*, in *Revue des contrats*, Parigi, 2014, p. 459.

²⁶⁶ Tale norma, che prende il nome dal ministro delegato all'economia sociale e solidale Benoît Hamon in carica all'epoca, ha codificato i rapporti tra consumatori e compagnie assicurative, definendo i diritti e le azioni esperibili dai primi a tutela dei propri interessi.

²⁶⁷ JULIEN J., *Droit de la consommation*, 5, Parigi, 2019.

²⁶⁸ Legge n. 596/79, inerente la tutela dei consumatori nell'ambito del credito immobiliare.

²⁶⁹ GHESTIN J., *La formation du contrat*, in *Traité Ghestin*, 2, Parigi, 1988, p. 46; MARTIN R., *Le consommateur abusif*, in *Recueil Dalloz*, Parigi, 1987, , pp. 150 ss.

particolare autonomia, in quanto agiva in veste professionale, contrattava con soggetti operanti in ambiti diversi da quello di propria specifica competenza, bensì avendo disconoscenza tecnica pari a quella dei consumatori²⁷⁰. La *Cour de Cassation* ha convenuto che quest'ultima tesi fosse in linea di principio condivisibile, per cui la sposò in una pronuncia del 2005 e successivamente confermandola in altre nel 2016²⁷¹.

Il *Code*, pur organizzato in maniera coerente²⁷², è, però, meramente ricognitivo in ragione del fatto che raccoglie al suo interno “*testi preesistenti nella loro formulazione originaria, senza addossarsi il compito di introdurre, esso stesso, modifiche al diritto esistente, sui singoli punti*”²⁷³.

²⁷⁰ BERLIOZ G., *Droit de la consommation et droit des contrats*, in *Semaine Juridique*, I, Parigi, 1979, pp. 10 ss.

²⁷¹ Sul punto: Cour de Cassation, Chambre Commerciale, decisione du 13 décembre 2005, 04-12.528 ; Cour de Cassation, Chambre Civile 1, decisione du 1 juin 2016, 15-20.119.

²⁷² AUQUE F., *Loi n. 92-60 de 18 janvier 1992 sur la protection des consommateurs*, in *Riv. trim.*, 1992, p. 457 ss; PETIT E., *La codification de droit français de la consommation*, in *Rev. eur. dr. cons.*, 1993, p. 213 ss.; VARANO E., *La tutela del consumatore nel diritto francese: les pratiques commerciales réglementées dans le code de la consommation*, in *Eur. dir. priv.*, Milano, 2006, p. 755 ss.

²⁷³ RIZZO V., *Le «clausole abusive» nell'esperienza tedesca, francese, italiana e nella prospettiva comunitaria*, Napoli, 1994. In particolare, la normativa delle clausole vessatorie inserita nel *code de la consommation*, si avverte che «pur di fronte a queste caratteristiche bisogna tuttavia tenere sempre presente che quella che può apparire come semplice opera di catalogazione e di sistemazione può dare luogo a nuove interpretazioni, per il diverso contesto in cui queste si collocano ed assumere dunque contenuti innovativi e creativi».

2.2 *Segue. Les recours collectifs*

Il sistema delle azioni collettive d'oltralpe differisce da quello iberico sotto diversi profili. La normativa vigente prevede due misure di protezione: l'azione civile a tutela dell'interesse collettivo dei consumatori e la *action en représentation conjointe*. La prima, introdotta dal legislatore nel 1973, è finalizzata a ristorare il danno sofferto dall'interesse collettivo dei consumatori a seguito di una condotta di rilevanza penale. Sono legittimate ad agire le associazioni di categoria dal cui statuto risulti esplicitamente tra gli scopi la difesa dei consumatori. Ai fini dell'esperimento dell'azione si richiedono tre requisiti²⁷⁴: l'istituzione della stessa da almeno un anno, la rappresentazione di almeno 10.000 iscritti e l'esercizio effettivo dell'attività sociale. Essendo azione civile ex delicto, il legittimato ad agire potrà costituirsi parte civile nel processo penale ovvero esercitare autonomamente l'azione in separato processo civile. Essa consente di giungere al risarcimento del danno in forma di rimborso non al singolo consumatore danneggiato bensì alla collettività. Per questa ragione, i rimborsi sono puramente simbolici²⁷⁵ (alle volte di un solo euro) e la normativa non vincola nemmeno la destinazione di queste somme.

²⁶⁶ CADIET L., JEULAND E., *Droit judiciaire privé*, 5, Parigi.

²⁷⁵ JEULAND E., *Le azioni collettive delle associazioni di consumatori in Francia*, in *Consumatori e processo. La tutela degli interessi collettivi dei consumatori*, Torino, 2005, p. 111.

Qualora venisse condannato il convenuto, la somma a titolo risarcitorio andrà devoluta direttamente alla parte attrice (associazione), senza alcun controllo di sorta²⁷⁶. Il legislatore è intervenuto nel 1998 prevedendo quali pene accessorie la cessazione della condotta illecita nonché la soppressione delle clausole illecite incriminate contenute nel contratto.

La *action en représentation conjointe*, invece, è stata introdotta dal legislatore nel 1992 con lo scopo di affinare gli strumenti adoperabili dai singoli consumatori per richiedere il risarcimento dei danni individualmente sofferti. Per esercitare tale azione è necessario che più consumatori, singolarmente determinati, abbiano subito il medesimo pregiudizio da un fatto imputabile allo stesso venditore di beni o prestatore di servizi. Gli utenti devono rivolgersi ad un'associazione riconosciuta e rappresentativa a livello nazionale perché proponga in loro nome una domanda giudiziale diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti. L'associazione rappresenterà solamente i consumatori che le hanno conferito il mandato e non anche gli altri soggetti che si trovino nella medesima situazione ma non abbiano dato mandato all'associazione. Così facendo, gli effetti della pronuncia giudiziale non si estenderanno *ultra partes*, bensì si limiteranno agli attori. Il legislatore ha previsto una norma,

²⁷⁶ CERRUTI G., GUILLAUME M., *Rapport sur l'action de groupe. Groupe de travail*, 2005.

posta ad ulteriore cautela dei consumatori, che impone una serie di limiti e divieti alle associazioni che intendono procurarsi il mandato. In particolare, esso non può essere richiesto attraverso la televisione, la radio o mediante manifesti e neppure per mezzo di corrispondenza inviata al singolo soggetto. Il mandato dovrà essere rilasciato in forma scritta e conferito individualmente dal singolo consumatore; in esso l'oggetto dev'essere espressamente indicato congiuntamente alla procura speciale conferita per la rappresentanza.

Il 30 aprile 2025 è stata approvata la *Loi DDADUE* (l. 391/2025), che recepisce una serie di disposizioni di adattamento al diritto UE in vari settori. L'art. 16, nello specifico, riforma le azioni collettive e che, sin dalla loro istituzione, sono state poco utilizzate in Francia (se ne annoverano solo trentadue).

Per tale ragione, la legge di riforma è intervenuta unificando i vari regimi applicativi esistenti in base ai settori. In base al nuovo dettato normativo, l'azione collettiva può essere proposta da *“più persone fisiche o giuridiche, che si trovino in una situazione analoga, derivante dalla stessa violazione o da una violazione della stessa natura dei loro obblighi legali o contrattuali commessa da una persona che agisce nell'esercizio o in connessione con la propria attività professionale, da una persona giuridica pubblica o da un*

ente privato incaricato della gestione di un pubblico servizio". Sono stati, altresì, uniformati gli obiettivi prevedendo oltre il risarcimento danni anche la cessazione della violazione accertata (in precedenza, ad esempio nei settori dei consumatori e della sanità, l'unico scopo delle azioni collettive era il risarcimento). È stato esteso, da ultimo, il novero delle realtà associative che possono avvalersi dello strumento legale, quali le associazioni non riconosciute a condizione che siano in grado di dimostrare un'attività effettiva pubblica per almeno due anni consecutivi, che riportino uno scopo statutario direttamente correlato agli interessi difesi e che l'azione intentata abbia lo scopo di far cessare la violazione rilevata. Sebbene non sia possibile esprimere un giudizio oggettivo sull'efficacia di tale intervento del legislatore, stante la recentissima entrata in vigore, la dottrina²⁷⁷ ha espresso delle riserve sulla normativa e, nello specifico, sul recepimento della Direttiva 1828/2020.

²⁷⁷ POUCHOUX B., *L'action de groupe en France après la loi «DDADUE»: les anciens régimes et la révolution*, HAL, 2025, p. 80.

3. L'esperienza tedesca

3.1 La riforma del *Bürgerliches Gesetzbuch*

Il *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) è il Codice civile tedesco, entrato in vigore nel 1900 a seguito del riordino della normativa iniziato già nel 1881. Nella seconda metà del XX secolo, stante l'emersione delle nuove esigenze della vita sociale ed economica, si è avvertita la necessità di rinnovare la normativa riservando una particolare attenzione alla tutela dei consumatori. Per lungo tempo, infatti, le uniche forme di protezione erano quelle di derivazione comunitaria²⁷⁸, prive di alcun coordinamento con il sistema interno. Con la riforma del diritto delle obbligazioni del 2002, invece, abbandonata l'idea di raccogliere la normativa in materia di consumatori in un codice separato, si è provveduto all'integrazione²⁷⁹ del Codice civile, attraverso il sistema del "doppio binario", con la conseguenza che la disciplina dei contratti si rinviene sia nella suddetta fonte che nelle leggi speciali²⁸⁰. Tale scelta legislativa ha consentito di evitare un'eccessiva frammentazione della normativa in materia, fugando

²⁷⁸ MEDICUS D., *Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz – behutsame Weiterentwicklung oder Systemwechsel?*, 2007, Amburgo.

²⁷⁹ SCHULZE R., SCHULTE-NÖLKE H., *Schuldrechtsreform und Gemeinschaftsrecht*, Tubinga, 2001.

²⁸⁰ PATTI S., *I contratti del consumatore nel BGB*, in CIAN G. (a cura di), *La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti?*, *Quaderni della Rivista di diritto civile*, Padova, 2004, p. 84.

il rischio concreto di far apparire il diritto dei consumatori come estraneo al diritto civile²⁸¹. La scelta del legislatore di creare un unico corpus mentre secondo i più²⁸² ha favorito il coordinamento con le altre disposizioni del BGB, secondo altri ha reso monca la tutela dei consumatori²⁸³. Solamente poco prima della riforma del 2002, con il recepimento della disciplina sui contratti a distanza, sono state introdotte nel Codice le nozioni di consumatore e professionista²⁸⁴. Nell'ottica di attuare una riorganizzazione della normativa del settore e per garantirne una maggiore organicità ed omogeneità, la disciplina *de qua* è traslata all'interno della disciplina generale del contratto. Grazie alla predisposizione di norme chiare cui fare riferimento in sede di stesura di acquisto di beni o scambio di servizi, si garantisce una maggiore giustizia contrattuale²⁸⁵ alle parti. La sostanziale riscrittura del BGB si traduce in una "ricodificazione" del diritto civile²⁸⁶, con particolare attenzione al

²⁸¹ SCHMIDT-RÄNTSCH J., *Reintegration der Verbraucherschutzgesetze durch den Entwurf eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes*, Tubinga, 2001.

²⁸² MEDICUS D., *Dogmatische Verwerfungen im geltenden deutschen Schuldrecht*, Tubinga, 2001.

²⁸³ DÖRNER H., *Die Integration des Verbraucherrechts in das BGB*, in SCHULZE R., SCHULTE-NÖLKE H. (a cura di), *Die Schuldrechtsreform vor dem Hintergrund des Gemeinschaftsrechts*, Tubinga, 2001, pp. 179-180.

²⁸⁴ PATTI S., *I contratti del consumatore e la ricodificazione tedesca*, in *Europa e diritto privato*, 3, Milano, 2003, p. 503 ss.

²⁸⁵ ALESSI R., *Diritto europeo dei contratti e regole dello scambio*, in *Europa e diritto privato*, Milano, 4, 2000, p. 961.

²⁸⁶ PATTI S., *Tradizione civilistica e codificazioni europee*, in *Rivista di diritto civile*, I, Milano, 2004, p. 82 ss.

diritto dei consumatori, introducendo norme fino ad allora estranee al corpus normativo tedesco.

3.2 Segue. La Gemeinschaftsklage

Attualmente l'ordinamento giuridico tedesco non contempla un'azione di classe in senso stretto. Una primordiale forma di tale strumento si rinviene negli anni '80, quando la Telekom, società operativa nel settore delle telecomunicazioni, dovette affrontare le numerose cause intentate (quasi 2500) da oltre mille studi legali che rappresentavano 17.000 azionisti, i quali sostenevano che la società avesse gonfiato il valore delle sue partecipazioni immobiliari, fornendo falsi prospetti informativi e ingannando gli investitori. Per le proporzioni della controversia processuale la dottrina²⁸⁷ coniò il termine "*Mammut-Prozess*".

Anche successivamente con la vicenda *Dieselgate*²⁸⁸ si sono avvertite, ancora una volta, le differenze di tutela per i consumatori tedeschi rispetto a quelli di altri Paesi. Tale scandalo, infatti, ha messo in evidenza le fragilità

²⁸⁷ CONSOLO C., *Class action fuori dagli USA? (Un'indagine preliminare sul versante della tutela dei crediti di massa: funzione sostanziale e struttura processuale minima)*, in *Rivista di diritto civile*, Padova, 1993, pp. 609-661.

²⁸⁸ Episodio di cronaca scoppiato nel 2015 che ha riguardato la scoperta della falsificazione delle emissioni di automobili dotate di motore diesel del gruppo Volkswagen vendute negli Stati Uniti d'America e in Europa.

nell'attuazione e nell'applicazione delle norme UE esistenti in materia di omologazione e sorveglianza del mercato dei veicoli a motore.

Allo stesso tempo, ha reso evidenti le carenze della protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la deterrenza delle pratiche commerciali sleali e il risarcimento delle vittime di tali pratiche, mostrando così la necessità di un rafforzamento delle norme, in modo da renderle in grado di offrire una risposta omogenea in tutta l'Unione Europea²⁸⁹. I consumatori tedeschi, per tale ragione, sono stati costretti ad instaurare tanti processi quanti sono i danneggiati perché, in assenza di tutele adeguate, il sistema giuridico non possiede un *know-how* tale da consentire una celere risoluzione dei procedimenti. Sulla scorta di questa situazione, è stato introdotto nell'ordinamento tedesco il c.d. *Model Case Proceedings*²⁹⁰, ossia uno strumento ideato per tutelare le ipotesi risarcitorie ove il valore economico non sia cospicuo. Questo mezzo, invero, si è rivelato efficiente da un punto di vista strutturale, ma non altrettanto da un punto di vista funzionale in quanto esso presenta limiti molto stringenti. Gli enti legittimati attivamente sono, infatti, solo quelli

²⁸⁹ GARACII, MONTINARO R., *Public and Private Law Enforcement in Italy of EU Consumer Legislation after Dieselgate*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, 1, Milano, 2019, p. 29.

²⁹⁰ SGUEO G., *Analisi comparativa tra il modello statunitense e quello europeo di azione di classe*, in *diritto.it*, 2017, pp. 3-5.

iscritti nei pubblici registri da almeno quattro anni, finanziati da privati in misura inferiore al 5% delle intere risorse disponibili, con un numero minimo di membri. L'azione non è definibile come vera e propria class action, poiché viene deciso solo il primo caso, c.d. "caso modello", e quelli successivi verranno giudicati sul fondamento di questo. Per attivare il *Model Case* è necessario che vi siano almeno dieci consumatori che agiscano in giudizio, potendo ulteriori soggetti aggregarsi in una fase successiva a mezzo di reclamo esperibile fino al giorno che precede la trattazione del *caso modello*. Parallelamente a questo strumento, in Germania è stata sperimentata una sorta di azione di classe laica, incentrata sulla possibilità di effettuare cessioni fiduciarie dei reclami disposti in giudizio dai singoli cittadini, creando così un raggruppamento degli stessi. Questa azione è, tuttavia, ancora al centro del dibattito giurisprudenziale; infatti, nonostante il riconoscimento adoperato dalla Corte federale nel 2019, essa ha subito numerose battute d'arresto.

Conclusioni

Possibili misure risolutive alla crisi energetica attuale e nuove proposte di tutela per il consumatore “vulnerabile”

L'analisi svolta ha evidenziato come il bene energia, pur nella sua natura immateriale, presenti una rilevanza giuridica tale da collocarlo al centro delle moderne politiche di regolazione del mercato e di protezione del consumatore. La natura essenziale dell'energia, la sua incidenza sui diritti primari della persona e la crescente complessità delle modalità di produzione, distribuzione e vendita confermano l'esigenza di una disciplina capace di bilanciare efficienza economica, sostenibilità e tutela delle categorie più vulnerabili.

Il percorso ricostruttivo condotto nei capitoli introduttivi ha mostrato come la qualificazione giuridica dell'energia debba essere letta alla luce dell'evoluzione tecnologica e dell'assetto regolatorio del settore. La progressiva liberalizzazione dei mercati energetici, unita alle ricorrenti crisi di approvvigionamento e al fenomeno del rising energy price, ha accentuato le asimmetrie informative tra fornitori e utenti finali, imponendo l'esigenza di un rafforzamento delle tutele sostanziali e procedurali offerte al consumatore.

In questo quadro, la normativa interna ed europea in materia di protezione dei consumatori si è rivelata un punto di riferimento essenziale. Il Codice del Consumo — con i suoi principi in tema di informazione, correttezza contrattuale, clausole vessatorie, rimedi e pratiche commerciali scorrette — si presenta oggi come un corpo normativo potenzialmente idoneo a presidiare anche il mercato energetico. La disciplina delle pratiche commerciali scorrette, rafforzata dalla Direttiva 2005/29/CE e dalle recenti modifiche introdotte a livello eurounitario (tra cui la Direttiva 2024/825 sui green claims), consente infatti un controllo efficace sulle comunicazioni ambientali e sulle offerte commerciali degli operatori, assumendo una funzione determinante proprio nel settore dell'energia, ove la dimensione “green” dei prodotti e dei servizi rappresenta uno dei principali strumenti di concorrenza.

Gli interventi dell'AGCM e l'elaborazione giurisprudenziale maturata negli ultimi anni confermano l'idoneità della disciplina consumeristica ad arginare fenomeni di opacità, pubblicità ingannevole e sfruttamento della vulnerabilità economica degli utenti, specialmente in presenza di contratti luce e gas caratterizzati da meccanismi tariffari complessi o da promesse di sostenibilità ambientale non supportate da adeguate verifiche tecniche. Sebbene manchi ancora una disciplina organica specificamente dedicata

al consumatore energetico, l'applicazione analogica delle norme esistenti permette, già oggi, di garantire un livello di protezione significativo, capace di mitigare le criticità strutturali del settore.

L'analisi comparata con gli ordinamenti francese, spagnolo e tedesco ha inoltre dimostrato come diverse esperienze europee si stiano muovendo nella direzione di una tutela sempre più integrata del consumatore energetico, attraverso strumenti che spaziano dalle azioni collettive a regimi più avanzati di informazione, trasparenza e responsabilità dei fornitori. Tali modelli, pur nella diversità delle scelte legislative, confermano la centralità dell'energia come bene meritevole di una regolazione attenta alla sostenibilità ambientale, alla giustizia sociale e alla stabilità economica delle famiglie.

Alla luce di quanto emerso, appare chiaro come l'ordinamento italiano disponga già di un nucleo strutturato di norme potenzialmente estendibili al settore energetico. Tuttavia, la complessità del mercato, la crescente incidenza delle fonti rinnovabili, la diffusione delle comunità energetiche e il ruolo sempre più rilevante delle informazioni ambientali suggeriscono l'opportunità di un intervento legislativo ad hoc. Una disciplina specifica — costruita sul modello delle principali esperienze europee e in coerenza con gli obiettivi dell'Unione dell'Energia — permetterebbe di definire in

modo puntuale obblighi informativi, responsabilità dei professionisti, strumenti di controllo e forme di tutela rafforzata per il consumatore “vulnerabile”, anche in funzione del contrasto alla povertà energetica.

In conclusione, la regolazione del settore energetico non può prescindere da una visione integrata che tenga insieme i principi del diritto dei consumatori, le esigenze di sostenibilità della transizione verde e la necessità di garantire l’accesso equo e sicuro all’energia. Solo un approccio organico, eventualmente sostenuto da una normativa ad hoc, potrà assicurare un sistema in cui la protezione del consumatore, specialmente se vulnerabile, diventi parte integrante della governance energetica, contribuendo alla costruzione di un mercato più trasparente, competitivo e socialmente sostenibile.

BIBLIOGRAFIA

ADDIS F., *Il «codice» del consumo, il codice civile e la parte generale del contratto*, in *Studi in onore di Davide Messinetti*, Napoli, 2008.

AKADIRI S.S., UGURAL S., ALKAWFI M.M., *Towards achieving environmental sustainability target in Italy. The role of energy, real income and globalization*, in *Science of the Total Environment*, 1, Amsterdam, 2019.

AKKERMANS B., VAN DIJCK G., *Sustainability and Private Law*, in *Maastricht Law Series*, 13, The Hague, 2020.

ALBERINI A., BIGANO A., CZAJKOWSKI M., ŠČASNY M., *Volatile energy markets, consumers and energy price expectations*, in *Energy economics*, 126, Amsterdam, 2023.

ALESSI R., *Diritto europeo dei contratti e regole dello scambio*, in *Europa e diritto privato*, 4, Milano, 2000.

ALESSI R., *Politiche antitrust e diritti dei consumatori in Italia dopo le recenti riforme*, in *Jus Civile*, Messina, 2013.

ALLEGRI G., *Quali istituzioni per le pratiche costituenti del comune? Primi appunti per un uso creativo e “minore” del nuovo diritto comune*, in

CHIGNOLA S. (a cura di), *Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti*, Verona, 2012.

ALPA G., *Introduzione al diritto dei consumatori*, Roma, 2006.

ALPA G., *I principi generali*, Milano, 2006.

AMADIO G., *Nullità anomale e conformazione del contratto (note minime in tema di “abuso dell’autonomia contrattuale”)*, in *Rivista di diritto privato*, 10, Bari, 2005.

AMMANNATI L., *Il paradigma del consumatore nell’era digitale Consumatore digitale o digitalizzazione del consumatore?*, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia*, 1, Roma, 2019.

ARERA, *Mercati di incidenza: energia elettrica, gas naturale*, Milano, 2024.

ARNDT C., *The Ukraine war and rising commodity prices: Implications for developing countries*, in *Global Food Security*, 36, Amsterdam, 2023.

ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA (AAI), *Osservazioni sullo schema di Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie a tutela del consumatore e di pubblicità ingannevole e comparativa*, in www.associazioneantitrustitaliana.it, Roma, 2024.

ASTONE M.A., *Azione di classe e tutela del consumatore: dall'art. 140 bis cod. Cons. all'art. 840 bis c.p.c.*, in *Persona e Mercato*, 1, Milano, 2021.

ASTONE M.A., *Diritti dei consumatori e obblighi di informazione tra Direttiva 25-10-2011 n. 83 e D.lgs. 21-02-2014 n.24. Ambito applicativo: i contratti standard di servizi di assistenza legale*, in *Europa e diritto privato*, 3, Milano, 2015.

ASTONE M.A., *Il consumatore medio nel diritto interno e comunitario*, in *Studi in onore di A. Metro*, I, Milano, 2009.

ASTUTI G., *Cosa [storia]*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano, 1962.

AUBERT DE VINCELLES C., *La mise en conformité du Code de la consommation au droit européen par la Loi Hamon*, in *Revue des contrats*, Parigi, 2014.

AUQUE F., *Loi n. 92-60 de 18 janvier 1992 sur la protection des consommateurs*, in *Riv. trim.*, 1992.

AZZARO A.M., *Tutela del “consumatore” e regolazione del mercato*, in *Giustizia civile*, Milano, 2003.

BARBA A., *Capacità del consumatore e funzionamento del mercato*, Torino, 2021.

BARGELLI E., *I codici di condotta*, in DE CRISTOFARO G. (a cura di), *Le «pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/CE e il diritto italiano*, Torino, 2007.

BARENGHI A., *Le Clausole Vessatorie*, in *Codice del Consumo*, Milano, 2006.

BARTOCCI A., CANTELMO A., COVA P., NOTARPIETRO A., PISANI M., *Monetary and fiscal policy responses to fossil fuel price shocks*, in *Energy Economics*, 136, Amsterdam, 2024.

BELAÏD F., *Implications of poorly designed climate policy on energy poverty: Global reflections on the current surge in energy prices*, in *Energy Research & Social Science*, 92, Amsterdam, 2022.

BELLIDO PENADÉS R., *Apuntes sobre la protección jurisdiccional civil de los intereses colectivos de los consumidores en derecho italiano y en derecho español*, in *Judicium*, Pisa, 2010.

BENATTI F., *Culpa in contrahendo*, in *Contratto e impresa*, Padova, 1987.

BENEDETTI A.M., *La difesa del consumatore dal contratto: la natura "ambigua" dei recessi di pentimento*, in *Annali del contratto*, Torino, 2011.

BENEDETTI G., *Tutela del consumatore e autonomia contrattuale*, in VETTORI G. (a cura di), *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, Padova, 1999.

BENTLEY A., *Near to long term measures to stabilize global wheat supplies and food security*, in *Nature Food*, 3, Londra, 2022.

BERCOVITZ R., *La defensa contractual del consumidor o usuario en la LCU*, in *Estudios jurídicos sobre la protección de los consumidores*, Madrid, 1987.

BERCOVITZ R., *La protección de los intereses económicos*, in *Estudios jurídicos sobre la protección de los consumidores*, Madrid, 1987.

BERLIOZ G., *Droit de la consommation et droit des contrats*, in *Semaine Juridique*, I, Parigi, 1979.

BERLOCO R., *Le sopravvenienze negli appalti pubblici. Caro materiali, revisione prezzi, compensazioni e rinegoziazione del contratto*, Roma, 2022.

BERNARDONI R., *L'istituto del recesso nella teoria generale del contratto e nella legislazione di tutela del consumatore*, Roma, 2008.

BERTANI M., *Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, 398, Milano, 2016.

BERTELLI F., *I Green Claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contratto e impresa*, I, Milano, 2021.

BESSONE M., *La tutela dei consumatori, le riforme legislative e l'ordine pubblico economico per tempi di capitalismo maturo*, in *Riv. Trim. Diritto Pubblico*, Milano, 1983.

BIANCA C. M., *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2014.

BIANCA C., *La proprietà*, in *Diritto civile*, 6, Milano, 1999.

BIONDI B., *I beni*, in *Tratt., Vassalli*, Torino, 1956.

BOCCHINI F., *Nozione normativa di consumatore e modelli economici*, in *Studi in onore di P. Schlesinger*, Milano, 2004.

BOCCHINI F., QUADRI E., *Beni giuridici*, in *Diritto Privato*, Torino, 2018.

BOEHM L., WILSON A.B., *EU energy security and the war in Ukraine: From sprint to marathon*, in *European Parliamentary Research Service*, Bruxelles, 2023.

BONFATTI A., GIARDA E., *Energy price increases and mitigation policies: Redistributive effects on Italian households*, in *Journal of Policy Modeling*, 47 (2), Amsterdam, 2025.

BOURGOIGNIE T., *Elementos para una teoría del Derecho del consumo*, Vitoria-Gasteiz, 1994.

BRÜGGMANN H., ALCAYAGA A., BERG H., HOFFMANN N., MAUS F., *The Digital Product Passport (DPP) for the Circular Economy*:

Recommendations for policy, business and IT CIRPASS Consortium,
Wuppertal, 2024.

BUGETTI M.N., *Profili attuali di diritto dei contratti per l'impresa,*
Torino, 2020.

BUONOCORE V., *Contratti del consumatore e contratti d'impresa,* in
Rivista di diritto civile, Milano, 2015.

BURGUILLO M., DEL RÍO P., JUEZ-MARTEL P., *How have the COVID
pandemic and the war in Ukraine affected energy poverty?,* in *Applied
Energy,* 377 (D), Amsterdam, 2025.

BUSNELLI F.D., *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni
punitivi,* in *Europa e diritto privato,* Milano, 2009.

CADIET L., JEULAND E., *Droit judiciaire privé,* 5, Parigi.

CALVO R., *I contratti dei consumatori,* in *Trattato di diritto commerciale
e diritto pubblico dell'economia,* XXXIV, Padova, 2005.

CALVO R., *Le pratiche commerciali “ingannevoli”*, in *Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo*, Torino, 2008.

CAMARDI C., *Pratiche commerciali scorrette e invalidità*, in *Obbligazioni e contratti*, 6, Milano, 2010.

CAMILLERI E., *Pratiche commerciali scorrette, safety net e nuove vulnerabilità: prospettive e limiti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 47 (1), Roma, 2024.

CAPPAI M., *La repressione delle pratiche commerciali scorrette nei mercati regolati: cosa aspettarsi dalla Corte di Giustizia?*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4, Milano, 2017.

CAPUTI JAMBRENGHI V., *Beni pubblici (uso dei)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, Torino, 1987.

CAPUTI JAMBRENGHI V., *Beni pubblici e di interesse pubblico*, in *Diritto Amministrativo II*, Bologna, 2005.

CAPUTI JAMBRENGHI V., *I beni pubblici*, in *Diritto Amministrativo I*, Milano, 1993.

CARNELUTTI V., *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. Dir. Comm.*, Padova, 1913.

CARRASCO PERERA A., *Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007). Ámbito de aplicación y alcance de la refundición*, in *Aranzadi Civil*, 1, Madrid, 2008.

CASTORINA E., *Beni pubblici*, in *Il Codice Civile Commentario*, Milano, 2008.

CASTRONOVO V., *Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri*, Torino, 2013.

CATHELINEAU A., *La notion de consommateur en droit interne: à propos d'une dérive...*, in *Contrats Concurrence Consommation*, Lione, 1999.

CAVANILLAS MÚGICA S., *El Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias*, in *Aranzadi Civil*, Madrid, 1, Madrid, 2008.

Commissione Europea, *Follow-up Communication to the Green Paper on EU Consumer Protection*, COM 289 final, Bruxelles, 2002.

CECCHETTI M., *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 1, Pisa, 2022.

CERRUTI G., GUILLAUME M., *Rapport sur l'action de groupe. Groupe de travail*, Parigi, 2005.

CESARO E., *Clausole vessatorie e contratto del consumatore*, Padova, 1996.

CIAN G. *La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti?*, in *Quaderni della Rivista di diritto civile*, Padova, 2004.

CLARICH M., *La competenza delle autorità indipendenti in materia di pratiche commerciali scorrette*, in *Giurisprudenza commerciale*, 37.5, Milano, 2010.

CLEMENS M., RÖGER W., *What is the difference between fossil fuel embargo and price shocks?*, in *Energy Economics*, 132, Amsterdam, 2024.

CLÔ A., *Il rebus energetico. Tra politica, economia e ambiente*, Bologna, 2008.

COLOMBO U., *Energy issues and policies in Italy*, in *Ann. Rev. Energy*, San Mateo, 1984.

COM, *Green Paper on European Consumer Policy*, Bruxelles, 2001.

COMINI G., *Verso una nuova energetica. Dalle fonti esauribili alla decarbonizzazione*, in *libreriauniversitaria.it edizioni*, Limena, 2022.

Consiglio di Stato, ordinanza n. 8650/2022, in *Foro italiano*, Roma, 2022.

Consiglio Europeo, *Introduction to the Energy Poverty Advisory Hub Handbooks: A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty*, in EPAH, Bruxelles, 2022.

CONSOLO C., *Class action fuori dagli USA? (Un'indagine preliminare sul versante della tutela dei crediti di massa: funzione sostanziale e struttura processuale minima)*, in *Rivista di diritto civile, Padova*, 1993.

COREA U., GUARNIERI M.L., *La nuova class action al debutto: uno sguardo insieme*, in *Judicium*, Pisa, 2021.

Corte Costituzionale, ordinanza n. 235/2004, in *Foro Italiano*, I, Roma, 2005.

CORTE P., *Green Claims. The Future of Green Claims*, in *European Food and Feed Law Review*, 18 (2), Berlino, 2023.

COY D., MALEKPOUR S., SAERI A. K., *From little things, big things grow: Facilitating community empowerment in the energy transformation*, in *Energy Research & Social Science*, 84, Amsterdam, 2022.

CUSA E., *La cooperazione energetica tra tutela dei consumatori ed economia sociale di mercato*, in *Giurisprudenza commerciale*, 42 (4), Milano, 2015.

CUSA E., *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 1, Roma, 2020.

D'AMICO G., *Nullità virtuale – Nullità di protezione (Variazioni sulla nullità)*, in *I contratti*, Milano, 2009.

DA ROS G., STAGNARO C., *Energia e concorrenza: se non ora quando?*, in *IBL Special Report*, Milano, 2023.

DALMARTELLO A., *La tutela del consumatore quale strumento di regolazione del mercato. Il caso del recesso (ius poenitendi)*, in *Accademia*, 2, Pisa, 2023.

DAVOLA A., *Bias cognitivi e contrattazione standardizzata: quali tutele per i consumatori*, in *Contratto e impresa*, Milano, 2017.

DE CRISTOFARO G., “*Rimedi*” *privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette. il recepimento nel diritto italiano dell’art. 11-bis della direttiva 2005/29/ce (comma 15-bis, art. 27 c.cons.)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2, Milano, 2023.

DE CRISTOFARO G., *Il divieto di pratiche commerciali sleali. La nozione generale di pratica commerciale «sleale» e i parametri di valutazione della «slealtà»*, in *Le “pratiche commerciali sleali” tra imprese e consumatori*, Torino, 2007.

DE CRISTOFARO G., *La difficile attuazione della direttiva 2005/29/CE concernente le pratiche commerciali sleali nei rapporti fra imprese e consumatori: proposte e prospettive*, in *Contratto e impresa*, 1, Milano, 2007.

DE CRISTOFARO G., *Le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 5, Roma, 2008.

DE CRISTOFARO G., *Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022, l'anno della svolta. Verso un diritto "pubblico" dei (contratti dei) consumatori*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1, Milano, 2022.

DE JONG M.D.T., HARKINK K.M., BARTH S., *Making Green Stuff? Effects of Corporate Greenwashing on Consumers*, in *Journal of Business and Technical Communication*, 32 (1), Thousand Oaks, 2018.

DE LUNGO D., *La tutela del consumatore: profili costituzionali*, in *Il diritto dei consumatori*, Milano, 2021.

DE NOVA G., *Contratto: per una voce*, in *Rivista di diritto privato*, Bari, 2000.

DE VERDA Y BEAMONTE J.R., *Régimen de garantía y responsabilidad de los productos y servicios*, in *Derecho de consumo*, Valencia, 2002.

DE VIDOVICH L., TRICARICO L., ZULIANELLO M., *Community energy map. Una ricognizione delle prime esperienze di comunità energetiche rinnovabili*, Milano, 2021.

DELLI PRISCOLI L., “Consumatore”, “imprenditore debole” e principio di uguaglianza, in *Contratto e impresa/Europa*, 2, Padova, 2003.

DELOGU L., *Leggendo il codice del consumo alla ricerca della nozione di consumatore*, in *Contratto e impresa/Europa*, 1, Pisa, 2006.

DEVINE WRIGHT H., DEVINE WRIGHT P., *Representing the demand side: ‘deficit’ beliefs about domestic electricity users*, in *Proceedings of European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE)*, Stoccolma, 2005.

DI BONA L., *Spunti di riflessione in tema di obblighi informativi (e neoformalismo) nei contratti asimmetrici*, in *Studi Urbinati*, Urbino, 2014.

DI MAJO GIAQUINTO A., *L’esecuzione del contratto*, Milano, 1967.

DI PORTO F., *Le “tutele di prezzo” per i consumatori nei sistemi elettrici europei*, in BOFFA F., CLÔ A., CLÔ S. (a cura di), *Riforme elettriche e ruolo delle istituzioni tra obiettivi europei e servizio pubblico*, Bologna, 2014.

DONA M., *La nascita del consumerismo*, in CASSANO G., DONA M., TORINO R. (a cura di), *Il diritto dei consumatori*, Milano, 2021.

DÖRNER H., *Die Integration des Verbraucherrechts in das BGB*, in SCHULZE R., SCHULTE-NÖLKE H. (a cura di), *Die Schuldrechtsreform vor dem Hintergrund des Gemeinschaftsrechts*, Tubinga, 2001.

Energy Institute, *Statistical Review of World Energy*, in *Energyinst.org*, 2023.

FABBIO P., *I codici di condotta nella disciplina delle pratiche commerciali sleali*, in *Giurisprudenza commerciale*, 4, Milano, 2008.

FAIELLA I., *La sfida energetica italiana tra passato e futuro: le analisi*, in *Il governo dell'energia per lo sviluppo del paese*, Bologna, 2012.

FALZEA A., *Gli interessi legittimi e le situazioni giuridiche soggettive*, in *Rivista di diritto civile*, 46 (5), Milano, 2000.

FEBBRAJO T., *La «nuova» responsabilità precontrattuale*, in *Rivista di diritto privato*, 2, Bari, 2011.

FEBBRAJO T., *Storia e fonti del diritto dei consumatori nel sistema italo-comunitario*, in FEBBRAJO T. (a cura di), *Manuale di diritto dei consumatori e dei risparmiatori*, Macerata, 2017.

FERNÁNDEZ GIMENO J.P., *El derecho a la representación*, in *Derecho de Consumo*, Valencia, 2002.

FERNÁNDEZ PÉREZ, *El nuevo régimen de la contratación a distancia con consumidores: especial referencia a servicios financieros*, Madrid, 2009.

FIDONE G., *Proprietà pubblica e beni comuni*, Milano, 2017.

FIorentini M., *L'acqua da bene economico a "res communes omnium" a bene collettivo*, in *Analisi giuridica dell'economia*, Bologna, 2010.

FRANZINI M., *I "tanti" beni comuni e le loro variegate conseguenze economiche*, in *Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari*, Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco, *Annali 2010-2012*, Roma, 2013.

FRAPPI C., VARVELLI A., *Le strategie di politica energetica dell'Italia. Criticità interne e opportunità internazionali*, in *Quaderni di relazioni internazionali*, XXII, Milano, 2010.

GABRIELLI E., *Sulla nozione di consumatore*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, Milano, 2003.

GAMBARO A., *I beni*, in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, Milano, 2012.

GAMBINO A.M., FALCE V., STAZI A., *Pubblicità ingannevole e comparativa*, in *Concorrenza e mercato*, Milano, 2008.

GARACI I., MONTINARO R., *Public and Private Law Enforcement in Italy of EU Consumer Legislation after Dieselgate*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, I, Milano, 2019.

GENOVESE A., *L'enforcement e le tutele*, in *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette. Attuazione e impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE*, Padova, 2008.

GENTILE G., *Impresa ed energia: la stagione dello Stato imprenditore*, in *Rassegna giuridica dell'energia elettrica*, Milano, 2001.

GENTILE G., *Lezioni di diritto dell'energia*, in *Le nuove tematiche*, Milano, 1989.

GENTILI A., *Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica*, in *Rivista Diritto Privato*, 3, Bari, 2010.

GHESTIN J., *La formation du contrat*, in *Traité Ghestin*, 2^a ed., Parigi, 1988.

GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008.

GIANFRANCESCO E., *Libertà d'impresa e libertà professionale nell'esperienza costituzionale italiana*, in *Giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2005.

GIGLIOTTI F., *I beni (Cap. VIII)*, in *Diritto Privato*, Torino, 2021.

GNOCATO N., *Energy price shocks, unemployment, and monetary policy*, in *Journal of Monetary Economics*, 151, Amsterdam, 2025.

GIUSTI A., *Comunità energetiche: le protagoniste della transizione ecologica*, in *Quotidiano Legale*, 4, Messina, 2022.

GOBBATO M., *La tutela del consumatore: clausole vessatorie, commercio elettronico e Codice del consumo*, Macerata, 2007.

GRAZZINI V., *L'origine negoziale del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria*, in RUFFOLO U. (a cura di), *Commentario al Codice dell'Autodisciplina pubblicitaria*, Milano, 2003.

GRAZZINI V., *Norme preliminari e generali*, in RUFFOLO U. (a cura di), *Commentario al Codice dell'Autodisciplina pubblicitaria*, Milano, 2003.

GRIPPO E., MANCA F., *Manuale breve di diritto dell'energia*, Padova, 2008.

GRISI G., *Informazione (obblighi di)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 2001.

GRISI G., *Rapporto di consumo e pratiche commerciali*, in *Jus Civile*, 5, Torino, 2013.

GUERINONI E., *I contratti del consumatore. Principi e regole*, Torino, 2011.

HENNING-BODEWIG F., *Die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken*, in *Gewerblicher Rechtsschutz- und Urheberrecht - Internationaler Teil*, 8-9, Monaco, 2005.

HODGES C., *The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Systems*, Oxford, 2008.

INGROSSO G., *Demanio (diritto moderno)*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1957.

JEULAND E., *Le azioni collettive delle associazioni di consumatori in Francia*, in *Consumatori e processo. La tutela degli interessi collettivi dei consumatori*, Torino, 2005.

Joint Research Centre: EU Science Hub, *European rural areas face higher levels of energy poverty*, Bruxelles, 2025.

JULIEN J., *Droit de la consommation*, 5, Parigi, 2019.

KAMPMAN B., BLOMMERDE J., AFMAN M., *The potential of energy citizens in the European Union*, in *CE Deft*, Delft, 2016.

KOSCH M., BLECH K., ABRELL J., *Rising Electricity Prices in Europe: The Impact of Fuel and Carbon Prices*, in *Social Science Research Network*, Amsterdam, 2022.

LAVECCHIA L., *La povertà energetica tra decarbonizzazione e crisi post-Covid*, in *La povertà energetica in Italia*, Padova, 2020.

LIBERTINI M., *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contratto e impresa*, Milano, 2009.

LIFSET R.D., *A New Understanding of the American Energy Crisis of the 1970s*, in *Historical Social Research*, 39 (4), Mannheim, 2014.

LIPARI M., *La formazione negoziale del diritto*, in *Rivista di diritto civile*, Torino, 1987.

LORENZONI L., *Il riparto di competenze tra Autorità Indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali scorrette*, in *Rivista italiana di Antitrust*, 1, Roma, 2015.

LUBY M., *La notion de consommateur en droit communautaire: une comode inconstance...*, in *Contrats Concurrence Consommation*, Lione, 2000.

LUCARELLI A., *Note minime per una teoria giuridica dei beni comuni*, in «*Quale Stato*», Roma, 2007.

MARELLA M., *Per un diritto dei beni comuni*, in *Oltre il pubblico e il privato*, Roma, 2012.

MARÍN LÓPEZ J.J., *Concurrencia de legitimaciones, intervención individual de consumidores y acumulación de acciones y de procesos*, in *Las acciones de clase en el derecho español*, Barcelona, 2001.

MARTIN R., *Le consommateur abusif*, in *Recueil Dalloz*, Parigi, 1987.

MASSA F., *Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli*, in CUFFARO V. (a cura di), *Codice del Consumo e norme collegate*, Milano, 2012.

MASSARO V., *Il trasferimento della proprietà: breve sintesi*, in *Jus Navigandi*, Teresina, 2015.

MATE SATUÉ L. C., *La delimitación del concepto de daño moral: un estudio de la cuestión en el ordenamiento jurídico español*, in *Revista Boliviana de derecho*, 32, Santa Cruz de la Sierra, 2021.

MATTEI U., *Beni comuni*, in *Un nuovo manifesto*, Roma, 2011.

MEDICUS D., *Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz – behutsame Weiterentwicklung oder Systemwechsel?*, Amburgo, 2007.

MEDICUS D., *Dogmatische Verwerfungen im geltenden deutschen Schuldrecht*, Tubinga, 2001.

MELI V., «Diligenza professionale», «consumatore medio» e regola di *de minimis*, in *La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni*, Torino, 2011.

MELI V., *Le pratiche sleali ingannevoli*, in GENOVESE A. (a cura di), *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette*, Padova, 2008.

MENGALI A., *La fase istruttoria nella nuova azione di classe*, in *Giurisprudenza italiana*, 10, Milano, 2019.

MENYHERT B., *The effect of rising energy and consumer prices on household finances, poverty and social exclusion*, in *JRC Science for Policy Report*, Lussemburgo, 2022.

MESSINETTI D., *Energia (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, XIV, 1965.

MEYNAUD J., *Les consommateurs et le pouvoir*, Lausenn, 1964.

MEZZANOTTE P., *Class action e Costituzione: dimensione metaindividuale dei diritti e ruolo della giurisdizione*, in *Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, 1, Roma, 2022.

MICKLITZ H.W., *Enforcement and Effectiveness of Consumer Law*, New York, 2018.

MORVIDUCCI C., *Le misure restrittive dell'Unione Europea e il diritto internazionale: alcuni aspetti problematici*, in *rivista.eurojus.it*, 2, 2019.

NESPOR S. *L'irresistibile ascesa dei beni comuni*, in *Federalismi.it*, 2013.

NIVARRA L., *Gli anni Settanta del Diritto Privato*, Milano, 2008.

OCSE, *Environmental Claims Findings and Conclusions of the OECD Committee on Consumer Policy*, in *OECDiLibrary.org*, 2011.

ORESTANO A., *I contratti con i consumatori e le clausole abusive nella direttiva comunitaria: prime note*, in *Rivista critica del Diritto Privato*, Bologna, 1992.

ORESTANO A., *L'inefficacia delle clausole vessatorie*, in *I contratti dei consumatori*, Torino, 2005.

ORICCHIO A., *La somministrazione di energia elettrica*, Milano, 2002.

PAGLIANTINI S., *L'attuazione minimalista della dir. 2019/770/ue: riflessioni sugli artt. 135 octies – 135 vicies ter c.cons. La nuova disciplina dei contratti b-to-c per la fornitura di contenuti e servizi digitali*, in *Le nuove leggi civili commentate*, Milano, 2022.

PAISANT G., *Vers une définition générale du consommateur dans le Code de la consommation?*, in *La Semaine Juridique - Édition Générale*, Parigi, 2013.

PARDOLESI R., *Nuovi abusi contrattuali: percorsi di una clausola generale*, in *Danno e responsabilità*, 12, Milano, 2012.

Parlamento Europeo, *Energy Poverty in the EU*, Strasburgo, 2022.

PASCHI C., *La tutela concorrenziale per le informazioni “non qualificate”*, in *Rivista di diritto industriale*, I, Milano, 2012.

PATTI S., *I contratti del consumatore e la ricodificazione tedesca*, in *Europa e diritto privato*, 3, Milano, 2003.

PATTI S., *I contratti del consumatore nel BGB*, in CIAN G. (a cura di), *La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti?*, Quaderni della Rivista di diritto civile, Padova, 2004.

PATTI S., *Tradizione civilistica e codificazioni europee*, in *Rivista di diritto civile*, I, Milano, 2004.

PELZ S., PACHAURI S., GROH S., *A critical review of modern approaches for multidimensional energy poverty measurement*, in *WIREs Energy and Environment*, 7 (6), Hoboken, 2018.

PENNACCHI L., *Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica*, Roma, 2012.

PENNASILICO M., *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche*, in *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014.

PENNISI R., *Considerazioni in merito alle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Giurisprudenza commerciale*, 39 (5), Milano, 2012.

PERLINGIERI P., *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005.

PETIT E., *La codification de droit français de la consommation*, in *Rev. eur. dr. cons.*, 1993.

PETRINI F., *La crisi energetica del 1973. Le multinazionali del petrolio e la fine dell'età dell'oro (nero)*, in *Contemporanea*, 3, Bologna, 2012.

PIAZZA C., *Dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commerciali sleali. Tutela amministrativa e giurisdizionale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, Milano, 2008.

PINTO F., *I codici deontologici e la direttiva 2005/29/CE*, in *Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano*, Milano, 2007.

PIRAINO F., *La garanzia nella vendita di beni di consumo alla luce della disciplina riformata*, in *Europa e diritto privato*, 1, Milano, 2023.

PONCIBÒ C., *Smart contract: un breve viaggio nel futuro dei diritti dei consumatori*, in *Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*, Napoli, 2020.

POUCHOUX B., *L'action de groupe en France après la loi «DDADUE»: les anciens régimes et la revolution*, HAL, 2025, p. 80.

POZZO B., *I green claims, l'economia circolare e il ruolo dei consumatori nella protezione dell'ambiente: le nuove iniziative della Commissione UE*, in *Rivista Giuridica Ambiente*, 4, Milano, 2020.

PRICE-SMITH A.T., *Oil, Illiberalism, and War: An Analysis of Energy and US Foreign Policy*, Cambridge, 2015.

PUGLIATTI S., *Beni (Teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1959.

PUGLIATTI S., *Cosa. Teoria generale*, in *Enc, dir.*, XII, Milano, 1962.

QUINTANA C., *La protección del consumidor en España (Aspecto comparativo con la CEE)*, in *Actualidad civil*, 13, Madrid, 1987.

RABITTI M., *La Corte di Giustizia tra scelte di mercato e interessi protetti*, in *Persona e mercato*, 4, Milano, 2018.

RADULESCU C.V., GOLE I., TROACA V.A., *Rising Energy Prices: The Impact on Inflation, Economic Activity and the Results of the Fight Against Global Warming*, in *BASIQ 2022 International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption*, Bucarest, 2022.

RAYMOND G., *Définition légale du consommateur par l'article 3 de la loi n. 2014-344 du 17 mars 2014*, in *Contrats Concurrence Consommation*, Lione, 2014.

RESTA G., *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in AA.VV., *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano, 2010.

RIZZO V., *Le «clausole abusive» nell'esperienza tedesca, francese, italiana e nella prospettiva comunitaria*, Napoli, 1994.

ROBINSON C., SIMCOCK N., *How can policy protect fuel poor households from rising energy prices?*, in *Heseltine Institute for Public Policy, Practice and Place*, 2 (16), Liverpool, 2022.

RODOTÀ S., *Le clausole generali*, in *I contratti in generale*, Torino, 1991.

RODOTÀ S., *Lo statuto giuridico del bene culturale*, in *Annali dell'associazione Bianchi Bandinelli*, Roma, 1994.

RODOTÀ S., *Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in MARELLA M. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, Roma, 2012.

ROSSANO D., *Il fenomeno del greenwashing alla luce delle recenti evidenze empiriche. La proposta di direttiva green claims*, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia*, 4, Roma, 2023.

ROTH W.H., *Transposing “Pointillist” EC Guidelines into Systematic National Codes — Problems and Consequences*, in *European Review of Private Law*, 10 (6), Alphen aan den Rijn, 2002.

SANJURJO RÍOS E.I., *La tutela colectiva en materia de consumo en España: estado actual y líneas de reforma*, Madrid, 2025, p. 211.

SCAJOLA S., *Tra crisi e ristrutturazione: alla ricerca di un nuovo modello economico. L’ideologia della programmazione*, in CALABRESE O. (a cura di), *La difficile democrazia*, Milano, 1985.

SCALISI V., *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio “personalista” in Italia e nell’Unione Europea*, in *Rivista di diritto civile*, 2, Milano, 2010.

SCALISI V., *Illecito civile e responsabilità: fondamento e senso di una distinzione*, in *Rivista di diritto civile*, 55 (6), Milano, 2009.

SCHMIDT-RÄNTSCH J., *Reintegration der Verbraucherschutzgesetze durch den Entwurf eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes*, Tubinga, 2001.

SCHULZE R., SCHULTE-NÖLKE H., *Analysis of National Fairness Laws Aimed at Protecting Consumers in Relation to Commercial Practices*, Bruxelles, 2003.

SCHULZE R., SCHULTE-NÖLKE H., *Schuldrechtsreform und Gemeinschaftsrecht*, Tubinga, 2001.

SCOGNAMIGLIO R., *Dei contratti in generale (artt. 1321 – 1352 del Codice civile)*, in *Commentario al codice civile*, 4, Bologna, 1970.

SCOGNAMIGLIO C., *Affidamento, responsabilità precontrattuale, inesigibilità: una nuova prospettiva di sviluppo della clausola generale di buona fede*, in *Accademia*, Pisa, 2023.

SGARAVATTI G., TAGLIAPIETRA S., ZACHMANN G., *National policies to shield consumers from rising energy prices*, in *Brussel European and Global Economic Laboratory (BRUEGEL)*, Bruxelles, 2023.

SGUEO G., *Analisi comparativa tra il modello statunitense e quello europeo di azione di classe*, in *diritto.it*, 2017.

SIMON H., *A Behavioral Model of Rational Choice*, in *The Quarterly Journal of Economics*, 69 (1), Oxford, 1955.

ŚMIECH S., KARPINSKA L., BOUZAROVSKI S., *Impact of energy transitions on energy poverty in the European Union*, in *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 211, Amsterdam, 2025.

SOLINAS C., *Autonomia privata ed eteronomia nel servizio di fornitura di energia elettrica. Forme e strumenti della regolazione del mercato*, in *Contratto e impresa*, Milano, 2010.

SOMMA A., *Il diritto dei consumatori è un diritto dell'impresa*, in *Politica del diritto*, 7, Bologna, 1998.

SORDELLI L., *Voce Pubblicità (disciplina della)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, 1991.

STANZIONE P., TROISI B., *Principi generali del diritto civile*, Torino, 2011.

TOMMASI S., *Dalla sostenibilità declamata alla sostenibilità effettiva nella Direttiva (EU) 2024/825: l'empowering consumers for the green transition*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, XXII, Palermo, 2024.

TOMMASINI M.F., *Green claim e sostenibilità ambientale. Le tutele ed i rimedi apprestati dall'ordinamento contro le pratiche di greenwashing*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2 (LII), Milano, 2023.

TOMMASINI R., *Nullità (dir. priv.) (voce)*, in AA.VV. (a cura di), *Enciclopedia diritto*, Milano – Roma, 1978.

TORRES MUNGUÍA J.A., HESSELMAN M., MARTÍNEZ-ZARZOSO I., RUYSSSEN I., *Mapping energy poverty measures during the COVID-19 pandemic: a new global panel dataset*, in *Journal of Applied Economics*, Londra, 2025.

TRICARICO L., *Community Energy Enterprises in the Distributed Energy Geography: A review of issues and potential approaches*, in *International Journal of Sustainable Energy Planning and Management*, 18, Aalborg, 2018.

VALENTINO D., *La caducazione delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori tra giurisprudenza nazionale e giurisprudenza comunitaria*, in *Persona e Mercato*, Padova, 2016.

VALLE L., *Giudizio di vessatorietà e riproduttive di disposizioni di legge*, in *Contratto e impresa*, Padova, 2000.

VARANO E., *La tutela del consumatore nel diritto francese: les pratiques commerciales réglementées dans le code de la consommation*, in *Eur. dir. priv.*, Milano, 2006.

VETRÒ F., *La regolazione pubblica del mercato elettrico. Sull'ordine giuridico del mercato libero dell'energia elettrica*, in *Riv. it. Dir. Pubbl. com.*, Milano, 2003.

VETTORI G., *Contratto e responsabilità, il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli: oltre il consumatore*, Padova, 2013.

VETTORI G., *Diritto privato e ordinamento comunitario*, Milano, 2009.

VITTORI F., *Comunità energetiche: il modello dell'ecopreneur*, in MAGNANI N., VITTORI F., DE VITA A. (a cura di), *Transizione energetica e partecipazione della società civile*, Trento, 2023.

VON NEUMANN J., MORGENSTERN O., *Theory of games and economic behavior*, Princeton, 1953.

WEN J., ZHAO X., CHANG C.P., *The impact of extreme events on energy price risk*, in *Energy economics*, 99, Amsterdam, 2021.

YAGI M., MANAGI S., *The spillover effects of rising energy prices following 2022 Russian invasion of Ukraine*, in *Economics Analysis and Policy*, 77, Amsterdam, 2023.

ZANCHETTA A., *Guerra Russia-Ucraina : gli effetti sui contratti direttamente o indirettamente colpiti dalle sanzioni*, Catanzaro, 2022.

ZENO ZENCOVICH V., *Cosa*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile*, IV, Torino, 1989.

ZENO-ZENCOVICH V., *Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione tra contratti commerciali e contratti dei consumatori)*, in *Giurisprudenza italiana*, 4, Milano, 1993.

ZORZI GALGANO N., *Il consumatore medio ed il consumatore vulnerabile nel diritto comunitario*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2, Milano, 2010.

GIURISPRUDENZA

Cassazione Civile, Sez. II, sent. n. 451/1965, in *Foro Italiano*, XC, 1, col. 614, Roma, 1965.

Cassazione Civile, Sez. III., sent. n. 1204/1975, in *Foro italiano*, Roma, 1975.

Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 286/1985.

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, decisión du 13 décembre 2005, 04-12.528, in *legifrance.gouv.fr*.

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sent. n. 5788/2010.

Cassazione Civile, Sez. VI, n. 15531/2011, in *Giust. Civ. Mass.*, Milano, 2011.

Cassazione Civile, Sez. Un., sent. n. 3665/2011.

Cassazione Civile, Sez. Un., sent. n. 9843/2011.

Corte Costituzionale, sent. n. 199/2012.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 5451/2013.

Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 1464/2014.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IV, 2014/C 439/02.

Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 25731/2015.

Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 16894/2016.

Cour de Cassation, Chambre Civile 1, décision du 1 juin 2016, 15-20.119,
in *legifrance.gouv.fr*.

Cassazione Penale, Sez. Fer., sent. N. 39884/2017.

Cassazione Civile, Sez. III, sent. N. 2320/2018.

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sentencia n. 2742/2018.

TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 14311/2019.

Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 14886/2019.

Cassazione Civile, Sez. III, n. 14886/2019, in *Foro Italiano*, Roma, 2019.

Cassazione Civile, Sez. II, sent. n. 4715/2022, in *NJUS.it*, Piacenza, 2022.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sent. n. 9479/2023.

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sent. n. 5321/2023.

Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 6930/2024.